

**Collana dell'Istituto
di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche**

diretta da Costantino Ciampi (*direttore dell'ITTIG*)

Serie «Studi e documenti», n. 8

Nella stessa collana:

Serie «Studi e documenti»

1. CAMMELLI ANTONIO, FAMELI ELIO, *Informatica, diritto, ambiente. Tecnologie dell'informazione e diritto dell'ambiente*, 1997.
2. RIZZO VITO (a cura di), *Documento informatico, firma digitale e commercio elettronico*, 2000.
3. NANNUCCI ROBERTA (a cura di), *Lineamenti di Informatica Giuridica. Teoria, Metodi, Applicazioni*, 2002.
4. FARO SEBASTIANO, GUIDOTTI PAOLO, SERROTTI LORIANA (a cura di), *Informizzazione dei flussi documentali della giustizia amministrativa. Studio di fattibilità*, 2003.
5. PALAZZOLO NICOLA (a cura di), *Lingua giuridica e tecnologie dell'informazione*, 2006.
6. DI GIORGI ROSA MARIA, *Lo stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete*, 2006.
7. PALAZZOLO NICOLA (a cura di), *L'informatica giuridica oggi. Atti del Convegno ANDIG (1° dicembre 2005)*, 2007.

Serie «CD-Rom»

1. D'ELIA CIAMPI ISABELLA, *Diritto e nuove tecnologie dell'informazione*, Repertorio sistematico della normativa statale (1951-1997) con testo integrale e note di coordinamento, Introduzione e manuale d'uso, 1998.
2. CIAMPI COSTANTINO, NANNUCCI ROBERTA, *ITLaw (Information Technology and the Law): An International Bibliography (1958-1997)*, Introduzione e manuale d'uso di C. Ciampi, E. Fameli, R. Nannucci, 1998.
3. GIOVANNELLI ONIDA FIAMMETTA, *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana (1470-1800)*, Introduzione e manuale d'uso, 1999.
4. GIOVANNELLI ONIDA FIAMMETTA, MARINAI ELISABETTA, *Gride dei Conservatori della Sanità dello Stato di Milano (periodo del predominio spagnolo)*, Introduzione e manuale d'uso, 2001.
5. CIAMPI COSTANTINO, NANNUCCI ROBERTA, *ITLaw (Information Technology and the Law): An International Bibliography (1958-1999)*, Introduzione e manuale d'uso di C. Ciampi, E. Fameli, R. Nannucci, 2001.
6. D'ELIA CIAMPI ISABELLA, *Diritto e tecnologie dell'informazione e comunicazione*, Repertorio sistematico della normativa statale ed europea con testo integrale e note di coordinamento, Introduzione e manuale d'uso, 2001.
7. CIAMPI COSTANTINO, NANNUCCI ROBERTA, *ITLaw (Information Technology and the Law): An International Bibliography (1958-2001)*, Introduzione e manuale d'uso di C. Ciampi, E. Fameli, R. Nannucci, 2002.

**Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche**

MILENA CASO CHIMENTI

LUCIA PAPINI

**La legislazione medica nelle raccolte
dell'Archivio di Stato di Firenze
(1532-1737)**

Appendice di

GUSTAVO BERTOLI E LUCIA PAPINI



Edizioni Scientifiche Italiane

Comitato scientifico della Collana

Vito Cappellini, Pierangelo Catalano, Onofrio Fanelli
Paolo Carlo Guidotti, Paola Mariani, Pietro Mercatali
Giovanni Pascuzzi, Mario Ragona, Ugo Rescigno

Redazione

Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via de' Barucci, 20
50127 Firenze
tel.: 055 43995
fax: 055 4399605
e-mail: collana@ittig.cnr.it
URL: <http://www.ittig.cnr.it>
Segreteria di redazione: Simona Binazzi

CASO CHIMENTI, Milena - PAPINI, Lucia

La legislazione medica nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze (1532-1737)

Collana: ITTIG, Serie «Studi e documenti», n. 8

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009

pp. 160; 24 cm

ISBN 978-88-495-1878-8

ISSN 1593-6929

© 2009 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.

80121 Napoli, via Chiatamone 7

00185 Roma, via dei Taurini 27

Internet: <http://www.edizioniesi.it>

e-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAF del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAF, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO)

Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - tel. e fax 02 809506; e-mail: aidro@iol.it

INDICE

PARTE PRIMA

MILENA CASO CHIMENTI, LUCIA PAPINI, *Le raccolte di leggi di epoca medicea dell'Archivio di Stato di Firenze*

1. Premessa	9
2. L'archivio elettronico	13
3. Le edizioni di una legge	14
4. La data di emanazione	21
5. La data di edizione	24
6. Fascicolo e foglio volante	28
7. Varianti	31
8. Il titolo	33
9. Le note tipografiche	36
10. I riferimenti e le note	37
11. Gli indici	39

PARTE SECONDA

MILENA CASO CHIMENTI, LUCIA PAPINI, *L'attività legislativa dei Medici attraverso le raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze*

1. Alessandro, primo duca di Firenze	49
2. Cosimo I	55
3. Da Francesco I a Ferdinando II	70
3.1. Francesco I	72
3.2. Ferdinando I	80
3.3. Cosimo II	93
3.4. Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Austria	98
3.5. Ferdinando II	99
4. Cosimo III	116
5. Gian Gastone	131

APPENDICE

GUSTAVO BERTOLI, LUCIA PAPINI, *La stampa di leggi a Firenze*

1. Sulla stampa di leggi e bandi a Firenze nel Cinquecento	137
2. La stamperia granducale dal 1643 al 1737: l'appalto e l'accomandita	147

PARTE PRIMA

**LE RACCOLTE DI LEGGI
DI EPOCA MEDICEA
DELL'ARCHIVIO DI STATO
DI FIRENZE**

Le raccolte di leggi di epoca medicea dell'Archivio di Stato di Firenze*

MILENA CASO CHIMENTI, LUCIA PAPINI

1. PREMESSA

Il programma di ricerca “Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana” promosso dall'Istituto per la documentazione giuridica (ora Istituto di teoria e tecniche della informazione giuridica) del CNR, che aveva come scopo la ricostruzione del linguaggio giuridico italiano attraverso il censimento delle sue fonti, prevedeva una Serie maggiore e una Serie minore. La prima, contenente testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1800, è già stata pubblicata: i primi due volumi (uno di bibliografia e uno di indici) hanno visto la luce nel 1978¹, gli altri sei (tre di bibliografia e tre di indici), nel 1993². La seconda doveva contenere edizioni riconducibili a generi esclusi nella prima serie: tra questi era compresa la legislazione principesca degli stati italiani preunitari³. A questo scopo già negli anni '70 erano state individuate, talvolta microfilmate e talvolta sottoposte ad uno spoglio sommario, alcune grandi collezioni fattizie dei principali stati italiani. Per la Toscana la ricerca si è basata sulle raccolte di leggi a stampa conservate all'Archivio di Stato di Firenze, e dopo un primo

* A cura di M. CASO CHIMENTI: 1532-1574, 1670-1723; a cura di L. PAPINI: 1574-1670, 1723-1737.

¹ Cfr. *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana (BEGA), Testi statutari e dottrinali dal 1470 al 1700*, a cura di M.C. Vigni Pecchioli, Firenze, Olschki, 1978, 2 voll.

² Cfr. BEGA, *Testi statutari e dottrinali dal 1701 al 1800*, Firenze, Olschki, 1993, 6 voll. (*Bibliografia cronologica* a cura di M. CASO CHIMENTI, F. GIOVANNELLI ONIDA, M.C. VIGNI PECCHIOLI, *Indici* a cura delle autrici e di L. PAPINI).

³ Cfr. BEGA I, vol. 1, *Avvertenze*, p. LI.

sommario spoglio sono stati individuati 4856 documenti relativi al periodo del governo mediceo, dal 1532 al 1737.

Le raccolte prese in esame e spogliate sono:

1. *Regia Consulta*, costituita da 63 volumi; i volumi contengono anche leggi manoscritte, che non sono state prese in considerazione per questa ricerca (cfr. ad es. *Regia Consulta* 32, contenente leggi dal 1440 al 1759). In questa raccolta sono comprese anche leggi di epoca lorenese, che quindi sono state escluse dallo spoglio (cfr. ad es. *Regia Consulta* 17, 18 e 19, che raccolgono leggi dal 1737 al 1757), così come i volumi 36-48 contenenti le *Leggi di Toscana* pubblicate a cura di Angelo Tavanti;

2. *Leggi e Bandi Appendice (Legisl.I)* 34-126, costituita da 92 volumi. L'origine e la formazione di questa raccolta, come di quella precedente, non sono conosciute. In questa raccolta sono certamente confluiti gli esemplari a stampa di leggi posseduti e raccolti dagli Uffici di alcune Magistrature (ad es. Ufficio della parte, Zecca, Magona del ferro, Abbondanza, Grascia) o Arti: si veda *Legisl.I* 67, rilegato in cuoio con inciso a caratteri d'oro sulla costola "Leggi dell'Arte della lana dal 1515 al 1739" e nell'interno, nel frontespizio manoscritto "Raccolta delle leggi stampate attenente al Tribunale dell'Arte della lana di Firenze. Pubblicate dal 1515 al 1739". Ma alcuni volumi erano probabilmente di proprietà di personaggi che ricoprivano cariche nell'amministrazione del granducato: cfr. ad esempio *Legisl.I* 49 che ha il titolo manoscritto "Libro di leggi e bandi di Giovan Battista Bruni da Castiglion Fiorentino fatto l'anno 1654", e *Legisl.I* 70, che ha il titolo manoscritto "Libro quarto di leggi e bandi disponenti sopra diverse materie di Angelo Scacciati⁴ dottore dell'una e dell'altra legge e cittadino fiorentino anno Domini 1685";

3. *Legisl.I* 127-133: sono 7 volumi che raccolgono i bandi emanati dagli Ufficiali di sanità di tutti gli stati italiani preunitari in occasione di pesti o epidemie. Sono stati spogliati naturalmente solo quelli emanati a Firenze dal 1532 al 1737;

4. *Legisl.I* 155: sono 22 volumi, che raccolgono leggi fino al 1850. È stato spogliato solo il primo volume (1566-1808);

⁴ Angelo Domenico Scacciati è eletto, il 6 giugno 1710, cancelliere degli Ufficiali di decima e vendite: cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4329, c. 54r.

5. *Legisl.*I 156: sono 8 volumi, che vanno fino al 1796. Sono stati spogliati solo i primi 2 volumi (1553-1737, 1531-1763);

6. *Legisl.*I 158: sono 67 volumi, che comprendono la legislazione fino al 1860. Sono stati spogliati solo i primi 2 volumi (1574-1700, 1701-1736).

Lo spoglio definitivo ha prodotto un *corpus* di 3571 leggi per un totale di 4856 edizioni, cioè documenti. 1327 delle 3571 leggi sono pubblicate anche nella *Legislazione toscana raccolta e illustrata* pubblicata da Lorenzo Cantini⁵. I documenti del *corpus* sono consultabili (gratuitamente, con registrazione obbligatoria) su Internet, alla pagina *web* <http://www.ittg.cnr.it/bandimedicei>.

Nel corso del tempo, consultando altre filze, sono venute, e continuano a venire, alla luce casualmente sia altre edizioni di una legge, sia altre leggi. La pubblicazione dell'archivio bibliografico su Internet darà la possibilità di ampliamenti e aggiornamenti periodici.

Per le raccolte dell'Archivio sono stati dunque memorizzati tutti i documenti relativi agli anni tra il 1532 e il 1737, tranne alcune eccezioni: sono state escluse dal *corpus* le leggi che non sono state emanate dal governo granducale⁶. Un caso diverso di esclusione è quello degli *Ordini, provvisioni, capitoli, statuti, ed addizioni attinenti alli medici speciali et altri compresi sotto l'Arte et università de' medici, speciali e merciai della città di Firenze, nuovamente posti in osservanza e ridotti insieme*⁷, che pur essendo provvedimenti a stampa emanati da Cosimo I non costituiscono un'edizione autonoma dal momento che sono parte di una pubblicazione più ampia, probabilmen-

⁵ 32 voll., Firenze, Albizzini, 1800-1808. Tutta l'opera del Cantini è ora pubblicata in un CD-Rom: *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, ristampa digitale a cura di MARIO MONTORZI, Edizioni ETS, Pisa, 2006.

⁶ Cfr. ad es. l'*Editto delle proibizioni dell'ingresso delle meretrici. In alcune chiese, ed altri luoghi pii della città et diocesi di Firenze* del 9 settembre 1577, emanato da Sebastiano dei Medici, vicario di Alessandro dei Medici arcivescovo di Firenze, l'*Editto per le congregazioni de' curati della città et diocesi aretina* del 15 novembre 1594, emanato e sottoscritto da Pietro Usimbardi vescovo di Arezzo, e la *Rinnovazione delle bandite di caccie, pescagioni, et uccellagioni dello stato di Bracciano* del 20 settembre 1596, emanato da Virginio Orsini duca di Bracciano. Questi era il figlio di Paolo Giordano Orsini e Isabella dei Medici, figlia di Cosimo I. Sono state escluse anche le *Censure, e pene fulminate da Innocenzio PP. VIII contro i notai, che non notificano le disposizioni testamentarie, e contro altri dannificatori de' proventi, e beni dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze*, richiamate in vigore da Leone Strozzi arcivescovo di Firenze il 30 aprile 1701.

⁷ Cfr. ASF, *Regia Consulta* 2.57.

te un ricettario; in realtà alcuni dei singoli provvedimenti si trovano in edizione autonoma nelle raccolte dell'Archivio di Stato⁸.

Sono state invece incluse nel *corpus* 6 leggi di epoca repubblicana, presenti nelle raccolte dell'Archivio di Stato, che sono ristampate in epoca medicea⁹: è interessante constatare che queste leggi emanate durante la repubblica erano ancora in vigore in età medicea. Sono stati accolti nel *corpus* anche quattro provvedimenti che non sono propriamente leggi, ma furono emessi da Cosimo III per contribuire all'erezione e poi al mantenimento del Conservatorio dei poveri¹⁰.

Accanto alle leggi e alle lettere circolari, con cui le varie magistrature trasmettevano alle autorità periferiche dello stato l'ordine di rendere noto a tutti e far eseguire un certo bando, sono stati recepiti nel *corpus* anche altri tipi di documenti, che pur non essendo atti legislativi sono però sempre in esecuzione di un provvedimento granduca. Si vedano a questo proposito la fede di sanità¹¹, che in tempo di peste era necessario esibire per poter circolare nello stato, la notifica della elezione o "tratta" di gentiluomini come guardie alle porte della città¹², sempre in tempo di peste, e l'ordine ai medici di denunciare i sospetti malati di peste¹³. Questi documenti sono in forma di modulo da riempire, con spazi lasciati bianchi per inserire un nome. Ugual è il caso della concessione di un salvacondotto a chi fosse obbligato per debiti¹⁴, la concessione della fida di bestiame¹⁵, la nomina di uomini che, al servizio della Magona, possono portare armi¹⁶ e la fede rilasciata ai descritti nelle milizie¹⁷, le cedole da mandare a tutti i descritti nell'imposi-

⁸ Cfr. 1561.11.01, 1562.08.01.

⁹ Cfr. ad es. gli *Statuti e riforma della gabella de beni in pagamento* del 23 maggio 1503, stampati nel 1575, 1570-80?, 1619 e 1673 (1503.01.01-04), e tutti gli altri provvedimenti anteriori al 1532.

¹⁰ Cfr. 1677.18.01, 1690.22.01, 1703.19.01, 1706.13.01. Questi ultimi due provvedimenti sono intitolati *Notificazione ed invito*.

¹¹ Cfr. ad es. 1630.52.01, 1630.53.01, 1630.54.01, 1723.11.01.

¹² Cfr. ad es. 1624.18.01, 1630.50.01, 1720.27.01, 1721.01.01, 1722.01.01.

¹³ Cfr. ad es. 1632.21.01.

¹⁴ Cfr. 1659.13.01.

¹⁵ Cfr. 1628.10.01.

¹⁶ Cfr. 1637.06.01.

¹⁷ Cfr. 1632.10.01, 1632.25.01, 1632.26.01.

zione universale per le spese di sanità dei quattro quartieri di Firenze¹⁸ e i moduli per la portata delle entrate, rendite e lucri¹⁹ (precursori della moderna dichiarazione dei redditi). Fanno parte del *corpus* anche le tariffe, che possono riguardare sia i prezzi delle merci sia i compensi per lavori svolti.

Altre raccolte importanti di legislazione medicea sono presenti presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: sono state oggetto di una ricerca di Gustavo Bertoli che è sfociata nella pubblicazione a stampa di una prima parte dei documenti, quelli del periodo dal 1534 al 1600²⁰. La pubblicazione *on-line* dell'archivio bibliografico è sembrata la giusta occasione per pubblicare anche il lavoro completo del Bertoli, sia per la parte già pubblicata a stampa che per la parte ancora in bozze (si veda *Appendice* alla pagina *web* citata). Durante il nostro lavoro abbiamo operato continui confronti con il lavoro del Bertoli e, nel caso che la stessa edizione di un bando sia presente nelle raccolte sia dell'Archivio sia della Biblioteca Nazionale, lo abbiamo segnalato nei riferimenti, riportando il numero progressivo che identifica quella edizione nel lavoro del Bertoli. Nelle note della prima edizione di un bando si dà invece notizia delle eventuali altre edizioni di quel bando che il Bertoli ha trovato in Biblioteca e non sono presenti in Archivio. Le raccolte conservate presso la Biblioteca Nazionale hanno infatti solo 2432 delle 4856 edizioni, ma la Biblioteca Nazionale ha però altri 199 tra bandi ed edizioni non presenti nelle raccolte dell'Archivio.

2. L'ARCHIVIO ELETTRONICO

I documenti dell'Archivio di Stato sono stati immessi utilizzando il *software* "Stazione di lavoro lessicografico" elaborato da Eugenio Picchi dell'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa. La pubblicazione *on-line* è stata realizzata da Elisabetta Marinai²¹.

¹⁸ Cfr. ad es. 1722.18.01, 1722.21.01.

¹⁹ Cfr. ad es. 1697.04.01.

²⁰ *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, Firenze, Titivillus, 1992.

²¹ Per maggiori chiarimenti su questo si veda la *Guida alla consultazione* a cura di E. Marinai alla pagina *web* citata.

Ogni documento è identificato da un numero di record, costituito da tre parti: 1) anno di emanazione, 2) numerazione progressiva delle leggi all'interno di quell'anno, 3) numerazione progressiva delle edizioni di una legge. Ogni documento bibliografico è suddiviso in una serie di campi: 1) data di emanazione, 2) data di stampa, 3) secolo (sempre riferito alla stampa), 4) titolo, 5) note tipografiche, 6) riferimenti, 7) note, 8) magistrature, 9) sottoscrittori, 10) banditori, 11) stampatori, 12) luoghi di stampa, 13) luoghi citati, 14) persone citate, 15) granduchi, 16) cose notevoli, 17) soggetti. I campi 1, 2, 8-17 vanno a costituire una serie di indici.

Ogni legge è quindi identificata dai primi due numeri del record (anno di emanazione e numero progressivo, ad es. 1574.01) mentre la terza parte della numerazione, indicativa delle edizioni, va a costituire il gruppo di edizioni di una singola legge (ad es. 1574.01.01, 02, 03 etc.). Fanno parte di questo gruppo, dunque, tutte le edizioni di un bando. Questi gruppi possono essere di varia consistenza: si va da una sola edizione, in molti casi, a gruppi con 7 o 8 edizioni che coprono due secoli²².

3. LE EDIZIONI DI UNA LEGGE

Come criterio generale sono state considerate edizioni di una stessa legge quelle che ad un esame puntuale del testo hanno rivelato una completa identità. Questo criterio è stato rispettato anche nel caso in cui due edizioni abbiano titolo diverso²³: un esempio interessante è dato dalla *Legge di sua eccellenza illustrissima del modo di punire i malefici gravi nel suo dominio. Pubblicata il dì 2 [ma 9] febbraio 1542*²⁴ (1543 secondo lo stile comune), che diventa, nelle edizioni successive alla morte di Cosimo I, la *Legge sopra gli stupri, violentie, incesti, sacrileggi, coiti nefarii, assassinamenti, et furti*. Con questa legge Cosimo I dispone che i malefici gravi siano puniti con la stessa pena in tutto il dominio e che i tribunali del dominio applichino la legge fiorentina, inve-

²² Cfr. ad es. 1542.02 (6 edizioni), 1545.03 (7 edizioni), 1549.03 (4 edizioni), 1549.09 (9 edizioni), 1574.17 (7 edizioni), 1581.09 (6 edizioni), 1582.05 (8 edizioni).

²³ Cfr. ad es. 1543.01.01 e 02, 1545.03.01 e 03, 1545.05.01 e 02, 1547.04.01 e 02, 1548.05.01 e 02, 1556.02.01 e 03, 1556.10.01 e 05, 1557.05.01 e 03, 1561.01.01 e 02, 1561.03.01 e 02, 1563.10.01 e 02, 1564.01-03, 1572.20.01 e 02, 1577.05.01 e 02, 1679.03.01 e 02; 1707.08.01 e 02; 1718.06.01 e 02.

²⁴ Cfr. 1543.02.01-04.

ce degli statuti locali. La legge rientrava nel quadro della politica di unificazione dello stato voluta da Cosimo I; dopo la sua morte, ad unificazione avvenuta, nel titolo scompare il riferimento al “modo di punire” e al “dominio”. Similmente il *Bando dello illustriss. Et excel. S. duca di Fiorenza, et di Siena. Pubblicato il dì 31 d'ottobre MDLIX*, stampato nel 1559 insieme con i *Capitoli tratti dalla nuova riforma. Fatta per ordine di S. excel. Illustriss dalli spettabili Riformatori della gabella della macine, et della carne, questo dì 14 di settembre 1559*²⁵, è stampato poi in edizione autonoma nel 1575-77 con il titolo *Bando che li beccai pizzicagnoli et altri sieno obligati scrivere sul libro le carne che vendono per insalare, e tener conto delle pelle delle bestie minute. Pubblicato il dì VIII di novembre MDLVIII*²⁶. Si noti che in quest'ultimo caso anche la data è diversa. Si veda anche il *Bando de' signori Otto di balia sopra le potentie della città di Firenze* del 18 giugno 1577, che in un'altra edizione è intitolato *Ordini da osservarsi dalle potentie create nella città di Fiorenza, sopra il festeggiare*²⁷. Così il *Nuovo bando sopra le bandite delle caccie dalla Porta al Prato sino alla Porta a San Friano. Pubblicato il dì 29 di novembre 1572*²⁸ è stato considerato un'altra edizione del bando intitolato *Bando del serenissimo gran duca di Toscana, et del ser. principe reggente sopra il cacciare, et uccellare nella nuova bandita fuori della Porta al Prato. Pubblicato il dì 29 di novembre 1572*²⁹, poiché il testo è identico e il cancelliere è lo stesso; Bertoli invece le considera due leggi diverse³⁰. È da segnalare anche il caso della *Rinnovazione del bando delle pezze e reali, che non sono di peso, per la città di Pisa, e Livorno, e loro capitannati, pubblicato nel Supremo Magistrato il dì primo marzo 1661* (1662 secondo lo stile comune), stampata nel 1717³¹: nonostante la presenza del termine “rinnovazione”, è stata considerata una edizione del bando del 1° marzo 1661/62, poiché il testo è perfettamente identico e anche il cancelliere che sottoscrive è lo stesso. Similmente il *Bando degl'archibusi a ruota grandi, pubblicato il dì 20 di settembre 1588: con la dichiarazione della misura dell'archibusetti a ruota et a fuoco di minor misura, pubblicata in Fiorenza sotto dì 7 di febbraio 1570* (1571 secondo lo stile comune), stampato nel 1616, nonostante

²⁵ Cfr. 1559.07.03.

²⁶ Cfr. 1559.08.01.

²⁷ Cfr. 1577.05.01 e 02.

²⁸ Cfr. 1572.20.02.

²⁹ Cfr. 1572.20.01.

³⁰ Cfr. G. BERTOLI, *op. cit.*, 334.1 e 335.1.

³¹ Cfr. 1662.04.02.

la data nel titolo (20 settembre 1588) è stato considerato un'altra edizione del *Bando degl'archibusi a ruota grandi pubblicato il dì 9 di marzo 1550*³² (1551 secondo lo stile comune), perché il testo è perfettamente identico a quello. Il bando del 20 settembre 1588 non è stato trovato nelle raccolte dell'Archivio, e per quello è stata dunque fatta una scheda “vuota” di rinvio (cioè costituita solo da data di emanazione, titolo e note). Ancora il *Bando sopra le monete fiorentine tose. Pubblicato il dì 6 di luglio 1569. Ribandito adì 18 marzo 1614* (1615 secondo lo stile comune), stampato nel 1615, nonostante l'indicazione del titolo è stato considerato un'altra edizione del bando del 6 luglio 1569³³, poiché il testo è uguale a quello, e diverso invece dal *Bando delle monete tose rinnovato questo dì 18 di marzo 1614*³⁴ (1615 secondo lo stile comune).

Vi sono molti altri casi in cui la differenza tra le varie edizioni di un bando è costituita da una sola parola del titolo: particolarmente curioso è l'esempio dato dal *Compendio di più, e diverse leggi pubblicate fino al presente giorno per l'estirpazione di banditi, assassini di strada, homicidarij, et altri delinquenti con loro dichiarazioni, et aggiunte. Pubblicato il dì 31 ottobre 1637*³⁵. “Estirpazione” della prima edizione del 1637 diviene, in due successive edizioni con falsa data (una probabilmente del 1643, l'altra probabilmente del 1690) che copiano il frontespizio del 1637, “estruzione”, probabile variante di “estrusione”, non attestata però dai vocabolari in questo significato, e in un'altra edizione del 1678 “destruzione”. Inoltre in quest'ultima edizione manca la parola “homicidarij”. È da notare che nei testi troviamo sempre il termine “estirpazione”.

Un caso diverso si presenta quando, tra le edizioni, una o più di una sono senza titolo: si veda ad esempio gli *Ordini sopra gli osti, albergatori e grecaioli* del 2 gennaio 1645/46³⁶. Su quattro edizioni, tutte in foglio volante, le prime due (1645/46 e 1664) non hanno titolo. Nel caso del *Bando sopra il commercio del vino* del 18 luglio 1716, stampato in due edizioni entrambe del 1716³⁷, poiché una delle due edizioni manca sia del titolo sia della

³² Cfr. 1551.05.03.

³³ Cfr. 1569.09.03.

³⁴ Cfr. 1615.04.01.

³⁵ Cfr. 1637.14.01-04.

³⁶ Cfr. 1646.01.01-04.

³⁷ Cfr. 1716.13.01 e 02.

dichiarazione del banditore, da cui è ricostruita la data di emanazione, è stato possibile attribuirle soltanto in seguito al confronto del testo.

Anche una edizione che registri un sottoscrittore diverso da quello delle altre è stata considerata facente parte dello stesso gruppo di edizioni di una legge³⁸: talvolta chi ne ordina la riedizione non si limita a farla ristampare pari pari dalle edizioni precedenti, ma sostituisce il suo nome a quello dell'originario sottoscrittore. Alcune leggi presentano un caso particolare a questo riguardo³⁹: in Archivio manca la prima edizione, e il sottoscrittore delle successive, in seguito a ricerche in Archivio, risulta essere cancelliere in epoca posteriore e non negli anni corrispondenti alla data di emanazione. Ma in base al criterio che abbiamo seguito, anche queste successive edizioni sono state ricondotte alla data di emanazione presente nel frontespizio. I già citati *Ordini sopra gli osti, albergatori e grecaioli* del 2 gennaio 1645/46⁴⁰ prospettano un caso particolarmente interessante: la seconda edizione, del 1664, ha un sottoscrittore (Giuseppe Lapi) diverso da quello della prima (Vincenzo Magnani). Giuseppe Lapi era stato eletto cancelliere degli Ufficiali d'abbondanza il 16 giugno 1662 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4322, p. 369) e lo rimarrà fino al giorno della morte, il 31 luglio 1665 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4323, p. 97), quando sarà sostituito da Francesco Vieni. Ma la cosa curiosa è che nelle due edizioni successive, stampate da Pietro Antonio Brigonci in via del Garbo probabilmente nel 1701 e nel 1703, il sottoscrittore è ancora Vincenzo Magnani. Evidentemente in questo caso le riedizioni sono state stampate prendendo come base la prima edizione.

Sono state considerate facenti parte del gruppo di edizioni di una legge anche quelle edizioni che, insieme al bando principale, pubblicano altre leggi collegate a quello, sia precedenti sia successive: aggiunte, modifiche o anche altri bandi sullo stesso argomento⁴¹. Se queste leggi hanno poi una edizione autonoma, nelle note di questa è segnalato che sono

³⁸ Cfr. ad es. 1574.20.05, 1590.12.02, 1591.28.02, 03 e 05; 1602.04.04, 1646.01.01-04, 1650.08.02 e 03, 1657.09.02, 1672.06.01 e 02, 1722.10.01-03, 1724.08.02.

³⁹ Cfr. 1581.22.01 e 02, 1620.09.01, 1620.10.01, 1622.05.01, 1650.05.01. In questi ultimi due casi la prima edizione esiste in BNCF, con diverso sottoscrittore: cfr. G. BERTOLI, *Appendice* alla pagina *web* sopra citata, 797.1 e 1003.1.

⁴⁰ Cfr. 1646.01.01-04.

⁴¹ Cfr. ad es. 1549.03.01-04, 1549.10.05 e 06, 1576.12.03, 1577.11.01, 1579.02.03 e 04.

state pubblicate anche insieme ad un altro bando, di cui sono specificati gli estremi. Se invece non hanno edizione autonoma (almeno nelle raccolte dell'Archivio), sono state fatte schede di rinvio cosiddette “vuote”.

Al contrario ci sono dei casi in cui due leggi sono state considerate diverse, e quindi hanno due numeri di *record* diversi, pur avendo lo stesso titolo e la stessa data di emanazione (anno e mese, talvolta senza giorno): ne sono un esempio interessante i bandi riguardanti l'obbligo di dare le “portate”⁴² di grano e biada⁴³. Pubblicati nell'agosto, cioè dopo il raccolto, presentano talvolta due diverse versioni, una molto più corta dell'altra, in quanto coincidono solo i primi tre paragrafi: la versione più lunga contiene altre disposizioni che riguardano gli obblighi dei rettori circa la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni delle portate in un libro apposito.

Bisogna però dire che la legislazione riguardante grano e biade, avvenute per oggetto non solo le “portate”, ma anche l'incetta, la “estrazione”⁴⁴ e lo “sgombero”⁴⁵, talvolta ha presentato problemi per l'attribuzione della data di emanazione. Spesso la data è lasciata in bianco, per poter così riutilizzare anche negli anni successivi il bando stampato, aggiungendovi la data a mano. Questo è abbastanza frequente soprattutto nella seconda metà del XVI secolo: in quegli anni le carestie affliggevano il granducato (ma anche l'Europa) e spingevano a provvedimenti per risolvere la mancanza di generi alimentari. Anche durante il lungo regno di Cosimo III le leggi riguardanti l'estrazione, la portata e l'incetta di grano e biade furono non solo frequenti ma forse ancora più restrittive di quelle dei suoi predecessori, ma non hanno presentato alcun problema per l'attribuzione della data di emanazione. Una eccezione alla legislazione restrittiva di Cosimo III, derivante dalla costante crisi annonaria di quegli anni, è attestata dal *Bando che dà facoltà di incettare in tutti i luoghi dello stato di S.A.S.* dell'8 agosto 1687⁴⁶, emanato in seguito all'abbondante raccolto di grano

⁴² Portata: dichiarazione riguardante la quantità del raccolto annuo di un fondo agricolo.

⁴³ Cfr. 1581.20.01 e 21.01, 1587.04.01 e 05.01, 1591.18.01 e 19.01. Si veda anche 1578.13.01 e 1578.21.01.

⁴⁴ Estrazione: l'atto del portare fuori dallo stato, quindi esportazione.

⁴⁵ Sgombero: obbligo di portare i raccolti in luoghi stabiliti, sotto il controllo di rappresentanti del governo, per evitarne l'esportazione soprattutto in tempo di carestie.

⁴⁶ Cfr. 1687.11.01.

di quell'anno. Purtroppo la libertà di incetta viene revocata poco dopo con il *Bando per il quale si revoca la facoltà di poter incettare grani nelli stati di S.A.S.* del 4 gennaio 1688/89⁴⁷.

Per quanto riguarda poi la magistratura che emana le leggi sui cereali, durante il '500 c'è una alternanza ancora non chiarita tra Conservatori di leggi e Ufficiali d'abbondanza. Questo è ben esemplificato da una annotazione manoscritta posta alla fine di un esemplare⁴⁸ della *Legge, et bando del serenissimo gran duca di Toscana. Sopra l'estrattione de' grani, biade, et altre grasse del suo ducale stato. Pubblicato il dì 28 di giugno 1578*⁴⁹, emanato dai Conservatori di leggi, annotazione che ci informa come: "Questa stessa legge fu fatta da SS.ri Off.li di abbondanza et pubblicata per Gio. Maria Carli banditore in Firenze il dì 7 di lugo 1578". La magistratura degli Ufficiali d'abbondanza era preposta all'approvvigionamento dei viveri in tutto il granducato, ma dai dati ricavati dai bandi sembrerebbe che dal 1569 al 1579 sia stata sostituita, per quel che riguarda le leggi contro l'esportazione illegale di grano e grasse, dai Conservatori di leggi, la magistratura che aveva tra i suoi compiti la cognizione sia nelle cause dei poveri, sia contro i pubblici ufficiali che avessero compiuto reati, sia nelle violazioni di leggi contro l'usura, i contratti illeciti e il taglio dei boschi.

Un altro caso interessante è costituito da due bandi⁵⁰ che, pur avendo lo stesso titolo (*Bando sopra il nuovo appalto del peso, e misure delle mercanzie sottoposte all'Arte de' linaioli*), la stessa data di emanazione (22 dicembre 1661) e le stesse note tipografiche ("In Firenze, nella Stamperia di S.A.S. alla Condotta, 1662"), ad una attenta lettura si rivelano diversi: mentre il primo è emanato dai Provveditori e Maestri di Dogana e sottoscritto da Marco Antonio Ristorelli, il secondo è emanato dai Consoli dell'Arte dei linaioli e sottoscritto da Pier Francesco Franceschini. Poiché la materia della legge riguardava sia la Dogana che l'Arte dei linaioli, furono fatti due bandi diversi. Altro esempio di due bandi con lo stesso titolo ma emanati da magistrature diverse, e in questo caso anche con data diversa, è quello del *Bando per il lago di Castiglion della Pescaia*, che è emanato il 22 ottobre

⁴⁷ Cfr. 1689.01.01.

⁴⁸ Cfr. ASF, *Leggis.I* 46/II.83.

⁴⁹ Cfr. 1578.12.01.

⁵⁰ Cfr. 1661.10.01 e 1661.11.01.

1695⁵¹ dai Deputati sopra lo Scrittoio delle possessioni di S.A.S. (e stampato a Firenze), e il 10 novembre 1695⁵² dal Governatore di Siena Francesco Maria dei Medici e dall'Auditore fiscale (perché destinato a Siena e stampato a Siena): il testo è simile, con qualche differenza. Questo è anche il caso del *Bando che in alcuni luoghi destinati per le razze de' cavalli di S.A.S. non si possa tagliare, né introdurre altri bestiami a pascolare*, senza data di emanazione ma stampato nel 1692⁵³, emanato dal Consiglio e Pratica segreta sopra il governo di Pistoia e concernente luoghi situati nella montagna di Pistoia: il 16 luglio 1692 gli Otto di guardia e balia emettono un bando simile ma senza titolo, che viene stampato nello stesso anno e presso lo stesso stampatore del precedente⁵⁴.

Un caso da segnalare per la sua unicità all'interno delle raccolte è quello di una legge che viene dichiarata nulla da un provvedimento successivo perché l'autorità emanante non è quella competente. Si vedano le *Provisioni. Fermate da molto magnifici S. Luogotenente, et Consiglieri dell'illustriss. et eccel. S. il S. principe di Fiorenza, et Siena N.S. il dì X d'ottobre 1567 concernenti le cause, e casi, ne i quali non è lecito supplicare a S.E.I. e supplicandosi, proporre, e informare: et il modo, e forma da tenersi, e osservarsi nel far l'inventarii, per quel che concerne l'interesse del Fisco*⁵⁵, che annullano e sostituiscono quelle emanate il 26 agosto 1567 con il titolo *Provisioni, fatte dal S. Auditor e fiscale M. Aurelio Manni. Per commissione del serenissimo prencipe di Firenze, e Siena, nostro signore, concernenti le cause, e casi, ne i quali non è lecito supplicare a S. Altezza, e supplicandosi, proporre, e informare, et il modo, e forma da tenersi, e osservarsi nel fare l'inventari, per quel che concerne l'interesse del Fisco*⁵⁶, perché “fatte dal S. Auditor e fiscale M. Aurelio Manni” invece che “per il modo autentico, et consueto de sua Luogotenente, et Consiglieri”. Il testo emanato in ottobre è perfettamente identico a quello dell'agosto, se non per l'*incipit* che contiene la dichiarazione di nullità delle precedenti provisioni, e la diversa autorità emanante.

⁵¹ Cfr. 1695.13.01.

⁵² Cfr. 1695.14.01.

⁵³ Cfr. 1692.27.01.

⁵⁴ Cfr. 1692.13.01.

⁵⁵ Cfr. 1567.13.01.

⁵⁶ Cfr. 1567.11.01.

A proposito delle successive edizioni di una legge, è interessante notare che in alcuni casi una legge è ristampata dopo diversi anni dalla data di emanazione, anche se nel frattempo sono state emanate nuove leggi sull'argomento. Si veda, ad esempio, il *Bando sopra l'estrazione de' grani, biade, e grasce di tutto lo stato, dell'anno 1628*⁵⁷, emanato il 13 agosto 1628; questa versione del bando è ristampata nel 1677, anche se una nuova legge su questo argomento era stata emanata sia il 30 agosto 1629⁵⁸ che il 9 agosto 1636⁵⁹. È probabile che la nuova edizione del 1677 annullasse automaticamente le due leggi emanate negli anni precedenti.

4. LA DATA DI EMANAZIONE

I documenti sono ordinati in base alla data di emanazione, che è ricavata:

1) dal titolo: è frequente il caso in cui è specificato quando il bando è stato emanato. Diversi sono i verbi usati a questo scopo: “fare”, “fermare”, “passare”, “ottenere”, “stabilire”. Talvolta la data in cui una legge è stata emanata coincide con quella in cui è “pubblicata” o “bandita”, cioè resa nota al pubblico, ma non sempre questo avviene: in presenza di una doppia datazione, è stata assunta come data di emanazione quella in cui la legge è approvata. Solo nel caso in cui questa data non ci sia, ma sia invece presente solo la data in cui è “pubblicata” o “bandita”, viene allora recepita quest'ultima come data di emanazione. Talvolta non c'è nessuna data nel frontespizio, ma in fondo al bando c'è la dichiarazione con cui il banditore attesta di averlo bandito: “Bandito per me ... questo dì ...”. In tal caso questa data è stata ritenuta valida come data di emanazione;

2) dal testo: quando la data è ricostruita da elementi interni al testo (ad es. quando troviamo scritto “in seguito a benigno rescritto del ...”, oppure quando è citata una legge) che servono come elementi *ante quem* o *post quem*, la data di emanazione è seguita dalla specificazione “ante” o “post”, e nelle note è spiegato in base a quali elementi la data è stata ricostruita⁶⁰.

⁵⁷ Cfr. 1628.11.01: in ASF c'è solo la ristampa del 1677, ma in BNCF c'è la prima edizione (cfr. G. BERTOLI, *Appendice*, cit., 848.1).

⁵⁸ Cfr. 1629.14.01.

⁵⁹ Cfr. 1636.14.01.

⁶⁰ Cfr. ad es. 1545.07.01, 1550.07.01, 1552.15.01, 1553.03.01, 1558.02.01, 1583.16.01, 1588.19.01, 1592.04.01, 1673.20.01, 1690.04.01.

Talvolta la data è citata nel testo di un altro provvedimento: si veda ad es. l'*Ordine per l'introduzione delle bestie da macello nella città di Prato per la Porta Pistoiese*⁶¹, stampato nel 1702 senza data di emanazione. Questa è stata rintracciata nel testo dell'*Ordine per l'introduzione delle bestie da macello nella città di Prato* del 1705⁶², che stabilisce la sospensione dell'osservanza del "bando pubblicato il dì 14 agosto 1702 imponente il doversi fare il mercato delle bestie da macello fuori della Porta Pistoiese di detta città".

Qualora non vi siano elementi di datazione interni, ma sia citato il cancelliere che sottoscrive l'atto o una persona nel corpo del testo, abbiamo cercato di collocare nel tempo questi personaggi mediante ricerche in Archivio. Per i cancellieri ci è stato particolarmente utile il fondo del Magistrato Supremo, che nelle filze contrassegnate "Deliberazioni Pubbliche" registra giornalmente tutte le cariche pubbliche assegnate. Anche in questo caso la data di emanazione presunta è seguita dalla dicitura "ante" o "post"⁶³. Talvolta la data attribuita è puramente indicativa: si veda ad esempio la *Rinnovazione del bando del 26 novembre 1615 che vieta di introdurre carne morta*⁶⁴, emanata dagli Ufficiali di grascia e sottoscritta da Giovanni Battista Angeloni. Questi è eletto cancelliere degli Ufficiali di grascia il 20 aprile 1655 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4322, p. 158) e lo rimane fino alla morte, il 13 aprile 1683 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4325, p. 96). Quindi la data di emanazione attribuita al bando (post 20 aprile 1655) è in questo caso in qualche modo "convenzionale", perché è chiaro che il bando potrebbe essere stato emanato in qualsiasi data tra il 20 aprile 1655 e il 13 aprile 1683. In altri casi questo spazio di tempo è più limitato: si veda ad esempio il *Bando della gabella delle farine. Concernente la rinovazione de bandi sin qui publicati, e nuovo ordine di conservare li riscontri delle polize del macinato per mostrarli sempre fossero ricerchi*, attribuito ad una data successiva al 31 agosto 1632⁶⁵, perché in quella data Antonio Maria Franceschini è eletto cancelliere dell'Ufficio della gabella della farina e carne (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4320, p. 124). Egli sarà sostituito da

⁶¹ Cfr. 1702.15.01.

⁶² Cfr. 1705.12.01.

⁶³ Cfr. ad es. 1550.07.01, 1550.08.01, 1588.15.01, 1591.05.01, 1602.06.01.

⁶⁴ Cfr. 1655.03.01.

⁶⁵ Cfr. 1632.13.01.

Tommaso Cordelli il 24 ottobre 1634 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4320, p. 176), quindi il periodo di tempo in cui il bando può essere stato emanato va dal 31 agosto 1632 al 24 ottobre 1634.

Talvolta invece la ricerca in Archivio ci ha permesso di determinare con maggior precisione la data di emanazione⁶⁶: si veda ad esempio il *Bando della gabella della farina, concernente l'obbligo del farsi rendere subito è riscontri delle polize del macinato da mugnai, et di conservarli per renderne conto. Rinnovato, e pubblicato questo dì [] di [] 1623*⁶⁷. Il magistrato emanante è il Provveditore della gabella della farina e carne, Giovanni Altoviti: sappiamo che egli è nominato Provveditore il 30 giugno 1623 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4310, c. 126r), quindi il bando è emanato tra il 30 giugno e il 25 marzo 1624 (inizio del nuovo anno secondo lo stile fiorentino). Similmente il *Bando sopra alcuni particolari riguardanti le strade pubbliche*, senza data di emanazione ma stampato nel 1675⁶⁸, è sottoscritto da Carlo Nardi, eletto cancelliere degli Ufficiali dei fiumi il 17 settembre 1675 (cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4324, c. 90r), e pertanto il bando è certamente emanato tra il 17 settembre e il 25 marzo 1676.

Un caso fortunato è quello del *Bando per conto dei bestiami e mercatanti*, senza alcuna data, di cui è stato rintracciato il testo manoscritto (cfr. ASF, *Ufficiali poi Magistrato della grascia* 156, fasc. 13), che contiene la dichiarazione del banditore datata 20 agosto 1549⁶⁹.

Quando non c'è nessuna data stampata, ma c'è in una annotazione manoscritta, abbiamo considerata quest'ultima valida per l'emanazione. Se invece la data a stampa è corretta a mano, abbiamo considerata valida la data stampata, fatta eccezione per i casi in cui abbiamo accertato con sicurezza che è un errore di stampa.

Quando il bando ha solo la data di edizione, e non è stato possibile ricostruire la data di emanazione, viene assunta come probabile data di emanazione, seguita da un punto interrogativo, quella di edizione.

Ma vi sono dei casi in cui, nonostante tutte le ricerche fatte, non è stato possibile attribuire al documento una data di emanazione: 4 di que-

⁶⁶ Cfr. ad es. 1623.06.01, 1628.16.01, 1628.17.01, 1630.44.01, 1630.45.01, 1630.46.01, 1632.14.01, 1658.04.01.

⁶⁷ Cfr. 1623.05.01.

⁶⁸ Cfr. 1675.10.01.

⁶⁹ Cfr. 1549.07.01.

sti documenti non sono però successivi al XVI secolo, e quindi sono stati inseriti dopo i documenti del 1599 e prima di quelli del 1600, ed è stato dato loro come numero di record 15xx.01 etc. Per 8 documenti invece non è stato identificato neppure il secolo di appartenenza, e quindi sono stati inseriti dopo il 1737 ed hanno come numero di record sa.01 etc.

Per i bandi emanati in quei mesi in cui la datazione in stile fiorentino diverge da quella in stile comune (1° gennaio - 25 marzo), nella data di emanazione abbiamo registrato i due anni, separati da una barra (es. 1575/76).

5. LA DATA DI EDIZIONE

Lo stesso criterio è stato seguito anche per la data di edizione: nel caso di un bando emanato nel periodo dell'anno in cui lo stile fiorentino si differenzia dallo stile comune, e stampato, secondo il frontespizio, in quell'anno, abbiamo integrato l'anno riportato dal frontespizio con l'anno secondo lo stile comune (es. 1542/43).

L'anno di edizione è seguito da un punto interrogativo quando è ricostruito in base ad elementi interni al testo, oppure desunti dal tipo di stampa e dallo stampatore. Quando non c'è data di edizione, ma è possibile ricostruire almeno il secolo, questo è memorizzato in un campo a parte.

Per la ricostruzione dell'anno di edizione ci è stato particolarmente utile il lavoro di Gustavo Bertoli sulle raccolte conservate nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Abbiamo tenuto presenti le ricostruzioni dell'anno di edizione proposte da Bertoli, sia quando la data non c'è, sia quando c'è ma Bertoli ne propone un'altra. Talvolta infatti l'anno di edizione sul frontespizio è in realtà una falsa data e il nome dello stampatore è anch'esso falso: in seguito ad un esame accurato dei caratteri di stampa e dello stemma sul frontespizio, quella edizione risulta stampata in epoca successiva da un altro stampatore. In diversi casi, di una stessa legge le raccolte dell'Archivio conservano sia l'edizione originaria, sia l'edizione successiva, simile ma non uguale⁷⁰: ponendole a confronto vengono in evi-

⁷⁰ Cfr. 1545.03.05 e 06, 1546.07.02, 1547.09.02, 1548.05.03 e 06, 1549.01.04 e 05, 1551.06.05, 1552.02.03 e 06, 1553.02.04 e 06, 1557.03.02 e 03, 1558.02.05, 1561.04.01, 1561.08.04 e 07, 1561.15.01 e 02, 1562.22.01-03, 1568.06.02 e 03, 1568.16.02, 1569.06.02 e 03, 1571.09.03, 1581.07.01 e 03, 1588.12.03 e 04, 1590.17.01 e 02, 1591.03.05, 1591.13.02 e

denza le differenze in base alle quali ci è possibile dire che una delle due è una falsa edizione. In tal caso abbiamo registrato come data di stampa quella presunta, seguita da un punto interrogativo. Inoltre nei riferimenti, sia dell'edizione originaria sia di quella falsa, è presente una icona che permette di visualizzare l'immagine dei frontespizi (o dell'intero foglio, se è un foglio volante), in modo da poterli mettere a confronto. Si veda, ad es., la *Deliberatione dell'illustrissimo, et eccellentissimo sig. il sig. duca di Firenze, fatta adì primo di giugno MDLVII in favore de' lotti publicati più fa nella città di Firenze. Nuovamente ristampata*⁷¹: delle due edizioni datate 1572, una è stampata in realtà da Giovanni Filippo Cecchi intorno al 1697. La *Legge della segnatura et rescritti di sua excell. illustrissima. Publicata nel magnifico Consiglio de 48 il dì 30 di dicembre 1562*⁷² ha tre edizioni stampate da Giunti nel 1563, ma soltanto una di queste è realmente del 1563: le altre due sono una successiva al 1563 e l'altra degli anni 1570-71, anche se lo stampatore è sempre Giunti.

Esempio eccezionale di false edizioni è quello del *Bando et ordine da tenersi, et osservarsi per chi vende et contratta porci nello stato di Fiorenza dal dì primo di settembre fino al primo di Quaresima pertinente alla gabella della carne*, del 21 novembre 1591⁷³: su 8 edizioni ben sei sono false edizioni e, anche se sembrano stampate nel 1591 come la prima, sono stampate in realtà nel 1620 circa, nel 1630-70, nel 1654, nel 1680-90, nel 1690 e nel 1701. Solo il 21 ottobre 1728 il bando ha una nuova emanazione, anche se con lo stesso titolo⁷⁴. Si veda anche, per un caso simile, la *Rinnovazione del bando*,

03, 1591.28.01-08, 1592.03.03, 1594.01.01 e 02, 1596.07.03, 1597.07.05 e 06, 1599.05.01 e 02, 1604.11.02 e 03, 1607.02.01 e 03, 1609.04.01, 1614.01.01 e 02, 1619.22.03 e 04, 1620.07.01 e 02, 1620.09.01 e 02, 1620.10.02, 1621.11.03 e 04, 1622.14.01 e 02, 1629.08.01 e 02, 1629.16.02-03-05, 1631.31.02, 1633.02.02, 1634.06.01-04, 1636.12.02 e 03, 1637.14.01-02-04, 1639.01.01 e 02, 1644.03.01 e 02, 1645.05.01 e 03, 1646.09.01 e 02, 1646.15.01-03, 1646.19.01 e 02, 1648.06.01, 1649.12.01 e 02, 1649.18.01 e 02, 1650.17.02, 1654.10.01 e 02, 1659.06.01 e 03, 1662.07.02, 1665.17.01 e 02, 1667.04.02, 1668.10.01-04, 1669.03.01 e 02, 1671.16.01 e 02, 1671.21.01 e 03, 1671.38.02, 1672.15.02 e 03, 1676.17.02, 1676.20.02 e 03, 1678.10.01-03, 1681.01.01 e 02, 1681.13.01 e 02, 1681.19.04 e 05, 1686.07.01 e 02, 1688.13.02 e 03, 1692.18.01 e 02, 1693.21.02 e 03, 1698.12.01 e 02, 1700.15.01 e 02, 1710.04.01, 1711.01.01 e 02, 1712.03.02 e 03, 1712.21.01 e 02, 1713.09.01 e 03, 1713.44.01 e 2, 1715.17.02, 1717.06.01 e 02, 1720.38.01.

⁷¹ Cfr. 1557.03.02 e 03.

⁷² Cfr. 1562.22.01-03.

⁷³ Cfr. 1591.28.01-08.

⁷⁴ Cfr. 1728.24.01.

e proibizione di non si poter condurre nelli stati di S.A.S. allumi di rocco, eccetto che dall'Arte della lana di Firenze, del 3 giugno 1634⁷⁵: le 4 edizioni hanno tutte come data di stampa il 1634, ma solo nel primo caso è la data reale, le altre edizioni sono stampate in realtà nel 1681-82, nel 1693 e nel 1699-1703. La *Nuova provvisione, e riforma della legge de' 27 settembre 1627 al cap. de' cavallari, e messi, e sopra il modo dell'eseguire per i debiti privati, e pubblici, e sopra la tariffa, e mercede de cavallari, messi, et esecutori ...* del 6 giugno 1668⁷⁶ presenta, accanto ad una seconda edizione stampata da Vincenzo Vangelisti e Piero Matini nel 1673, altre due edizioni (Vincenzo Vangelisti 1676 e Piero Matini 1668) che ad un attento esame risultano essere state stampate più probabilmente dai rispettivi stampatori, ma entrambe intorno al 1690.

In altri casi, invece, in Archivio esiste soltanto la falsa edizione, ma non l'edizione originaria⁷⁷. Si segnalano, inoltre, due casi in cui l'Archivio conserva soltanto la falsa edizione di una legge, mentre la Biblioteca Nazionale possiede l'edizione originaria⁷⁸, e un altro caso in cui accade il contrario⁷⁹.

A proposito di edizioni con falsa data e falso stampatore si possono fare delle considerazioni in linea generale. Si rileva che, su un totale di 94 casi accertati, 9 sono stampati nel '500, 21 nel '700, e ben 66 nel '600. Di questi ultimi, 8 sono edizioni della prima metà del secolo, mentre 14 sono degli anni tra il 1650 e il 1680, ma ben 44 sono stampati tra il 1680 e il 1699. Su queste 44 edizioni 21, cioè quasi la metà, sono stampate da Giovanni Filippo Cecchi, 12 da Ippolito Navesi o dai suoi eredi, 4 da Francesco Onofri o dai suoi eredi, e 6 da Vincenzo Vangelisti e Piero Matini. Questi ultimi due, poi, stampano false edizioni anche separatamente (4 Piero Matini e 1 Vincenzo Vangelisti).

L'anno di stampa, dunque, identifica e distingue ogni edizione di una stessa legge, insieme allo stampatore. Ma due diverse edizioni di una stessa legge possono essere state pubblicate nello stesso anno presso lo stes-

⁷⁵ Cfr. 1634.06.01-04.

⁷⁶ Cfr. 1668.10.01-04.

⁷⁷ Cfr. 1591.03.05, 1592.03.03, 1609.04.01, 1620.09.01 e 02, 1620.10.01, 1631.32.02, 1633.02.02, 1650.17.02, 1660.02.01, 1662.07.02, 1667.04.02.

⁷⁸ Cfr. 1564.11.01 e 1629.07.02.

⁷⁹ Cfr. 1568.06.01.

so stampatore⁸⁰. Si veda ad es. la *Deliberatione delli molto magnifici sig. Luogotenente et Consiglieri del serenissimo gran duca di Toscana. Fatta il dì 26 di gennaio MDLXIX* [1570 secondo lo stile comune] *attenente alli notari della città, et dominio di S. Altezza*⁸¹, di cui esistono due diverse edizioni stampate nella Stamperia Ducale nel 1569/70, e il *Decreto fatto d'ordine del serenissimo gran duca di Toscana N.S. et per partito delli molto magnifici, et clarissimi signori Luogotenente, et Consiglieri della Repub. Fiorentina; il dì XI di febbraio MDLXXXII* [1583 secondo lo stile comune] *sopra li pagamenti delle gabelle de' contratti per li capi di che in quello*⁸², di cui esistono due diverse edizioni, stampate entrambe da Giorgio Marescotti nel 1583. Anche in questi casi nei riferimenti delle due edizioni è presente una icona che permette di visualizzare l'immagine dei frontespizi (o dell'intero foglio, se è un foglio volante), in modo da poterli mettere a confronto.

Probabilmente, esaurita una prima edizione di una legge in pochi mesi, lo stesso stampatore ne dà alle stampe un'altra edizione, in cui il testo ha una diversa impaginazione e il frontespizio è diverso da quello della prima edizione. A questo proposito bisogna ricordare che il privilegio di stampa concesso ad uno stampatore costituiva una esclusiva a suo favore, ma talvolta era molto limitato nel tempo. Il divieto ad ogni altro stampatore di stampare una legge può avere una durata variabile nel tempo a seconda dei casi: in base alla clausola che talvolta è stampata in fondo all'edizione di una legge, l'esclusiva può essere di un solo mese⁸³, ma può arrivare anche a un anno⁸⁴. In alcuni casi non è specificato il limite di tempo⁸⁵. Tutto questo fino al 3 dicembre 1643, quando, dopo aver bandito un concorso pubblico per l'appalto della Stamperia granducale, il privilegio di stampatore granducale fu concesso a Girolamo Signoretti e Pietro Nesti, per 10 anni; e da allora l'appalto fu sempre rimesso

⁸⁰ Cfr. ad es. 1553.03.01 e 02, 1567.01.01 e 02, 1568.06.01 e 02, 1568.09.01 e 02, 1575.14.01 e 02, 1582.05.06 e 07, 1583.04.01 e 02, 1612.02.01 e 02, 1620.03.01 e 02, 1627.06.02 e 03, 1642.01.01 e 02, 1652.24.02 e 03, 1653.03.01 e 02, 1656.08.01 e 02, 1660.08.01 e 02, 1662.08.01 e 02, 1663.14.01 e 02, 1664.02.02 e 03, 1666.08.01 e 02, 1667.05.01 e 02, 1669.03.01 e 02, 1669.08.01 e 02, 1670.04.01 e 02, 1733.04.01 e 02.

⁸¹ Cfr. 1570.04.01 e 02.

⁸² Cfr. 1583.04.01 e 02.

⁸³ Cfr. ad es. 1602.07.01 e 1602.08.01.

⁸⁴ Cfr. ad es. 1620.03.01.

⁸⁵ Cfr. ad es. 1619.22.01.

a concorso. Per una trattazione più completa di questo argomento si veda più avanti *La stampa di leggi a Firenze in epoca medicea*, di G. Bertoli e L. Papini.

Un caso particolare ce lo presenta un esempio di “coedizione”, in cui gli esemplari sono riconducibili ad un’unica edizione, anche se presentano note tipografiche diverse: in un caso “ad istanza de’ Landini”, nell’altro “per Zanobi Pignoni e comp.”. Si tratta del *Bando, e prohibitione a non descritti o privilegiati del portare arme. Pubblicato il dì 25 di febbraio 1588* [1589 secondo lo stile comune] *insieme con la legge, che li padri restino obligati per li figliuoli fatta l’anno 1599 a dì 30 di marzo*⁸⁶. Ma ciò si spiega sapendo che in quegli anni (siamo nel 1615) i Landini erano gli editori che commissionavano la stampa al Pignoni, tipografo stampatore.

6. FASCICOLO E FOGLIO VOLANTE

Di uno stesso bando talvolta sono conservati due tipi di edizione, dello stesso anno e dello stesso stampatore, ma con due diverse destinazioni⁸⁷: una edizione in forma di fascicolo, destinata ad essere conservata negli archivi delle magistrature interessate e degli uffici periferici a cui i bandi sono destinati, e una in foglio volante, destinata ad essere affissa per le strade, perché la popolazione ne venisse a conoscenza. Per il termine “foglio volante” si veda il *Bando della conferma del privilegio e capitoli per la Stamperia granducale ... ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 11 marzo 1726 ab Inc.*⁸⁸ (1727 secondo lo stile comune), in cui a Giovanni Gaetano Tartini e Santi Franchi viene concesso anche il privilegio di stampare “in volumi” i Motivi della Ruota fiorentina⁸⁹; è vietato invece a tutti stamparli “in fogli volanti”.

I fogli volanti, oltre a quelli di dimensioni standard che erano la stragrande maggioranza, potevano essere anche o piccolissimi⁹⁰ o grandissi-

⁸⁶ Cfr. 1589.04.03.

⁸⁷ Cfr. ad es. 1566.09.01 e 02, 1567.16.01 e 02, 1576.09.01 e 02, 1582.08.01 e 02, 1588.25.01 e 02, 1596.04.01 e 02.

⁸⁸ Cfr. 1727.14.01.

⁸⁹ Il privilegio per la stampa dei Motivi era stato ottenuto per la prima volta da Giovanni Filippo Cecchi per 9 anni a partire dal 26 novembre 1687 e prorogato poi fino al 17 dicembre 1700: cfr. B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze medicea*, in “Archivio Storico Italiano”, 123, 1965, p. 332.

⁹⁰ Cfr. ad es. 1578.19.01, 1630.05.01, 1700.04.01.

mi. Gli esemplari sono talvolta di dimensioni molto ridotte perché sono stati ritagliati⁹¹. Gli esemplari molto grandi sono in genere settecenteschi e riproducono testi anche di 32 pagine⁹². Abbiamo considerato fogli volanti anche altri documenti con caratteristiche e destinazione diverse, come ad esempio le lettere circolari⁹³, che erano inviate agli uffici periferici dello Stato, le fedeli di sanità⁹⁴, necessarie per circolare nello Stato in tempo di epidemie, e le cedole per il pagamento dell'imposizione universale per le spese di sanità⁹⁵. Talvolta un testo è stampato su entrambi i lati del foglio, cioè continua sul secondo lato; ovviamente si tratta di testi che non dovevano essere affissi, quindi in genere lettere circolari o altri documenti destinati agli uffici⁹⁶.

A proposito di fogli volanti bisogna segnalare il fatto che talvolta sono stati riutilizzati per stampare sia altri testi, anche letterari, sia altri bandi. Si veda, ad esempio, l'edizione del 1619 del *Bando che non si tenga cani nelle bandite contenute in esso, senza randello al collo* del 30 giugno 1592⁹⁷: su 8 esemplari, 5 sono stati riutilizzati per stampare, probabilmente nel 1623, il *Bando, e provizione sopra le bandite del Poggio, Cerreto Guidi, e Monte Vetturini. Pubblicato il dì 5 ottobre 1623*⁹⁸. Degli altri 3 solo uno non è stato riutilizzato, mentre gli altri 2 sono stati ristampati sul verso di un testo poetico, edito nel 1618. Nel caso, invece, dell'edizione del 1625 del *Bando circa l'osservanza del terzo capitolo del regolamento delle bande riguardante le appuntature che si fanno ai soldati che non compaiono alle rassegne* del 1625⁹⁹, tutti e 3 gli esemplari sono stati riutilizzati per stampare, probabilmente nel 1675, la *Notificazione della liberazione dal pagamento della decima per tutti i possessori di beni che si trovino nei luoghi del distretto e non passino fra tutte le imposte soldi due*, emanata successivamente al 13 luglio 1675¹⁰⁰. Di quest'ultima sono con-

⁹¹ Cfr. ad es. 1552.08.01, 1579.08.01, 1587.01.01, 1613.08.01.

⁹² Cfr. ad es. 1707.08.01 e 02, 1726.13.01 e 02.

⁹³ Cfr. ad es. 1552.08.01.

⁹⁴ Cfr. ad es. 1630.52.01 e 1630.53.01.

⁹⁵ Cfr. ad es. 1722.18.01.

⁹⁶ Si veda ad es. 1561.08.07, 1606.05.01, 1667.13.01, 1681.25.01, 1730.05.01.

⁹⁷ Cfr. 1592.08.02.

⁹⁸ Cfr. 1623.09.01.

⁹⁹ Cfr. 1625.22.01.

¹⁰⁰ Cfr. 1675.09.01.

servati anche 2 esemplari che sull'altro lato non hanno stampato niente. Anche nel caso dell'edizione del 1675 del *Bando per chi incettasse fieni, etc. et alloggiasse persone, e bestie per prezzo* del 13 marzo 1674/75¹⁰¹, su 4 esemplari solo 2 non hanno niente sull'altro lato. Per stampare gli altri 2, invece, sono stati riutilizzati due fogli volanti contenenti due testi diversi, stampati probabilmente nel 1632: la *Fede rilasciata dai Commissari delle bande, con cui attestano che una persona è descritta nella milizia di soldati di corazzę e ne ha i privilegi*¹⁰² e la *Fede di concessione di privilegi a chi è descritto come armato di corsaletto*¹⁰³, entrambe senza data ma probabilmente del 1632. Anche tutti gli esemplari dell'edizione del 1632 della *Fede rilasciata dai Commissari delle milizie, con cui attestano che una persona è descritta nella milizia degli archibusieri a cavallo*, probabilmente successiva al 22 luglio 1632¹⁰⁴, sono stati riutilizzati per 5 diversi bandi: il *Bando ... sopra il solimato, e precipitato* del 13 agosto 1674, stampato nel 1674¹⁰⁵, il *Bando dell'augumento della gabella della carta, cenci, e carnicci ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 14 agosto 1674*, stampato nel 1674¹⁰⁶, il *Bando dell'augumento della gabella della carta, cenci, e carnicci da pubblicarsi nella città di Colle, ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 14 agosto 1674*, stampato nel 1674¹⁰⁷, il *Bando sopra le calie ottenuto nel Supremo Magistrato il dì XII ottobre MDCLXXIV*, stampato nel 1674¹⁰⁸, e il *Bando de' SS. Uffiziali di grascia della città di Firenze, che non si possa incettar'olio; del tenersi conto dell'esito dell'olio; e del darsi le portate dell'olio* del 14 gennaio 1674/75, stampato nel 1675¹⁰⁹. Anche i 7 esemplari del *Bando della revocazione della bandita dell'Improneta* del 4 dicembre 1642¹¹⁰ sono stampati sul verso di 6 bandi diversi, ma tutti del 1633¹¹¹ ed emanati dagli Ufficiali di sanità a causa della peste. Abbiamo poi un caso in

¹⁰¹ Cfr. 1675.03.01.

¹⁰² Cfr. 1632.25.01.

¹⁰³ Cfr. 1632.26.01.

¹⁰⁴ Cfr. 1632.11.01.

¹⁰⁵ Cfr. 1674.06.01.

¹⁰⁶ Cfr. 1674.07.01.

¹⁰⁷ Cfr. 1674.08.01.

¹⁰⁸ Cfr. 1674.11.01.

¹⁰⁹ Cfr. 1675.02.01.

¹¹⁰ Cfr. 1642.06.01.

¹¹¹ Cfr. 1633.06.01, 1633.08.01, 1633.12.01, 1633.16.01, 1633.18.01, 1633.22.01.

cui su un lato del foglio volante è stampata una lettera circolare¹¹² con cui i Provveditori e Maestri della gabella del sale, vino e macello ordinano di pubblicare il bando stampato sull'altro lato ed avente la stessa data: si tratta del *Bando sopra le vendemmie dell'anno 1597*¹¹³, in cui è stabilito che il giorno di inizio della vendemmia sarà deciso da “consulte pubbliche” in ciascun popolo o comune ed è perciò vietato iniziare a vendemmiare prima. I giorni stabiliti ufficialmente per la vendemmia erano considerati “ferie”, cioè giorni in cui era concessa ai lavoratori la sospensione dei procedimenti per debiti civili. Un caso simile è quello della *Dichiarazione sopra la legge, e proibizione di caccie delli 6 d'agosto 1622 et altro del 27 luglio 1637*¹¹⁴, ma a differenza del caso precedente la lettera circolare stampata sull'altro lato del foglio non ha data e neanche alcun riferimento specifico al bando che ordina di far osservare; si può quindi solo presumere che si riferisca al bando stampato sull'altro lato del foglio. Invece il *Bando del privilegio dello stampatore granducale ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 27 luglio 1677*¹¹⁵ ha (unico caso tra tutti i bandi simili), sul verso dei due esemplari conservati, la tariffa dei prezzi di quelle cose stampate che, non essendo vendibili, saranno pagate allo stampatore dai rispettivi magistrati che le hanno ordinate.

7. VARIANTI

All'interno di una stessa edizione poi si può verificare il caso di uno o più esemplari che presentino delle differenze di stampa sia nel frontespizio che nel testo: questo viene segnalato nelle note, specificando in che cosa consiste la differenza. La casistica è varia: si va da errori di stampa a un diverso stemma sul frontespizio, fino a casi un po' più complessi, che si possono ricondurre forse a due diverse tirature, una delle quali presenta qualche variante rispetto all'altra. A titolo di esempio possiamo citare il *Bando dell'illustrissimo, et ecc. S. il S. duca di Firenze, et Siena, et dell'illustrissimo, e eccell. S. principe governante. E delli mag. e digniss. Signori*

¹¹² Cfr. 1597.05.01.

¹¹³ Cfr. 1597.04.01.

¹¹⁴ Cfr. 1637.07.01.

¹¹⁵ Cfr. 1677.07.01.

della sanità, sopra le terre, e provincie infette dalla peste. Pubblicato adì 28 di settembre MDLXIII¹¹⁶, in un esemplare del quale manca il nome dello stampatore, il *Bando proibitivo delle capre nel Mugello dall'ottobre al maggio*, dell'11 ottobre 1605¹¹⁷, in un esemplare del quale mancano due parole del testo, e il *Decreto sopra la cognitione, et decisione delle nullità de' contratti, et altri atti gabellabili. A dì 18 di settembre 1582*¹¹⁸: in quest'ultimo caso alcuni esemplari recepiscono una correzione al testo scritta a mano negli altri esemplari, e inoltre non riportano il nome del sottoscrittore. Questi ultimi due casi citati potrebbero far pensare ad una prima tiratura, quasi una bozza di stampa, che subisce delle correzioni e delle modifiche e dà poi origine alla tiratura definitiva¹¹⁹.

A proposito di bozze di stampa, bisogna ricordare che ce ne è pervenuto un esempio dei *Capitoli, et ordini fatti di commissione di sua Altezza per conservazione et accrescimento delle Cerbaie di Fucecchio*, del 6 novembre 1592¹²⁰: le pagine, non rilegate, hanno molte correzioni manoscritte, che sono state poi accolte nel testo definitivo, come appare dagli esemplari rimasti dell'edizione.

A due diverse stesure di uno stesso bando, di cui però non riusciamo a ricostruire la successione temporale, fa pensare anche il caso del *Bando per conto del lago di Fucecchio, et sua calle*, senza data di emanazione ma probabilmente del 1584¹²¹: i due esemplari posseduti dall'Archivio hanno lo stesso frontespizio, ma il testo dell'ultimo paragrafo è diverso, in un caso è più lungo che nell'altro. Anche nel caso della *Lettera circolare per l'introduzione della nuova tassa personale del macinato*, senza data di emanazione ma certamente successiva alla circolare del 4 giugno 1678¹²² che istituisce la nuova tassa del macinato per testatico, i due esemplari posseduti dall'Archivio sono stati considerati due versioni dello stesso testo, perché una contiene un capoverso in più dell'altra.

¹¹⁶ Cfr. 1564.13.01.

¹¹⁷ Cfr. 1605.05.01.

¹¹⁸ Cfr. 1582.08.01.

¹¹⁹ Per casi simili si veda anche 1621.07.01 e 1629.16.01.

¹²⁰ Cfr. ASF, *Legisl.* 78.21. Su questo caso si veda G. BERTOLI, *Una bozza di stampa del Cinquecento: problemi e ipotesi*, in "La Bibliofilia", 88/3, 1986, pp. 279-295.

¹²¹ Cfr. 1584.08.01.

¹²² Cfr. 1678.17.01.

Un caso particolare è quello della *Provvisione sopra la fabbrica de' nuovi magistrati* del 3 settembre 1560¹²³, che estende l'obbligo di pagare le tasse per “subvenire alle spese che giornalmente occorreranno per la perfezione di tanto edificio” agli artefici del dominio fiorentino soggetti ai magistrati di Firenze. La prima edizione stampata dal Torrentino nel 1560 è di 5 carte non numerate, mentre alcuni esemplari dell'edizione stampata dai Giunti nel 1567 sono di sole 2 carte¹²⁴. Dopo aver escluso la possibilità di un'altra legge con la stessa data e lo stesso titolo ma con il testo più breve¹²⁵, e dopo un attento confronto del testo ci siamo accorti che i Giunti avevano stampato la provvisione in base all'edizione del Torrentino riproducendo esattamente solo il testo della carta 2 (recto e verso) e della carta 5 fino alla fine, saltando completamente le carte 3 e 4¹²⁶. Anche i Giunti si sono accorti dell'errore dal momento che ci sono anche esemplari della loro edizione in 4 carte, composti riutilizzando l'edizione in due carte¹²⁷: lo stampatore ha inserito le due carte mancanti ed ha cancellato con un tratto di penna la parte del testo ormai divenuta doppia.

8. IL TITOLO

Passando ora al campo titolo, questo è stato trascritto fedelmente, con tre eccezioni: 1) gli accenti sono stati normalizzati secondo l'uso moderno; 2) i punti dopo i numeri sono stati tolti; 3) le abbreviazioni di preposizioni e congiunzioni sono state sciolte. Nel caso di “balia” l'accento sulla i è sempre stato messo, anche se nei documenti lo si incomincia a trovare solo dal 1620 circa. Nei casi di parole abbreviate che hanno la parte dopo il punto posta in esponente, questa è stata abbassata per esigenze di praticità. Gli errori di stampa sono corretti, ma nelle note si

¹²³ Cfr. 1560.10.01. Il testo manoscritto è in ASF, *Magistrato Supremo* 4310, cc. 59r-62r. La fabbrica dei magistrati è l'attuale palazzo degli Uffizi.

¹²⁴ Cfr. ASF, *Legisl.I* 45.6 e *Legisl.I* 90.4.

¹²⁵ Possibilità che ad un primo esame era sembrata confermata dalla presenza di una edizione stampata nel 1574 da Giorgio Marescotti in sole due carte: evidentemente ancora dopo sette anni circolava un esemplare mal composto dell'edizione Giunti, in due carte.

¹²⁶ La provvisione stampata dal Torrentino nel 1560 è composta dal frontespizio a c. 1 e dal testo che va da c. 2r fino a c. 5v. Negli esemplari in questione i Giunti cominciano la stampa del testo a c. 1v.

¹²⁷ Cfr. ASF, *Regia Consulta* 2.55bis e *Legisl.I* 57.52.

riporta la parola errata, preceduta dalla indicazione di dove si trova (“Front.” per Frontespizio, “Intit.” per Intitolazione). Ugual criterio abbiamo seguito quando abbiamo uniformato le concordanze, sia maschile/femminile, sia singolare/plurale.

Per quanto riguarda gli errori, abbiamo una casistica molto varia: si va dai normali errori di stampa (ad es. “pbblicato” per pubblicato, “Maescotti” per Marescotti, “Cristfano” per Cristofano) a casi più complessi e interessanti, in cui è stata stampata una parola che qualche volta non ha un senso ma qualche volta sì. Esempio del primo caso è il *Bando, e proibizione del rubar cani d'altri, o che smarriti in qualunque modo l'onsegnano*¹²⁸ del 22 gennaio 1607/08: l'ultimo termine, presente in tutte e due le edizioni del bando ma dal significato oscuro, è stato corretto in “l'insegnano”, seguendo il Cantini¹²⁹. Ma altre volte la parola sbagliata potrebbe avere un senso, come nel caso della seconda di quattro edizioni di un bando¹³⁰ che, invece di “luoghi e servizij pij”, attestato nelle altre tre edizioni, registra l'espressione “luoghi esercizi pij”. La “nudità dei contratti”, non attestata altrove, ma ripetuta in 4 edizioni, è stata corretta in “nullità dei contratti”¹³¹, anche in base al testo. Ugualmente “proibire”, riferito al termine per dare le portate dell'olio¹³², è stato corretto in “prorogare”, anche in base al senso della frase e al testo. Di più difficile soluzione è il caso del termine “scotto”, attestato in due edizioni dell'*Ordine de' prezzi delle drapperie, che devano per l'avvenire correre nella piazza di Firenze, fermati da tutti i setaioli, et approvati da S.A.S. ... restando in arbitrio de' medesimi setaioli circa gli scotti etc.*¹³³, emanato successivamente al 7 settembre 1676. Nei dizionari il termine “scoto” (o scotto) designa la parte più resistente del filato di lana (lo stame) o anche il tessuto che se ne ricava. Ma il bando in oggetto tratta di seta e non di lana. E in un bando dal titolo uguale¹³⁴, emanato dopo il 25 febbraio 1692/93, il termine “scotto” diviene “scon-

¹²⁸ Cfr. 1608.01.01-02.

¹²⁹ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XIV, p. 335.

¹³⁰ Cfr. 1619.22.02.

¹³¹ Cfr. 1574.04.01-04.

¹³² Cfr. 1676.09.01.

¹³³ Cfr. 1676.17.01-02.

¹³⁴ Cfr. 1693.10.01.

to”: il testo purtroppo in questo caso non aiuta perché è costituito solo da un elenco di stoffe con i relativi prezzi. In questo caso i due termini non sono stati corretti, perché era difficile capire se c’era un errore, e quale delle due versioni era quella giusta.

Quando il bando ha una intitolazione generica, senza specificazione dell’argomento (ad es. soltanto “Bando”), oppure solo la data, senza l’oggetto della legge, è stato aggiunto l’argomento, tra parentesi quadre. Anche quando il titolo è in lacuna ma è stato ricostruito da altre fonti, è posto tra parentesi quadre, e nelle note è detto come è stato possibile integrarlo.

Quando il bando non ha titolo si riportano le prime righe del testo, seguite, tra parentesi quadre, dall’argomento della legge. Questo si verifica anche nel caso delle lettere circolari, che in genere non hanno titolo. Infatti, per la maggior parte, le circa 120 lettere circolari presenti nelle raccolte dell’Archivio sono stampate con le caratteristiche di una lettera, in un solo foglio: in testa l’indirizzo di saluto al destinatario (che in genere non è specificamente nominato), oppure la qualifica del mittente (una magistratura oppure anche il granduca stesso), in fine il luogo e la data di stesura, con il nome della magistratura emanante. In genere mancano lo stemma, posto prima del testo, il titolo, il sottoscrittore e le note tipografiche. Soltanto due lettere circolari sono stampate con le caratteristiche tipografiche di un bando, cioè stemma, intitolazione, sottoscrizione del cancelliere e note tipografiche: si veda la *Lettera circolare a rettori criminali acciò in avvenire si facciano pagare i processi dalli rei contumaci, scritta d’ordine espresso di S.A.S. dalla Ruota criminale di Firenze* del 14 ottobre 1688¹³⁵, e della *Lettera circolare con il modo di fare le citazioni nelle cause criminali* del 4 aprile 1707¹³⁶. È curioso che in tutti e due questi casi le lettere circolari abbiano come oggetto i processi. Ancor più curioso è che altre due lettere circolari, aventi titolo e sottoscrittore, ma non note tipografiche, abbiano lo stesso oggetto: si tratta della *Lettera circolare concernente le citazioni nelle cause criminali* del 14 dicembre 1663 in entrambe le sue edizioni¹³⁷, e della *Lettera circolare a’ SS. Capitani di giustizia, e rettori criminali della città, e stato di*

¹³⁵ Cfr. 1688.17.01.

¹³⁶ Cfr. 1707.03.01.

¹³⁷ Cfr. 1663.15.01 e 02.

*Siena, acciò in avvenire si facciano pagare i processi dalli rei contumaci scritta d'ordine espresso del serenissimo, e reverendissimo principe cardinale Medici Governatore*¹³⁸, *dall'illustrissimo sign. Francesco Alberico Galeotti Auditor fiscale del 2 dicembre 1689*¹³⁹. Rientrano in questa casistica le *Deliberazioni circa il modo, et osservanza di più capi delle leggi dell'Archivio publico. Publicate addì 11 d'aprile 1570*, che, nonostante il titolo, hanno la forma e le caratteristiche di una lettera circolare e nella sesta edizione, un foglio volante del 1627¹⁴⁰, hanno titolo e note tipografiche (ma non sottoscrittore). In un altro caso la lettera circolare ha le note tipografiche, ma manca di intitolazione: si veda la *Lettera circolare sul pagamento della decima* dell'agosto 1683¹⁴¹.

Per le leggi citate nel titolo di un'altra legge, e che non sono presenti nelle raccolte dell'Archivio, non sono state fatte schede "vuote" di rinvio; ma ci sono alcune eccezioni, per esempio, oltre al già citato *Bando dell'archibusi a ruota grandi, pubblicato il dì 20 di settembre 1588...*, il *Bando che li carrozzieri, et altri non possino portare lettere sigillate, né oro, né argento, né fagotti da libbre cinquanta a basso a Pisa e Livorno. Del 20 ottobre 1647*¹⁴², ribandito il 19 aprile 1687¹⁴³, e il *Bando de bestiami, sopra il passo del ponte a Rignano adì 2 ottobre 1637*¹⁴⁴, ribandito l'11 settembre 1684¹⁴⁵. In questi due casi, infatti, l'edizione della nuova emanazione mantiene il titolo della prima, compresa la data di emanazione.

9. LE NOTE TIPOGRAFICHE

Le note tipografiche sono riportate fedelmente: le eventuali integrazioni, sia del luogo di stampa, quando manca, sia dello stampatore, sono riportate nelle note. Nel caso in cui manchi il luogo di stampa ma abbiamo lo stampatore e sappiamo dove questi stampa (a Firenze, o a Siena etc.) nelle note diamo per sicura l'attribuzione del luogo di stampa, che è poi

¹³⁸ È Francesco Maria dei Medici, Governatore di Siena.

¹³⁹ Cfr. 1689.15.01.

¹⁴⁰ Cfr. 1570.10.06.

¹⁴¹ Cfr. 1683.17.01.

¹⁴² Cfr. 1647.14.01.

¹⁴³ Cfr. 1687.04.01.

¹⁴⁴ Cfr. 1637.12.01.

¹⁴⁵ Cfr. 1684.11.01.

registrato nel relativo indice. Ugualmente, quando le note tipografiche hanno solo la dicitura “Stamperia granducale” o simili, senza il nome dello stampatore, ma noi sappiamo chi in quell’anno stampava nella Stamperia granducale, nelle note documentiamo l’attribuzione dello stampatore.

Anche in questi casi ci è stato molto utile il lavoro del Bertoli sulle raccolte di leggi possedute dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: le sue ipotesi ci sono servite di riscontro e di conferma per le nostre ricostruzioni, anche se talvolta c’è divergenza di opinioni (in tal caso, comunque, riportiamo nei riferimenti anche l’ipotesi sostenuta dal Bertoli). In alcuni casi poi il confronto con gli esemplari della Biblioteca Nazionale è stato per noi fondamentale, in modo particolare quando un esemplare unico dell’Archivio è tagliato o privo del frontespizio, e quindi mancante delle note tipografiche: in tal caso la presenza di esemplari integri nella Biblioteca Nazionale ci ha permesso di ricostruirle, riportandole però tra parentesi quadre¹⁴⁶.

Se poi le note tipografiche sono stampate non nel frontespizio ma in fondo al testo, si registrano precedute dalla dicitura [In fine:].

10. I RIFERIMENTI E LE NOTE

Nei riferimenti le singole segnature delle raccolte dell’Archivio sono seguite dalle eventuali annotazioni (ad es. se l’esemplare è mutilo o lacunoso). Talvolta, come abbiamo detto, accanto ad una segnatura compare un’icona che permette di visualizzare l’immagine di un frontespizio (o dell’intero foglio se è un foglio volante); nelle note è spiegato poi perché abbiamo ritenuto necessario mettere a confronto due esemplari di una stessa edizione o anche di due diverse edizioni. Questo è utile, ad esempio, nel caso di errori o varianti all’interno di una edizione, oppure di edizioni con falsa data, o ancora di edizioni diverse anche se dello stesso anno e dello stesso stampatore. Le immagini sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Citiamo inoltre l’edizione uguale, presente nelle raccolte della Biblioteca Nazionale e registrata nel lavoro del Bertoli, mentre nelle note, ma soltanto della prima edizione, diamo conto anche delle altre edizioni

¹⁴⁶ Cfr. 1548.02.01, 1549.03.01, 1553.05.05, 1589.01.01, 1596.12.01, 1604.04.01, 1618.04.01.

della legge presenti in Biblioteca Nazionale e quindi registrate dal Bertoli, ma non trovate in Archivio. Talvolta anche accanto a un riferimento tratto dal lavoro del Bertoli è presente un'icona che permette di visualizzare il frontespizio di quell'edizione (o l'intero foglio se è un foglio volante) per metterlo a confronto con uno dell'archivio. Anche in questo caso le immagini sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le raccolte di Biblioteca Nazionale e Archivio si integrano, anche se si può notare che quelle dell'Archivio sono più ampie e ricche, soprattutto dalla seconda metà del '600 in poi.

Le note della prima edizione sono più ricche rispetto a quelle delle successive: si registrano solo nella prima edizione, dando per sottinteso che valgono anche per le altre, certi dati fissi come: 1) magistratura emanante (quando non è specificata nel titolo, ma è ricavabile dal testo); 2) sottoscrittore; 3) dichiarazione del banditore. Nelle successive edizioni questi dati sono riportati solo se presentano qualche variazione; si segnala anche la loro mancanza.

Ancora, solo nella prima edizione sono eventualmente registrati: 1) i nomi delle persone citate nel testo; 2) i luoghi a cui il bando è destinato, quando non compaiono nel titolo; 3) la notizia che quel bando è ristampato insieme ad un altro, del quale si danno gli estremi; 4) elementi utili per determinare la data di emanazione; 5) annotazioni riguardanti l'argomento del bando, quando il titolo non sia sufficientemente esaustivo o chiaro. Si segnala inoltre il confronto con la raccolta di Legislazione toscana pubblicata dal Cantini, rilevando le eventuali differenze sia nella data, sia nel titolo, sia nel testo. È stato quindi aggiunto anche il confronto con il lavoro di G. Cascio Pratilli e L. Zangheri, relativo alla legislazione medicea sull'ambiente¹⁴⁷.

In realtà tutti questi dati sono relativi alla legge, e per questo si ritengono validi per ogni edizione di essa, anche se per fini pratici non sono stati ripetuti ad ogni edizione. Chi è interessato ad una legge dovrà guardarsi prima di tutto la prima edizione di quella legge, perché in essa troverà tutte le notizie relative.

Nelle note di ogni edizione poi sono presenti altri elementi importanti, che riguardano quella edizione: ad esempio, annotazioni utili per deter-

¹⁴⁷ *La legislazione medicea sull'ambiente, I bandi*, Firenze, Olschki, 1994, 2 voll.

minare, quando mancano, la data di stampa e lo stampatore, oppure per correggerli, nel caso di una edizione con falsa data e falso stampatore.

Nel caso, poi, che una edizione di un bando ne pubblichi anche altri (una modifica o una aggiunta al bando principale, oppure anche un bando di argomento simile), nelle note si riportano tutti i dati relativi a questi altri testi, comprendendovi, oltre al titolo, la magistratura emanante, il sottoscrivente e la dichiarazione del banditore, quando vi siano. E tutti questi dati sono poi indicizzati nei rispettivi indici. Se questi bandi aggiunti sono editi anche autonomamente, nelle note della loro prima edizione si dà notizia che sono ristampati anche insieme ad un altro bando, di cui si danno gli estremi. Nel caso, invece, che i bandi aggiunti non abbiano edizione autonoma, o per meglio dire questa non sia stata trovata nelle raccolte dell'Archivio, è stato creato un documento “vuoto” (cioè costituito solo dalla data, il titolo del bando e le note, senza nessun altro dato), che nelle note rinvia alla edizione del bando principale in cui compare.

11. GLI INDICI

Passando agli indici, in generale si può dire che tutti i termini sono stati normalizzati, riconducendo tutte le varianti grafiche o fonetiche alle forme di uso più comune. I nomi propri, di persona e di luogo, sono stati anch'essi normalizzati, dopo averli accertati, quando è stato possibile. Gli strumenti su cui si sono basate le nostre ricerche sono: per i nomi delle persone, il *Dizionario biografico degli italiani*¹⁴⁸ e il *Lessico universale italiano*¹⁴⁹; per i nomi dei luoghi, oltre al *Lessico universale italiano*, il *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*¹⁵⁰ di Emanuele Repetti e l'*Atlante Internazionale del Touring Club Italiano*¹⁵¹. In particolare, i nomi dei luoghi sono stati uniformati in base alla forma attestata negli strumenti citati, quando esiste; se non è stata trovata, il nome è stato lasciato come è nel testo. Questo vale anche per i nomi stranieri: quelli che non sono stati trovati negli strumenti di consultazione, sono stati lasciati come sono nel testo. Per le cose

¹⁴⁸ Roma, Treccani, 1960-2003, 60 voll.

¹⁴⁹ Roma, Treccani, 1968-81, 27 voll.

¹⁵⁰ Firenze, 1833-46, 6 voll.

¹⁵¹ Milano, 1951.

notevoli ci sono stati molto utili il *Dizionario di ortografia e pronunzia* di Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini e Piero Fiorelli¹⁵², il *Vocabolario dell'uso toscano*¹⁵³ di Pietro Fanfani per i termini toscani, il *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (la quarta impressione)¹⁵⁴, il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco¹⁵⁵ e il *Grande dizionario della lingua italiana* di Salvatore Battaglia¹⁵⁶; in particolare, abbiamo seguito i criteri di quest'ultima opera nel considerare le varianti di un lemma.

Più in particolare, riguardo ai singoli indici vanno tenute presenti alcune considerazioni; ad esempio, si deve ricordare che nell'indice dei granduchi il nome del granduca regnante è stato registrato sempre, anche quando il testo non fa esplicito riferimento al fatto che quel bando è stato emesso per volontà granducale. Anche le lettere circolari, che in genere sono in applicazione di una legge, sono state fatte rientrare nella produzione legislativa di un granduca.

Tra i granduchi sono state registrate anche le due granduchesse, Maria Maddalena d'Austria e Cristina di Lorena, rispettivamente moglie e madre di Cosimo II, che dal 1621 al 1628 furono anche tutrici di Ferdinando II: avevano piena sovranità e quindi giurisdizione civile e criminale sui territori di Colle di Val d'Elsa e San Miniato la prima, di Montepulciano e Pietrasanta la seconda. Pertanto, le due granduchesse avevano facoltà di legiferare nei confronti dei loro territori: abbiamo esempi di una stessa legge emanata in tre diverse versioni, una da ciascuna delle granduchesse per i loro territori e la terza dal granduca per tutto il resto del granducato. Si veda, ad esempio, un bando sull'obbligo di dare le portate dell'olio che nel giro di pochi giorni nel gennaio 1624 è emanato in tre versioni diverse¹⁵⁷; il testo è simile, ma cambiano il destinatario e l'autorità emanante.

L'indice dei granduchi è corredato, ad ogni nome, da note contenenti un sintetico prospetto cronologico delle principali date della vita di ogni granduca.

¹⁵² Torino, ERI, 1969.

¹⁵³ Firenze, G. Barbera, 1863.

¹⁵⁴ Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1729-38, 6 voll.

¹⁵⁵ Firenze, 1881.

¹⁵⁶ Torino, UTET, 1961-2002, 21 voll.

¹⁵⁷ Cfr. 1624.01.01, 1624.02.01, 1624.03.01. Si veda anche 1629.02, 03 e 04 e 1630.02, 03 e 04.

Per quanto concerne i sottoscrittori si nota che molti di loro ricoprono la carica di cancelliere in magistrature diverse, anche contemporaneamente.

Tra le persone citate, che sono registrate sia dal titolo che dal testo, sono annoverati anche i titolari di una magistratura o di una carica: è il caso, ad esempio, del Governatore di Siena e del Provveditore dell'Ufficio delle farine. Mentre la magistratura in quanto tale è registrata nell'indice delle magistrature, il titolare della carica rientra tra le persone citate.

Per quanto riguarda le magistrature che emanano le leggi, l'indice le elenca nelle molteplici forme in cui si presentano, dopo avere però uniformato le piccole varianti: ad es. tra "Ufficiali d'onestà" e "Ufficiali dell'onestà" abbiamo scelto la prima forma, così come tra "Deputati sopra l'Arte della lana" e "Deputati dell'Arte della lana". Ma accanto a "Consoli dell'Arte dei fabbricanti" troviamo anche "Consoli dell'Arte di Por San Piero" e "Consoli dell'Arte di Por San Piero e fabbricanti"; le prime due Arti si uniscono a formare la terza il 26 aprile 1583.

Fanno eccezione solo tre magistrature, il Magistrato Supremo, il Senato dei 48 e gli Otto di guardia e balia, che sono state indicizzate sempre in questa forma, anche se nel testo compaiono in forma diversa. La magistratura degli Otto di guardia e balia può essere anche denominata "Otto di guardia" o "Otto di balia", mentre il Magistrato Supremo si trova anche, fino al 1555 circa, nella forma "il Duca coi suoi magnifici Consiglieri" e in seguito, quando il Duca è sostituito da un Luogotenente, "Luogotenente e Consiglieri della Repubblica fiorentina"; il Senato dei 48 può anche essere chiamato "Consiglio dei 48". L'indice è corredato da un elenco di parole chiave; partendo da quelle si possono rintracciare tutte le magistrature relative.

Nell'indice degli stampatori, oltre al nome di questi, sono registrati anche, quando siano riportati nelle note tipografiche, sia il luogo in cui è posta la stamperia (ad es. "Garbo, in via del"), sia l'insegna della stamperia (ad es. "Leone d'oro, all'insegna del"), sia la denominazione "Stamperia Ducale" e simili ("Stamperia di S.A.S." etc., ma anche "Stampatore granducale"). Queste ultime identificano le stamperie che avevano ottenuto dal granduca il privilegio di stampa; a questo proposito si veda più avanti *La stampa di leggi a Firenze in epoca medicea*, di G. Bertoli e L. Papini.

Nel caso delle edizioni con falsa data e falso stampatore è registrato nell'indice soltanto il nome del vero stampatore.

Nell'indice delle cose notevoli sono registrati tutti i termini presenti nei titoli e negli "incipit" dei bandi che non hanno titolo. Nel caso che il titolo non fosse sufficientemente esplicativo dell'argomento o dello scopo della legge, nelle note abbiamo riportato alcune frasi significative del testo, quando possibile, oppure abbiamo riassunto con parole nostre l'argomento del bando: anche questi termini sono stati indicizzati, così come quelli dei titoli dei bandi riportati nelle note perché pubblicati insieme al bando principale. I sostantivi e gli aggettivi sono ricondotti al singolare, i verbi all'infinito. Sono state indicizzate, inoltre, alcune locuzioni di particolare interesse, sia dal punto di vista della lingua¹⁵⁸ che da quello del diritto; si veda ad esempio "buon dì, rimettere in" (ma anche "buon giorno, rimettere in", "buon dì, remissione in" e "dì, remissione in"), "patti vecchi, a", "osservanza, in viridi", "quasi contratto", "legato ad pias causas", "donazione ad pias causas" e "donazione mortis causa". Accanto a "bando" abbiamo registrato sia "bando generale" che "bando particolare". "Particolare" può essere anche l'ordine, ma l'aggettivo "generale" è legato anche a editto, indulto, legge, proibizione, provvisione, revocazione e riforma, mentre "perpetua" è solo la provvisione; "universale" è definita sia l'ordinazione che la proibizione e la provvisione, ma "grazioso" è riferito solo a decreto, indulto e rescritto. Infine troviamo un "bando provvisionale", mentre "proibitivo" è riferito sia a bando che a legge ed ordine. A proposito di "particolare", poi, è da segnalare che è registrato anche da solo, come sostantivo. Il programma di interrogazione, comunque, permette di rintracciare tutti i casi in cui un certo termine è indicizzato, anche se sempre unito ad un altro, come spesso accade per gli aggettivi (si veda ad es. "generale").

Abbiamo "normalizzato", riconducendolo alla forma principale o più comune, il lemma che nei dizionari è riportato come variante; ad esempio "intesina" diventa "intaggina" (pignoramento, sequestro), "salvocondotto" diventa "salvacondotto", "notaro" diventa "notaio", "cantimbanco" diventa "cantambanco", "lazzaretto" diventa "lazzaretto".

È stato seguito lo stesso criterio anche in quei casi in cui il lemma non è registrato nei vocabolari come variante (ma neanche come lemma auto-

¹⁵⁸ Cfr. "allarme, dare", "tempore, pro".

nomo), ma è chiaramente riconducibile ad una forma principale; ad esempio “erbagio” diventa “albagio” (tessuto grossolano di lana), “canabulo” diventa “canapule” (frammento di fusto legnoso della canapa, con cui si facevano gli zolfanelli). Sono stati invece registrati sotto due diversi lemmi quelli che i dizionari tengono separati: si veda ad esempio “pasco”/”pascolo”, “aumento”/”agumento”/”augumento”, “iurisdizione”/”giurisdizione”, “ricolta”/”raccolta”, “radunata”/”ragunata”, “merco”/”marchio”, “mercante”/”mercatante”, “cuoiame”/”corame”, “cremisi”/”chermissi”. “Buletta” e “bolletta” sono invece due diversi lemmi in quanto attestano due diversi significati.

Sono state indicizzate nella forma attestata nei documenti alcune varianti locali, non registrate nei vocabolari: si veda “alia”, variante di “ala” (rete da pesca); “istia”, variante di “ischia” o “eschia” (varietà di quercia); “lavo-reccia”, sostantivo femminile che ha lo stesso significato di “lavoreccio” (terreno coltivato)¹⁵⁹; “tramagliolo” per “tramaglio” (rete da pesca)¹⁶⁰.

Molto interessante è il termine “lebbio” attestato in un bando del 1604¹⁶¹ (ristampato anche nel 1633 e tra il 1661 e il 1663), riguardante il territorio di Livorno, fino ai confini di Piombino: “non si possa far lebbi, né bruciare, né tagliare sorte alcuna di legname”. Il termine è documentato anche nel testo di un bando del 1660, concernente i boschi della Magona¹⁶²: “nessuno ardisca, o presuma far lebbi, né abbruciare, né tagliare in qualsivoglia modo sorte alcuna di legname”. Il dizionario del Battaglia sotto “lebbio” recita: “termine botanico regionale per ebbio (erba della famiglia delle Caprifoliacee)”. Ma tra gli altri esempi ne cita uno dal *Prodromo della corografia e della topografia fisica della Toscana* di Giovanni Targioni Tozzetti¹⁶³ (“1633 Proibizione de lebbi, e tagli di legne per tutto il contorno di Livorno, fino alli confini di Piombino”): il Targioni Tozzetti chiaramente ha visto l’edizione del 1633 del bando del 1604. D’altra parte il dizionario del Battaglia, sotto la voce “debbio” (voce

¹⁵⁹ Cfr. G. CASCIO PRATILLI, *Glossario della legislazione medicea sull'ambiente*, Firenze, Olschki, 1993.

¹⁶⁰ È attestato nel vocabolario del Fanfani, che però come unico esempio cita proprio uno dei due bandi, quello del 1732.

¹⁶¹ Cfr. 1604.11.01.

¹⁶² Cfr. 1660.12.01.

¹⁶³ Firenze, 1754, p. 126.

toscana e corsa di etimo incerto), che è definita “operazione con cui si riduce a coltura e si concima un terreno bruciandovi sterpi e stoppie”, riporta un esempio simile, ma da un'altra opera del Targioni Tozzetti¹⁶⁴, che nelle sue “Riflessioni sopra i debbj” dice: “Ho veduto un Bando stampato e pubblicato nel 1604, che non si possa far debbj, né bruciare, né tagliare sorta alcuna di legname, per tutto il contorno di Livorno, fino alli confini di Piombino”. Il Targioni Tozzetti in questo caso ha dunque corretto “lebbi” in “debbi”. Il termine “debbio” lo incontriamo anche nel testo di altri due bandi del nostro *corpus*, uno del 1606¹⁶⁵ (“tagliare o far tagliare o danneggiare quercie grosse o quercioli piccoli e farnie o impedire che venghino innanzi né far debbij o abbruciamenti di dette Cerbaie”), e l'altro del 1726¹⁶⁶ (“ardisca o presuma abbruciare, o tagliare sorte alcuna di legname né dissodare, o far debbi in quei luoghi e terreni dove averà tagliato o farà tagliare la Magona”). Come si vede i contesti sono molto simili e quindi si può supporre che “lebbio” nel caso che ci interessa sia da correggere in “debbio”, come d'altra parte aveva già fatto il Targioni Tozzetti.

Sono presenti nell'indice anche diversi termini non attestati dai vocabolari; si veda ad es. “appaltino”, “birbonare”, “penario” (“provvisione penaria”), “realetto” (moneta), “riappesciare”, “ribandita” (sostantivo femminile), “rimoderazione”, “rimondaiola” (attrezzo agricolo), “rovesciame” (tessuto di lana), “stamignone” (lana). Altri termini hanno nel contesto un significato diverso da quello risultante dai vocabolari: si veda ad es. “bolea”, nome di un gioco di carte, “foresteria” (“nelle forestarie di marzo”), “soprastato” nel significato di “soppressa”, “terzetto” (moneta), “zucchetta” (parte del maiale), e alcuni verbi legati alla lavorazione della lana come “diramare”, “fiaccare” e “scappucciare”. “Sbandita”, sostantivo che nei vocabolari è attestato con il significato di “sottoporre alla condizione di bandita”, in quanto composto da ex- con valore intensificativo, negli esempi registrati ha invece il significato di “liberare dalla condizione di bandita”, in quanto ex- ha valore privativo-detrattivo.

¹⁶⁴ Cfr. *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa*, t. III, Firenze, 1769, p. 197.

¹⁶⁵ Cfr. 1606.11.01.

¹⁶⁶ Cfr. 1726.07.01.

L'indice delle cose notevoli è strutturato diversamente dagli altri: per alcuni termini è stato creato un sotto-indice. In taluni casi abbiamo evidenziato il legame tra due vocaboli, registrandoli insieme, separati da una virgola: il primo termine è legato al secondo, nel testo, o come complemento oggetto o come complemento di specificazione. Si veda ad es. "argine, conservazione" (la conservazione dell'argine); "argine, danneggiare" (danneggiare l'argine). Questo sistema si rivela particolarmente utile per chi è interessato ad un solo aspetto della legislazione relativa ad un certo argomento: ad es. chi cerca una legge riguardo al fidare il bestiame andrà a consultare solo il documento che compare sotto "bestiame, fidare", senza essere costretto a controllare tutti i numerosi documenti riguardanti il bestiame.

Tutte le parole registrate dopo la virgola compaiono nell'indice anche come rinvio: ad es. "fidare, v. bestiame".

Taluni termini compaiono sia nell'indice primario, sia nel sotto-indice, in unione ad un altro termine: questa differenza di trattamento è dovuta al fatto che nel primo caso il termine ha un significato più generale ed assoluto, nel secondo ha un significato più specifico, dovuto proprio al suo legame con l'altro termine. Un rinvio segnala comunque che quel termine è registrato anche in un sotto-indice. Ad es. si veda "contrabbando", che oltre a comparire nell'indice in senso assoluto e generale è poi registrato in sotto-indice relativamente ad una serie di termini come "acquavite", "argento" etc. Si veda poi anche il caso di "alloggiare", che è registrato con il valore intransitivo di "prendere alloggio", ma anche con valore transitivo, e in questo caso è unito alle parole "bestia", "forestiero", "persona".

Nell'indice dei soggetti, invece, i documenti sono raggruppati in pochi grandi temi, che evidenziano quali materie, e in quale misura, siano state sottoposte a vincolo legislativo durante i due secoli di governo mediceo presi in esame. Il maggiore interesse per un argomento è certamente legato spesso a circostanze storiche: si veda ad esempio la legislazione sui ribelli all'epoca di Cosimo I, le leggi per l'approvvigionamento dei viveri durante le carestie alla fine del '500, i bandi di divieto di commercio in occasione delle epidemie di peste nei primi decenni del XVII secolo. Vi sono anche qui dei rinvii "vuoti": ad es. avendo raggruppati i documenti in una categoria "assistenza e beneficenza", sotto "beneficenza" c'è un rimando alla voce "assistenza e beneficenza".

PARTE SECONDA

**L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DEI MEDICI
ATTRAVERSO LE RACCOLTE
DELL'ARCHIVIO DI STATO
DI FIRENZE**

L'attività legislativa dei Medici attraverso le raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze*

MILENA CASO CHIMENTI, LUCIA PAPINI

L'esame dei documenti ha portato ad alcune osservazioni interessanti sotto l'aspetto storico-giuridico, mettendo in evidenza i tratti salienti dell'attività dei signori granduchi, legata sia alle vicende storiche della Toscana, sia a particolari situazioni contingenti, anche economiche.

1. ALESSANDRO, PRIMO DUCA DI FIRENZE

Alessandro fu eletto duca di Firenze il primo maggio 1532 e morì, ucciso da Lorenzino dei Medici, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1537. Prima di esaminare le leggi di Alessandro che sono giunte fino a noi è necessario giustificare la presenza nel *corpus* della *Legislazione medicea* di sei leggi¹ che appartengono alla precedente epoca repubblicana e che rappresentano un'eccezione al limite cronologico della ricerca. L'accoglimento delle sei leggi, presenti nelle raccolte dell'Archivio di Stato in edizioni stampate durante i regni di Cosimo I, di Francesco I e di Ferdinando II, è spiegato con la considerazione che ristampare una legge significa richiamarla in vigore; pertanto il legislatore mediceo richiama in vigore quelle leggi attraverso le edizioni, o le conferma attraverso nuove leggi che le contengono. La prima legge di epoca repubblicana è la *Provvisione concernente a chi aspetti dar la pace a' delinquenti, che vogliono godere il beneficio di quella. Del dì 22 ottobre 1476*², che stabili-

* I capitoli 1, 2 e 4 sono da attribuirsi a M. Caso Chimenti; i capitoli 3 e 5 sono da attribuirsi a L. Papini.

¹ Cfr. 1476.01-02, 1481.01-02, 1503.01-04, 1514.01.01, 1529.01-02 e 1531.01-02.

² Cfr. 1476.01.01.

sce quali sono i congiunti dell'offeso che possono "dare la pace", cioè perdonare l'offensore, che con il beneficio della pace poteva ottenere una riduzione della pena. La provvisione è richiamata in vigore con le edizioni stampate nel 1627 e nel 1647 durante il regno di Ferdinando II, ma precedentemente era stata recepita anche da Cosimo I nella *Legge dell'ill. et excell. S. il S. duca di Fiorenza del modo di admettere il benefitio della pace publicata il dì 8 d'agosto 1548 insieme con la legge del 1514 del modo di procedere nelle cause delle tregue e paci rotte et delle proroghe da farsi nelle istantie di dette cause*³. Un'altra legge di epoca repubblicana è la *Provvisione contro a ribelli. Fatta sotto dì 14 di dicembre 1529*⁴, emanata dal Consiglio degli Ottanta della Repubblica fiorentina, che istituisce il magistrato degli Ufficiali e sindaci dei ribelli, con "giurisdizione e autorità" sopra "beni, robe e faccende dei ribelli", e regola la confisca dei loro beni dando potere ai detti Ufficiali di "incorporare tutti i beni mobili, immobili et se moventi crediti di Monte et ragioni, attioni et ogni sustantia di qualunque rebello chiarito et incamerato per rebello nel comune di Firenze". La provvisione non punisce soltanto i ribelli con la confisca dei beni, ma anche i loro ascendenti e discendenti, perché lo scopo della legge era l'eliminazione degli avversari politici attraverso la distruzione del loro patrimonio. Il sistema della confisca dei beni era in uso nella Repubblica fiorentina ancora prima del 1529, da quando la Repubblica era entrata in crisi istituzionale (aveva mantenuto la forma, ma era stata svuotata nella sostanza) con l'ascesa al potere di Cosimo il vecchio e della famiglia Medici (1434-1494)⁵. Si deve ricordare che il potere era stato conquistato dai Medici in virtù delle loro ricchezze e delle loro relazioni internazionali e che già in quegli anni gli avversari della fazione medicea erano stati eliminati mediante la distruzione dei loro patrimoni. Le leggi dell'epoca repubblicana sono interessanti anche come testimonianza della continuità del linguaggio giuridico e dei contenuti nelle leggi dei due periodi.

³ Cfr. 1548.07.01-06. L'edizione contemporanea all'emanazione manca, ci sono le edizioni del 1566, 1574, 1575-77, 1590, 1613 e 1627.

⁴ Cfr. 1529.01.01-02. Le edizioni sono stampate tra il 1570-80 e tra 1581-91. È probabile che la provvisione sia stata stampata anche da Alessandro.

⁵ Cfr. F. DIAZ, *Il granducato di Toscana. I Medici*, in "Storia d'Italia", Torino, UTET, 1976, vol. XIII, t. I, p. 1.

La *Provisione contro a ribelli* del 14 dicembre 1529 è confermata da una nuova legge di Cosimo I, intitolata *Confirmatione et approvatione della legge del 1529 circa i ribelli. Pubblicata il dì 17 maggio MDLXIII nuovamente ristampata*⁶.

Per gli anni del regno di Alessandro le leggi a stampa nelle raccolte dell'Archivio sono poche, e la legge che segna il passaggio dalla Repubblica fiorentina al principato, intitolata *Ordinazioni fatte dalla Repubblica fiorentina col duca Alessandro de' Medici dichiarato capo della medesima sotto dì 27 aprile 1532*⁷, emanata dai dodici Riformatori deputati dalla balia⁸, manca nelle raccolte a stampa dell'Archivio. Le *Ordinazioni* riconoscono Alessandro capo della Repubblica fiorentina e tale "uffizio" è a vita, inoltre garantiscono la successione ai discendenti diretti e, in loro mancanza, ad un appartenente alla famiglia Medici "secondo che si dispone della successione nel privilegio fatto dalla maestà Cesarea⁹ sotto li 28 ottobre 1530 e ratificato li 6 luglio prossimo passato da tutti i magistrati della città". Le *Ordinazioni* del 1532 rappresentano la nuova costituzione dello stato stabilendo che: 1) dal mese di aprile sia "annullato, et extinto" il magistrato della Signoria e il Gonfaloniere di giustizia (i magistrati della Repubblica fiorentina); 2) i Signori di balia e gli arroti si chiamino in futuro il "Consiglio de ducento", carica che dura a vita; 3) sia istituito il Consiglio dei 48, estratti dai duecento, troppo numerosi per deliberare sulle faccende pubbliche; 4) tra i 48 si debbano eleggere quattro cittadini che "si chiamino Consiglieri" (il futuro Magistrato Supremo) e che durino in carica tre mesi; 5) "per dar capo a detti Consiglieri in luogo di Gonfaloniere proprio s'intenda essere, e sia il duca Alessandro de' Medici"¹⁰. I tre nuovi Consigli garantivano i diritti dell'aristocrazia fiorentina favorevole ad Alessandro, il primo duca di Firenze.

Per il primo anno del regno di Alessandro, nelle raccolte dell'Archivio è stata trovata soltanto la legge sopra il riordino della decima e dei suoi libri

⁶ Cfr. 1564.06.01-02. Le edizioni sono tutte e due del 1575, manca quella coeva all'emanazione.

⁷ Cfr. l'esemplare manoscritto in ASF, *Senato dei 48* n. 1, cc. 1v-7r.

⁸ I dodici Riformatori erano: Matteo Niccolini, Roberto Pucci, Francesco Guicciardini, Agostino Dini, Roberto Acciajoli, Jacopo Gianfigliuzzi, Matteo Strozzi, Palla Rucellai, Francesco Vettori, Giovanni Francesco Ridolfi, Giuliano Capponi, Bartolomeo Valori, che erano i maggiori esponenti della oligarchia favorevole ai Medici.

⁹ La maestà Cesarea era l'imperatore Carlo V.

¹⁰ Per le magistrature del principato mediceo cfr. G. PANSINI, *Il Magistrato Supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in "Studi senesi", 85, 1973, fasc. 2.

del 20 novembre 1532¹¹, che impone di accertare il vero proprietario dei beni e di registrare i trasferimenti di proprietà (per causa di morte, successione, alienazione) in modo da garantire l'applicazione della decima e la sua riscossione. La raccolta del Cantini¹² per l'anno 1532 trascrive dieci leggi di Alessandro¹³. La mancanza delle leggi a stampa per gli anni del governo di Alessandro nelle raccolte dell'Archivio di Stato e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze è da attribuire ai seguenti motivi: la minore produzione a stampa delle leggi nei primi anni del principato¹⁴, la difficoltà di conservare gli atti legislativi e la mancanza di una raccolta ufficiale, mentre il maggior numero di leggi nella raccolta del Cantini è spiegabile con la trascrizione dal testo manoscritto, da noi escluso¹⁵. Cantini trascrive le leggi sia da esemplari manoscritti, sia da esemplari a stampa, ma è soltanto dal terzo volume¹⁶ in

¹¹ Cfr. 1532.01.01.

¹² Cfr. L. CANTINI, *op. cit.* Si deve ricordare che la raccolta del Cantini è stata esclusa da questa ricerca perché non risponde al requisito dell'autonomia dell'edizione, ma le leggi del Cantini sono state tutte confrontate: in nota alla prima edizione di ogni legge, è indicato il confronto con le eventuali differenze. Il confronto con la raccolta del Cantini è importante per integrare la data di emanazione, quando manca nel documento presente nel *corpus* ed è da lui ricostruita sempre con la formula: "senza data di giorno, ma certamente del ...".

¹³ Per colmare la lacuna riportiamo l'elenco delle leggi dell'anno 1532 contenute nel vol. I del Cantini: *Ordinazioni fatte dalla Repubblica fiorentina col duca Alessandro dei Medici dichiarato capo della medesima. Del 27 aprile 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 5 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 1v-7r); *Riforma della Ruota fiorentina del 14 maggio 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 38 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 7r-9v); *Altre ordinazioni sopra la Ruota del 14 maggio 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 48 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 9v-13v); *Leggi sopra le condennazioni criminali del 21 giugno 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 57 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 21v-22r); *Legge sopra la decima del 14 maggio 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 59 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 13v-14v); *Ordine riguardante la decima del 25 ottobre 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 68 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 40r-40v); *Bando sopra la decima del 20 novembre 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 69; *Legge sopra la decima del 20 novembre 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 70; *Legge che proibisce la pastura dei bestiami pecorini nel territorio di Prato del 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 77; *Legge sopra l'incompetenza del foro del 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 79; *Legge sopra la decima del 1532*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 81.

¹⁴ Cfr. più avanti G. BERTOLI, *Sulla stampa di leggi e bandi a Firenze nel Cinquecento*.

¹⁵ Per una più dettagliata esposizione dei criteri che hanno informato il progetto *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana*, da cui ha origine questa ricerca, cfr. E. SPAGNESI, *Introduzione* a BEGA, *op. cit.*, vol. I, pp. VII-L.

¹⁶ Ad es. nella raccolta del Cantini per gli anni 1568-1571, dal vol. III al vol. VIII, su 139 leggi, 48 sono trascritte da esemplari manoscritti e 91 da esemplari a stampa.

poi che ne dà conto con varie formule, ad esempio “Estratto da un esemplare stampato a Firenze nel 1556 appresso i Giunti”¹⁷, oppure “Estratta dal registro delle deliberazioni pubbliche del Senato che si conserva nell’archivio del Magistrato Supremo”¹⁸, oppure “Estratta dall’Archivio del Fisco”¹⁹, oppure “Estratta da un originale presso il sig. marchese Giugni”²⁰. È un rescritto di Ludovico I di Borbone re d’Etruria del 7 giugno 1802, premesso al terzo volume, e poi a tutti gli altri, che impone al Cantini di “indicare a ciascuna legge da quale archivio e donde l’abbia desunta, et acquistata affinché possa chiunque abbia interesse riscontrarne l’originale”.

Un’importante legge di Alessandro è la *Riforma della Ruota fiorentina del dì 14 maggio 1532 ab Inc.*²¹ che, come è spiegato al par. 2 della legge, nasceva dalla necessità di migliorare il giudizio d’appello, dal momento che i sei giudici della Ruota e Consiglio di giustizia²² decidevano sia la prima istanza sia l’appello con la conseguenza che “volendo ciascheduno mantenersi nella sua prima sententia” la “iustitia” non sortiva “il debito suo”. La riforma divide il territorio in quattro quartieri (Santo Spirito, Santa Croce, San Giovanni e Santa Maria Novella)²³ e separa la competenza dei sei giudici: quattro furono destinati ai quattro quartieri della città per giudicare in prima istanza, gli altri due furono destinati al primo appello delle sentenze dei quartieri e degli Ufficiali di mercanzia e dell’Arte della lana, ciascuno per due quartieri. I giudici dovevano scrivere i motivi delle loro sentenze, che insieme agli esami che si facevano ai testimoni, dovevano essere inviati al Proconsolo²⁴.

¹⁷ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. III, p. 7.

¹⁸ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. III, p. 53. Il Magistrato Supremo fu istituito nel 1532, ma le filze delle Deliberazioni pubbliche in ASF cominciano dal 1549.

¹⁹ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. III, p. 76.

²⁰ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. III, p. 286.

²¹ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 38.

²² Il magistrato della Ruota o Consiglio di giustizia fu istituito il 21 ottobre 1502, ed è dalla riforma del 14 maggio 1532 che prende il nome di Ruota fiorentina.

²³ Il contado e il distretto furono anch’essi divisi in quartieri, assegnando il di là d’Arno a quelli di Santo Spirito e Santa Croce, e il di qua d’Arno a quelli di San Giovanni e Santa Maria Novella.

²⁴ Una seconda riforma della Ruota fiorentina fu emanata da Cosimo I il 31 maggio 1542. Con questa riforma i giudici dei quartieri furono ridotti a due: uno per Santo Spirito e Santa Croce, l’altro per San Giovanni e Santa Maria Novella. Questi erano anche “cognitori” e “decisori” delle cause in primo appello dalle sentenze dei tribunali provinciali, però ciascuno per i suoi quartieri. Queste formavano le cause in primo appello del contado e del distretto. Un altro

Un segno del cambiamento istituzionale di Firenze è anche la *Legge et deliberatione dell'illust. Et excel. S. il signor duca di Fiorenza, e sua magnifici Luogotenente, et Consiglieri. Sopra le monete fatta il dì 5 di marzo MDXXXIII*²⁵ (ma 1535 secondo lo stile comune), che ordina ai signori di Zecca di curare “che la nuova moneta si facci, et stampi più difficile a tosarla sia possibile, et il segno di detta moneta nuova sia quello, et in quel modo che per ... sarà dichiarato”. È noto che gli stampi della nuova moneta furono ad opera di Benvenuto Cellini con la testa del duca Alessandro da una banda e dall'altra San Cosma e San Damiano, i santi protettori dei Medici, sostituendo per sempre la moneta repubblicana che aveva il giglio fiorentino da una banda e dall'altra San Giovanni Battista, il patrono di Firenze²⁶.

Nei primi anni del regno le leggi a stampa di Alessandro attestano il suo interessamento ai problemi dello stato e la volontà di radicare il principato attraverso le riforme istituzionali e quelle fiscali relative alla decima. Appartiene agli anni successivi la “politica tirannica”²⁷ di Alessandro, quando usò il potere assoluto a servizio delle passioni personali compiendo ogni sorta di violenze contro gli avversari politici e contro cittadini comuni, che provocarono il moltiplicarsi degli oppositori politici e la conseguente nascita di un forte gruppo di fuorusciti. Probabilmente la già citata *Provisione contro a ribelli* del 14 dicembre 1529 fu richiamata in vigore attraverso l'edizione anche da Alessandro, che certamente usò la confisca dei beni dei ribelli anche per interesse personale. Infatti, come scrive M. Rastrelli, il primo duca di Firenze non si preoccupava dell'aumento dei nemici di casa Medici e del grande numero di fuorusciti perché ricavava da queste vicende un “incredibile guadagno: poiché procedeva aspramente contro a' beni de' ribelli incorporandone quanti poteva nelle proprie rendite”²⁸. Nella

giudice doveva conoscere e decidere i primi appelli interposti dalle sentenze dei giudici dei quartieri, e degli Ufficiali di mercanzia e dell'Arte della lana. Questo era il primo appello della città. Gli altri tre giudicavano in secondo appello. Questo sistema seguì fino all'abolizione della Ruota fiorentina, avvenuta nel 1772.

²⁵ Cfr. 1535.01.01-02. Manca l'edizione coeva all'emanazione, le edizioni presenti nelle raccolte dell'ASF sono stampate da Cosimo I nel 1561 e da Francesco I nel 1575.

²⁶ Cfr. M. CIPOLLA, *La moneta a Firenze nel Cinquecento*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 16.

²⁷ Cfr. F. DIAZ, *op. cit.*, p. 37.

²⁸ Cfr. M. RASTRELLI, *Storia d'Alessandro de' Medici primo duca di Firenze*, Firenze, Antonio Benucci, 1781, vol. II, p. 41.

politica tirannica di Alessandro va inserita la legge intitolata *Provvisione dell'illust. et excel. S. duca di Fiorenza et per S. ecc. ill. fatta per li mag. Consiglieri in favore di chi ammazza sbanditi pubblicata sotto di 30 luglio 1535*²⁹, che arriva a promettere di cancellare la pena capitale per il bandito che uccide un altro bandito: l'impunità del bandito sarebbe giustificata dal fatto che, uccidendo un nemico dello stato, egli diventa un amico dello stesso³⁰. La provvisione è presente nelle raccolte dell'Archivio in quattro edizioni, ma nessuna è coeva all'emanazione: due sono stampate durante il regno di Cosimo I e due durante quello di Ferdinando II, ma per quest'ultimo il richiamarla in osservanza, a un secolo di distanza, quando il principato era oramai consolidato, significa colpire i reati comuni, in aumento a causa della crisi economica che stava attraversando il granducato, e non gli oppositori politici, come aveva significato per i predecessori.

2. COSIMO I

Le leggi nelle raccolte dell'Archivio emanate da Cosimo I durante i trentasette anni del suo regno (9 gennaio 1537-21 aprile 1574) sono 424, le edizioni sono 1025. Dall'esame dell'Indice per data di stampa le 1025 edizioni sono così ripartite: 517 sono quelle stampate durante il regno di Cosimo I, 322 durante il regno di Francesco I, 42 durante il regno di Ferdinando I, 76 durante il regno di Cosimo II, 53 durante il regno di Ferdinando II, 27 durante il regno di Cosimo III e 3 durante il regno di Gian Gastone. Da questi dati emerge che il numero delle edizioni delle leggi di Cosimo I dopo la sua morte è superiore al numero di quelle stampate durante gli anni del suo governo perché le leggi a stampa di Cosimo I nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze non sempre sono nell'edizione coeva all'emanazione³¹. La man-

²⁹ Cfr. 1535.02.01-04. Le edizioni sono stampate nel 1567, nel 1571 e due volte nel 1632.

³⁰ È interessante il commento di Cantini secondo il quale chi era "bandito" dallo stato per un delitto capitale o per interesse dello stato era un nemico dello stato e pertanto poteva essere ucciso, come per diritto di guerra si può uccidere il nemico: cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 110.

³¹ Ad es. su 7 leggi emanate nel 1545 solo 2 hanno l'edizione coeva all'emanazione; su 13 leggi emanate nel 1547 solo 4 hanno l'edizione coeva all'emanazione; su 16 leggi emanate nel 1550 solo 6 hanno l'edizione coeva all'emanazione; su 21 leggi emanate nel 1561 solo

canza delle edizioni più antiche è da ricercare nella difficoltà per il passato di conservare gli atti legislativi, e soprattutto nella minore produzione di leggi, bandi e altri provvedimenti legislativi a stampa durante i primi anni del principato. Si deve ricordare che Cosimo I aveva istituito nel 1547 la Stamperia Ducale, affidandola a Lorenzo Torrentino³², per dare vita ad una stamperia di prestigio, all'altezza di quella di altri principi italiani, impresa che, come dice Maracchi Biagiarelli, riuscì “anche se la durata era stata breve [fino alla morte del Torrentino] e l'operazione finanziaria non era stata felice”³³. Basta ricordare che dalla Stamperia del Torrentino uscirono opere tra le più significative della cultura del tempo come le *Vite* del Vasari e la *Storia d'Italia* del Guicciardini, a conferma che la stampa di leggi e bandi non costituiva la produzione principale della Stamperia, e che il privilegio di “stampatore ducale” concesso a Lorenzo Torrentino non significava stampatore di leggi, bandi, ordini, provvisioni e altri provvedimenti legislativi, come potrebbe far pensare quella denominazione e come sarà per il Marescotti dopo Cosimo I³⁴. Molte leggi emanate da Cosimo I tra il 1547 e il 1563, anno della morte del Torrentino, sono stampate anche dai Giunti. Ripetendo la considerazione già fatta, che la fortuna editoriale di una legge è legata alla validità nel tempo della legge stessa perché farla stampare significa confermarne la validità, a proposito delle edizioni delle leggi di Cosimo I stampate dai successori si possono fare due riflessioni: la prima che la quasi totalità di

16 hanno l'edizione coeva all'emanazione; su 12 leggi emanate nel 1565 solo 8 hanno l'edizione coeva all'emanazione, fino ad arrivare al 1572 quando su 20 leggi le edizioni coeve all'emanazione sono 17 e nel 1573 su 14 leggi le edizioni coeve sono 13. Nei primi venti anni del regno di Cosimo I su un totale di 169 leggi, soltanto 57 hanno l'edizione stampata nello stesso anno dell'emanazione.

³² La prima legge stampata da Lorenzo Torrentino, presente nelle raccolte dell'Archivio e della BNCF è la *Deliberatione fatta per lo illustris. et excellen. S. duca di Firenze ... sopra le cose di Pisa*, del 20 dicembre 1547 e stampata nel 1547. Le date della deliberazione attestano il rispetto da parte del Torrentino della clausola contrattuale, che gli imponeva di allestire la Stamperia Ducale entro otto mesi dalla data del contratto stipulato il 5 aprile 1547.

³³Cfr. B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze medicea*, cit., p. 314.

³⁴ Giorgio Marescotti, lo stampatore di tante leggi di Cosimo I, aveva rivolto più d'una supplica al duca per ottenere il privilegio che era stato concesso al Torrentino, ma soltanto nel 1585 ottenne da Francesco I un privilegio limitato alla stampa di leggi e bandi.

quelle leggi è stata rispettata da Francesco I per continuare l'opera già iniziata con la reggenza, la seconda che importanti leggi di Cosimo I sono state rispettate a distanza di secoli da tutti i principi di casa Medici³⁵.

Cosimo I è eletto capo del governo di Firenze il 9 gennaio 1536 (ma 1537 seguendo lo stile comune): per il primo anno del suo governo le leggi a stampa nelle raccolte dell'Archivio di Stato e della Biblioteca Nazionale di Firenze mancano totalmente, mentre Cantini trascrive dieci leggi³⁶.

Gli storici concordano nel considerare Cosimo I il fondatore dell'unificazione dello stato della Toscana, che fu realizzata principalmente attraverso le riforme istituzionali, ma anche attraverso leggi dal contenuto più vario. Ad esempio la *Provvisione vinta et ottenuta sotto di X d'ottobre MDXLV*

³⁵ Ad es. cfr. la legge di riforma istituzionale intitolata *Legge fatta per l'illustriss. et eccellentiss. S. il sig. Duca di Fiorenza. Sopra l'unione de' magistrati de' Capitani di parte e degli Officiali di torre* del 17 settembre 1549, stampata nel 1549, nel 1576, nel 1624, nel 1710 e nel 1736; la legge sull'edilizia intitolata *Legge dell'ill. et excell. S. duca di Fiorenza. In commodo di quelli che volessino edificare per tutto il suo felice stato*, del 28 gennaio 1550/51, stampata nel 1551, nel 1561, nel 1576, nel 1576-77, nel 1617 e nel 1643; la *Legge dell'illust. et eccellentiss. S. duca di Firenze. Sopra le donationi. Pubblicata il dì cinque di gennaio MDLI* [1552 secondo lo stile comune] *nel Consiglio de' Quarantotto*, stampata nel 1566, nel 1574, nel 1575, nel 1590, nel 1615-20 e nel 1673; la legge che istituisce l'Archivio pubblico, intitolata *Legge et provvisione attenente alla Camera, et Archivio della città di Fiorenza*, del 16 maggio 1560, stampata nel 1560, nel 1565 e nel 1576; la importante *Riforma delli statuti degli Ufficiali de' pupilli, fatta il dì 20 di agosto 1565 con l'aggiunte sino al presente anno 1575. Con privilegio*, stampata nel 1575, nel 1619, nel 1633, nel 1661 (due volte) e nel 1694.

³⁶ Per colmare la lacuna riportiamo l'elenco delle leggi dell'anno 1537 contenute nel primo vol. di Cantini: *Autorità data dal Consiglio dei 48 al cardinal Cibo dell'8 gennaio 1536*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 112 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, c. 118v); *Provvisione del Consiglio dei 48 del 9 gennaio 1536 con la quale viene eletto capo del governo di Firenze Cosimo dei Medici*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 115 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 118v-119r); *Provvisioni dei deputati eletti dal Senato per convenire alcune condizioni con Cosimo dei Medici del 10 gennaio 1536*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 118 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 119r-120v); *Provvisioni del 15 gennaio 1536 con la quale si ordina una imposizione di sale*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 122 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 120v-121r); *Legge del 30 gennaio 1536 in favore dei confinati, e banditi*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 125 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 121r-122r); *Legge del 10 febbraio 1536 con la quale viene prorogata l'autorità ai Riformatori del contado*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 128 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 122r-122v); *Deliberazione del 28 febbraio 1536 con la quale si ordina un'imposizione*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 131 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 122v-123v); *Ordine per il Monte comune del 28 febbraio 1536*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 133 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei 48* 1, cc. 123v-126r); *Ordine con il quale viene liberato il contado dalle tasse dei cavalli del 28 febbraio 1536*, cfr.

nel Consiglio de' XXXXVIII della città di Firenze³⁷ dispone che le spese di alloggio e di mantenimento delle truppe che attraversano il territorio del dominio non siano più a carico delle sole comunità dove si fermano, ma a carico di tutto lo stato. Il magistrato dei Cinque Conservatori del contado deve prendere nota delle spese sostenute dalle singole comunità in modo da ripartirle in tutto il dominio. Analogamente la *Legge fatta per l'illustrissimo, et eccellentissimo sig. il signor duca di Fiorenza sopra la gabella delle bestie muline, cavalline et asinine. Et passata ne' XLVIII il dì 23 luglio 1549*³⁸ promuove l'unificazione dello stato, ordinando che la gabella delle bestie "dal piè tondo" (come erano chiamate complessivamente), pagata fino ad allora soltanto da Firenze e suo contado per fare fronte ai danni causati dall'Arno, divenga un'esazione universale per la conservazione e manutenzione degli argini dei fiumi di tutto lo stato. La *Legge prima dello illustrissimo, et eccellentissimo signore, il signor duca di Fiorenza, sopra la gabella delle farine passata nel suo Consiglio de' XXXXVIII el dì VII d'ottobre MDLII*³⁹ impone una gabella straordinaria sul grano per fare fronte alle spese della guerra contro Siena. La gabella doveva durare tre anni, in realtà non fu mai revocata e da allora costituì una delle entrate più importanti dello stato. Un'attenuazione a questa nuova imposizione è contenuta nella legge quando, rilevando che "tal sorte di gabella, o vero di gravezza toccherà universalmente così a poveri, come a meglio stanti", dispone che, durante i tre anni dell'imposizione straordinaria, sia annullata per i più bisognosi la gravezza delle teste "consueta riscuotersi in tutto lo stato"⁴⁰.

Le leggi emanate da Cosimo I durante il suo regno riguardano una molteplicità di materie: giustizia, milizia, edilizia, ordine pubblico, medicina,

L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 140 (l'esemplare manoscritto è in ASF, *Senato dei* 48 1, cc. 126r-127r); *Deliberazione in favore dei debitori dello stato del 28 febbraio 1536*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 143; *Editto del 16 ottobre 1537 col quale si notifica al pubblico il diploma di Carlo V a favore del duca Cosimo*, cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 145.

³⁷ Cfr. 1545.05.01-03. Le edizioni successive alla prima, coeva all'emanazione, sono stampate con il titolo *Provvizione circa il pagare le spese fatte in un luogo a soldati fanterie e gente d'arme et al commissario quando occorre che vadino di luogo in luogo*. Le edizioni sono del 1575-77 e del 1584.

³⁸ Cfr. 1549.05.01.

³⁹ Cfr. 1552.14.01-05. Le edizioni sono stampate nel 1552 (due volte), nel 1575-77, nel 1613 e nel 1683-88.

⁴⁰ Si tratta dell'estimo delle teste, l'imposta personale che dovevano pagare tutti gli abitanti del contado non coltivatori, dai 15 ai 60 anni, nella misura di una lira l'anno a testa per i braccianti, di due lire per i mercanti e gli artigiani: cfr. F. DIAZ, *op. cit.*, pp. 150-151.

ripopolamento del territorio di Pisa, caccia e pesca, annona, fisco. Saranno esaminate soltanto le leggi di Cosimo I in materia di ordine pubblico (ribelli, armi, divieto di riunione, meretrici, zingari, gioco) e quelle in materia di reati. Le leggi contro i ribelli e quelle sulla proibizione delle armi vanno considerate in modo diverso secondo che siano emanate durante il primo ventennio del regno di Cosimo I, oppure che siano emanate (o richiamate in vigore attraverso le edizioni) negli anni successivi. Durante i primi venti anni di regno quelle leggi hanno lo scopo di colpire gli avversari politici dal momento che il principato era ancora minacciato dai sostenitori della repubblica, nel secondo ventennio le ristampe delle stesse leggi (o nuove leggi) perseguono lo scopo di mantenere la quiete pubblica contro i delitti comuni dal momento che il principato è oramai consolidato. Così il *Bando sopra i banditi. Pubblicato adì 16 marzo 1537*⁴¹ (ma 1538 secondo lo stile comune) promette il premio del “cancellamento” della pena capitale al bandito che uccide un altro bandito⁴² e proibisce di dare ricetto ai banditi giustificando la proibizione con l'esigenza della sicurezza dei cittadini, in realtà per combattere i fuorusciti dell'esercito di Filippo Strozzi che dopo la battaglia di Montemurlo si erano “dati alla campagna”⁴³. Il *Bando contro a banditi. Pubblicato adì 8 d'agosto 1539*⁴⁴, ripete le proibizioni del bando precedente e il fatto che sia stato emanato a così breve distanza fa pensare che quello del 16 marzo 1538 non fosse stato osservato se “alcuni banditi della vita, et rebelli del comune di Fiorenza si trasferiscono presso, et quasi sul confino del dominio di sua eccellentia. Et alcuni si trasferiscono dentro al dominio predetto, et in su quello dimorano, et sono raccettati, ausiliati, et subsidiati da loro amici e parenti”. Il bando impone alle comunità, città, terre e castelli di ammazzare, arrestare e perseguire in qualunque modo i banditi. L'ordine poi di suonare la campana a martello nelle campagne per convocare il popolo e armarlo contro i banditi infor-

⁴¹ Cfr. 1538.02.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1573-90 e nel 1577.

⁴² Cfr. sopra la nota alla provvisione del 30 luglio 1535 sotto Alessandro, primo duca di Firenze.

⁴³ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. I, p. 164: “molti soldati i quali componevano l'esercito dello Strozzi dopo la battaglia di Monte Murlo non potendo tornare alle loro case per essere ribelli, si sparsero per le campagne toscane, e commessero uccisioni, rapine, assassina-menti, e qualunque altra violenza”.

⁴⁴ Cfr. 1539.02.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1577 e nel 1585.

ma che Cosimo I temeva ancora le reazioni dei fuoriusciti. Si deve ripetere quanto detto a proposito della *Provvisione contro a ribelli. Fatta sotto dì 14 dicembre 1529*⁴⁵ sulla confisca dei beni, usata già dai tempi della Repubblica fiorentina come strumento di lotta politica per distruggere gli avversari attraverso l'eliminazione del loro patrimonio. L'incorporazione dei beni dei ribelli, il riscontro degli inventari, la nullità dei contratti simulati, la vendita e l'incanto dei beni dei ribelli sono argomenti trattati anche nella *Legge fatta per l'illustriss. et eccellentiss. S. il sig. duca di Fiorenza. Sopra l'unione dei magistrati de Capitani di parte e delli Officiali di torre. Passata ne' XLVIII il dì XVIII di settembre MDXLIX*⁴⁶. La legge sopprime la magistratura degli Ufficiali di torre, di epoca repubblicana, e li sostituisce con il magistrato degli Ufficiali dei fiumi e dei Capitani di parte. Gli Ufficiali dei fiumi hanno competenza in materia di mantenimento degli alvei, delle sponde e degli argini dei fiumi di tutto il dominio, mentre il magistrato dei Capitani di parte ha la giurisdizione del criminale nelle cause di confiscazione, incorporazione e scorporazione dei beni dei ribelli; le disposizioni relative ripetono, ampliano e precisano quelle già contenute nella provvisione contro i ribelli del 1529. Nel 1564 Cosimo conferma la provvisione del 1529 con la legge intitolata appunto *Confirmatione et approvatione della legge del 1529 circa i ribelli*⁴⁷ del 7 maggio 1564 che richiama anche la legge sull'unione dei Capitani di parte e degli Ufficiali di torre circa la cognizione delle cause in frode al Fisco "avvertendo similmente alla legge fatta sotto l'anno 1549 ... sopra l'unione de duoi magistrati Capitani di parte et Ufficiali di torre, per la quale tra l'altre cose si dispone che delle cessioni di ragioni alienationi di beni, o altri contratti simulati o finti in fraude del Fisco ... li prefati Capitani per vigore dell'unione ne sieno cognitori e dalle loro sententie si possa appellare, et havere ricorso dove si pretenda fraude, o simulationi alli spettabili Otto di balia della città di Firenze".

Tra le leggi volte a consolidare il principato è importante la famosa legge sul reato di lesa maestà intitolata *Legge dell'illustriss. et eccellentiss. S. il*

⁴⁵ Cfr. sopra quanto scritto a proposito della *Provvisione contro a ribelli* del 1529 sotto Alessandro, primo duca di Firenze.

⁴⁶ Cfr. 1549.10.01-06. Le edizioni sono stampate nel 1549, nel 1560, nel 1576, nel 1624, nel 1710 e nel 1736.

⁴⁷ Cfr. 1564.06.01-02. Sono due edizioni del 1575: una stampata dal Marescotti e una dai Giunti.

S. duca di Fiorenza. Fatta il dì XI di marzo 1548 [1549 secondo lo stile comune] *contro a quelli che machinassero avverso la persona, o stato di S.E. o de sua illustrissima figliuoli, o descendent*⁴⁸, voluta e sottoscritta da Iacopo Polverini⁴⁹ e perciò nota come “lex polverina”. Questa severissima legge, come ha già rilevato Furio Diaz⁵⁰, punisce non solo il reato, ma addirittura l'intenzione di commetterlo, se coloro che cospireranno o macchineranno contro la persona del duca “s'intendino ipso facto aver commesso tale scelleratezza” ed è prevista la pena di morte non solo per i colpevoli dell'intenzione di reato, ma persino per coloro che, a conoscenza dell'intenzione di reato, non lo abbiano denunciato. Gli ascendenti e discendenti dei condannati, pur senza colpa, sono puniti con la confisca dei beni. La legge è stampata due volte da Cosimo I ed è confermata da Francesco I e da Ferdinando II con le edizioni stampate durante i loro regni.

Il *Bando dell'arme mandato adì 28 di maggio MDXXXIX*⁵¹ che, come si legge nel prologo, vuole “provvedere alla quiete, e al benessere di questa città”, vieta di tenere e portare armi tanto da offesa, quanto da difesa, perché uno dei mezzi più efficaci per evitare disordini è quello di disarmare i cittadini. L'ultimo capoverso del bando esclude la proibizione di tenere e portare armi per i familiari, i servitori e i soldati stipendiati del granduca; l'esclusione è ripetuta in tutti i bandi sulle armi⁵² emanati da Cosimo I. Il bando è presente nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale soltanto nelle edizioni del 1576 e 1577, durante gli anni del regno di Francesco I. Il *Bando sopra*

⁴⁸ Cfr. 1549.03.01-04. Le edizioni sono stampate nel 1549, nel 1571, nel 1575-76 e nel 1627. Nelle raccolte dell'Archivio si trova anche un'edizione stampata da Andrea Bonducci nel 1763 durante il principato dei Lorena (ASF, *Regia Consulta* 1.49). Contiene anche la *Legge ... persecutrice degli homicidiarj. Fatta il dì XI marzo 1548* (1549 secondo lo stile comune), che promette l'impunità al bandito che ammazza un altro bandito. L'edizione del 1627 contiene la *Provvisione per li molto magnifici S. Luogotenente, et Consiglieri delle confiscazioni in caso di ribellione, pubblicata d'ottobre 1565. Con un'altra provvisione, che i beni de delinquenti sieno obbligati al Fisco immediate commesso il malefizjo, pubblicata a dì 5 marzo 1565* (1566 secondo lo stile comune).

⁴⁹ Iacopo Polverini, già Auditore delle riformagioni dal 1537, fu nominato anche Auditore fiscale nel 1543 (quando fu istituita questa magistratura), carica che ricoprì fino al 1556. L'Auditore fiscale aveva competenza in materia fiscale, ma, in quanto tutore degli interessi fiscali dello stato, aveva un'ampia competenza anche in materia penale.

⁵⁰ Cfr. F. DIAZ, *op. cit.*, p. 107.

⁵¹ Cfr. 1539.01.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1576 e nel 1577.

⁵² Cfr. 1547.04.01-04, 1548.01.01-04, 1549.08.01-03, 1551.05.01-03, 1552.01-03, 1554.04.01-02, 1555.04.01-02 e 1564.11.01-03.

*il non portare armi, bandito il dì 2 di gennaio 1551*⁵³ (ma 1552 seguendo lo stile comune) che vieta le armi “acute”, ovvero pugnali, coltelli, spade, bastoni e sassi, è particolarmente interessante nella parte dove dispone che i medici che cureranno le ferite siano obbligati a riferire al tribunale criminale il nome del ferito, la quantità, e qualità delle ferite e percosse, sotto pena dell’arbitrio: la denuncia permetterà di scoprire più facilmente il delitto e di assicurare il delinquente (o l’avversario politico) alla giustizia. Il bando si trova nelle raccolte dell’Archivio e della Biblioteca Nazionale soltanto in edizioni stampate durante i regni di Francesco I e di Ferdinando II.

La “malitia degli huomini” è la causa del *Bando del non portare forbicine. Pubblicato adì 27 aprile 1562*⁵⁴, che proibisce le forbicine fuori di misura, portate e usate come armi che oggi diremmo improprie. Il *Bando che i servitori non portino l’arme se non con i loro padroni*⁵⁵, proibisce ai servitori di “signori, cortigiani, et gentiluomini, et cittadini privati” di andare fuori la notte con qualunque tipo di arma (dalle ore due in là durante l’estate, dalle ore quattro in là durante l’inverno) a causa dei frequenti disordini verificatisi durante la notte.

La *Deliberazione dello illustrissimo et eccellentissimo signore il signor duca di Fiorenza sopra li sindachi dei malefici della città di Firenze fatta il dì XIII di febbraio MDL*⁵⁶ (ma 1551 seguendo lo stile comune) attribuisce ai “sindachi” dei malefici il compito di denunciare all’autorità giudiziaria (il magistrato degli Otto di guardia e balia) i delitti commessi nella “sindacheria” a loro assegnata. Questa severissima legge emanata per colpire gli avversari politici è di particolare interesse perché divide la città di Firenze in 50 “sindacherie” e specifica, in ordine topografico, le strade comprese in ciascuna di esse. La *Deliberazione*, come dice Piero Fiorelli, è “il più antico stradario a stampa, implicito in una legge di polizia”⁵⁷. L’estensore e sottoscrittore della legge è Giovanni Maria Cecchi, famoso commediografo fiorentino del Cinquecento, che esercitò con successo la professione di notaio dal 1542 al 1577 e ricoprì l’ufficio di proconsole notaio dei pelliciai e quello di can-

⁵³ Cfr. 1552.01.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1576-77, nel 1577-79 e nel 1622.

⁵⁴ Cfr. 1562.10.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1578-79, nel 1578-81 e nel 1617.

⁵⁵ Cfr. 1563.12.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1577-79, nel 1578-79 e nel 1612.

⁵⁶ Cfr. 1551.02.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1551, nel 1575 e nel 1578-79.

⁵⁷ Cfr. P. FIORELLI, *Odonomastica fiorentina parlata*, in “Rivista italiana di onomastica”, 6, 2000, p. 23.

celliere dei maestri dei contratti⁵⁸. La deliberazione è presente nelle raccolte dell'Archivio in un'edizione contemporanea all'emanazione, senza il nome dello stampatore, ma riconoscibile dallo stemma e dalla composizione del testo per edizione del Torrentino. Le altre due edizioni sono stampate durante il regno di Francesco I.

Il *Bando che non si facciano ragunate, né si corra alle quistioni. Pubblicato adì 13 di novembre 1553*⁵⁹ che vieta a qualsiasi persona, anche ecclesiastica, di “correre dove si faccessino tali risse, o quistioni, per fare adunate, o tumulto” sotto pena delle forche e della confisca dei beni, fu emanato da Cosimo I per colpire gli avversari politici, perché, come dice Cantini⁶⁰ “funeste poteano essere per Cosimo I le conseguenze dei tumulti popolari sul principio del suo governo. Egli avea nella città e nello stato un partito contrario assai numeroso e potente, che sempre vegliava a tutti i movimenti per sbazarlo dal trono”.

La *Legge et nuova provvisione dell'illustriss. et eccellentiss. S. duca di Fiorenza N.S. contro li sicarij, et qualunque per danari, o per amicitia a requisitione d'altri offenderà il proximo, passata nel suo magnifico Senato de' 48 sotto dì 18 di giugno 1556*⁶¹ punisce con pene severe i sicari, perché sono “una mala spezie di persone, le quali, o sotto color d'amicizia o per danari vituperosamente, e a sangue freddo, e con viltà a stanza d'altri offendono, o cercon d'offendere gli huomini senza timore della giustizia”, perciò la loro colpevolezza, non essendo accecati da alcuna passione violenta, merita una pena maggiore (equivale al delitto premeditato). La pena è la galera, ma, considerata la gravità dell'offesa, il sicario può essere punito con la morte. Se “simili scellerati” sono scoperti prima di avere commesso il delitto saranno ugualmente puniti con quattro tratti di fune in pubblico e con pena pecuniaria o confino ad arbitrio del magistrato. Il mandante è punito con il doppio di tutte le pene, mentre saranno premiati i delatori, “quelli, che in qualunque modo aiuteranno a scoprire tal peste”, con il quarto di tutte le pene pecuniarie. Se la delazione sarà fatta prima che sia commesso il delitto da chi “fussi il macchinatore, o disegnato esecutore”, gli sarà perdonato non solo il delitto, ma

⁵⁸ Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXIII, s.v., p. 263.

⁵⁹ Cfr. 1553.04.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1575 e nel 1578-79.

⁶⁰ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. II, p. 329.

⁶¹ Cfr. 1556.05.01-05. Le edizioni sono stampate nel 1556, 1574, 1590, 1617 e 1665.

anche “ogni pena in che fussi incorso et abbia effettivamente il quarto di tutte le pene pecuniarie, et li sia tenuto segretissimo”.

Nel secondo ventennio di regno la situazione politica di Cosimo I è cambiata: nel 1557 ottiene da parte di Filippo II il possesso di Siena, consacrato poi sul piano internazionale con la pace di Chateau Cambresis del 1559. Da quest'anno Cosimo I sarà “duca di Firenze e Siena”⁶², in quanto Siena fu tenuta come stato indipendente, e con questo titolo sono emanate le leggi dal 1559 fino al 1569, quando Cosimo I otterrà il titolo di “gran duca di Toscana”. Le leggi sopra i banditi e sopra la proibizione delle armi, emanate o ristampate in questi anni, sono perciò a difesa della quiete pubblica e contro i delitti comuni. Il diverso atteggiamento di Cosimo I nei confronti dei banditi si rileva anche dai provvedimenti di grazia per coloro che lo “serviranno nelle sue galere”. Con la *Provisione e gratia alli banditi confinati e condannati dello stato di S. ecc. illustrissima che la serviranno nelle sua galere*⁶³ del 1° aprile 1564, Cosimo I offre la grazia ai condannati a morte che si costituiscano entro un dato termine e vadano a servire sulle galere come “remiere et vogatore”. In realtà la provvisione è dettata dalla necessità di armare una flotta contro le incursioni di “infedeli, et altri corsari” nel mare Mediterraneo. Nel servizio sulle galere è stabilita anche la possibilità di “scambio”: il condannato può scambiarsi con uno schiavo perpetuo ovvero con “un uomo di buona voglia per detto tempo che sia abile a tale servizio”. Nel mese di aprile del 1564 ci sono tre provvedimenti sopra i condannati al servizio sulle galere e i loro scambi⁶⁴, tutti e tre in edizione coeva all'emanazione. Tra il 1565 e il 1573 Cosimo I emana ancora sei bandi relativi al servizio sulle galere⁶⁵.

Tra i bandi destinati a garantire la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini si deve menzionare il *Bando sopra i zingani e zingane. Mandato adì 3*

⁶² Il titolo di duca di Firenze e Siena compare anche in leggi stampate dopo il 1559, ma emanate prima di quella data. Cfr. ad esempio la *Legge ... In commodò di quelli che volessino edificare per tutto il suo felicissimo stato*, del 18 gennaio 1550/51, che nella prima edizione del 1551 è la legge del «S. duca di Firenze», nelle edizioni successive (1561, 1577, 1643) diventa la legge del «S. duca di Fiorenza e Siena», mentre le edizioni 1576 e 1617 mantengono la dizione originaria.

⁶³ Cfr. 1564.04.01.

⁶⁴ Cfr. 1564.03.01, 1564.04.01 e 1564.05.01-03.

⁶⁵ Cfr. 1565.01.01, 1565.04.01, 1566.09.01, 1573.01.01, 1573.02.01 e 1573.04.01.

novembre 1547⁶⁶, che ordina l'allontanamento, o, più precisamente, lo "sgombro" dal dominio di zingari e zingare a causa dei danni da loro provocati. La pena per chi non obbedirà è di esser fatti "prigioni" e mandati in galera. La *Legge sopra le habitationi delle meretrice, che fussero vicine ai monasteri di monache, della città di Firenze*⁶⁷, del 29 luglio 1561 ordina alle meretrice di "havere disgombrato e dishabitato" dalle abitazioni poste entro le cento braccia vicino ai monasteri sotto pena di lire "200 piccioli". La legge, come dice il prologo, vuole preservare le religiose nella vita monastica senza la "mala vicinanza" e lo "scandaloso esempio di meretrice e femmine impudiche". Le edizioni di questo bando sono stampate durante i regni di Cosimo I, di Francesco I, di Ferdinando II e di Cosimo III. Il *Bando sopra il giuoco della palla al maglio. Pubblicato adi 17 di maggio 1561*⁶⁸, proibisce il gioco nelle strade della città perché i cittadini vi possano circolare liberamente e senza pericoli. La pena è di dieci scudi d'oro per ciascun giocatore e ciascuna volta, o due tratti di fune in pubblico per chi non possa pagare; per i minori di sedici anni in giù la pena è di venticinque staffilate da darsi dentro al Bargello per i figli dei cittadini e alla colonna del mercato per i figli degli artigiani e dei plebei. Le edizioni della legge sono stampate tutte e due durante il regno di Francesco I.

Le leggi sui reati rientrano a pieno titolo nella politica per l'unificazione dello stato perché non può esserci uno stato unito senza leggi che riconoscono e puniscono i reati nello stesso modo in ogni sua parte. La *Legge di sua eccellenza illustrissima, del modo di punire i malefici gravi nel suo dominio*⁶⁹, del 9 febbraio 1542/43 stabilisce che i malefici gravi siano puniti con la stessa pena in tutto il dominio e che i tribunali delle varie terre applichino le norme della legge fiorentina invece di quella degli statuti locali, che contemplavano una disparità di trattamento secondo lo stato sociale dell'offeso e dell'offensore e davano ampia discrezionalità al giudice. È indicativo che, dopo la morte di Cosimo I, la legge sia stampata con il titolo *Legge sopra gli stupri, violentie, incesti, sacrilegii, coiti nefarii, assassinamenti et furti*⁷⁰: ad

⁶⁶ Cfr. 1547.11.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1574-75 e nel 1578-79.

⁶⁷ Cfr. 1561.09.01-04. Le edizioni sono stampate nel 1561, nel 1575, nel 1638 e nel 1673.

⁶⁸ Cfr. 1561.05.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1577 e nel 1578-79.

⁶⁹ Cfr. 1543.02.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1568 e nel 1571.

⁷⁰ Cfr. 1543.02.03-04. Le edizioni sono stampate nel 1576 e nel 1613.

unificazione avvenuta è scomparso nel titolo il riferimento al modo di punire e al dominio. Nelle raccolte dell'Archivio ci sono quattro edizioni: due stampate negli ultimi anni del regno di Cosimo I, una negli anni di Francesco I e una in quelli di Cosimo II.

Dall'esame delle leggi di tutti i principi di casa Medici in materia di furti si ricava che questo reato doveva essere molto frequente durante il regno del penultimo Medici, perchè Cosimo III, oltre alla legge generale intitolata *Nuova ordinazione in materia di furti*⁷¹, del 9 settembre 1681, che regola in modo puntuale la fattispecie del reato, definendo il furto semplice, il furto con circostanze aggravanti, il furto sacrilego, il furto nei palazzi o giardini di S.A., il furto con violenza (con pene secondo la gravità del reato che prevedono anche la pena di morte), emana una serie di bandi (20) per trovare i colpevoli di un determinato furto attraverso la denuncia dei delinquenti. Le leggi di Cosimo I regolano la fattispecie del reato in modo generale⁷², anche quando si riferiscono a furti specifici come il furto dei legnami⁷³, mentre i bandi di Cosimo III cercano gli autori dei furti commessi in case, botteghe, chiese e uffici di magistrature, con la promessa di impunità e di un premio in denaro per chi ha commesso il furto se denuncerà se stesso e i complici del reato, entro un termine preciso dalla pubblicazione del bando. Questi bandi hanno varie intitolazioni: *Bando per il quale si concede l'impunità a chi revela il furto seguito*⁷⁴, oppure *Bando d'impunità e perdono*⁷⁵, il più delle volte *Bando per l'impunità e premio*⁷⁶. Un esempio è il *Bando d'impunità e premio di scudi cento, con la remissione d'un bandito di forza a chi revelerà il furto seguito nella bottega d'Arte di seta de' Giusti e Cartei nella città di Firenze la notte de' 2 maggio 1680*⁷⁷, emanato il 13 maggio 1680, che vuole punire "condegnamente" le persone, ancora ignote, che hanno commesso il furto della drapperia nella bottega suddetta per il valo-

⁷¹ Cfr. 1681.18.01-05. Le edizioni sono stampate nel 1681 (tre volte), nel 1687 e nel 1723.

⁷² Ad es. cfr. 1543.02.01.

⁷³ Ad es. cfr. 1551.11.01.

⁷⁴ Ad es. cfr. 1671.24.01.

⁷⁵ Ad es. cfr. 1706.02.01.

⁷⁶ Ad es. cfr. 1693.26.01, 1711.03.01 e 1724.01.01. In realtà due bandi, con il titolo *Bando d'impunità e premio*, si riferiscono in generale ai furti commessi nelle strade o di notte: cfr. 1718.12.01 e 1721.24.01.

⁷⁷ Cfr. 1680.06.01.

re di mille scudi, definito nel prologo un “grave eccesso”. L’impunità e il totale perdono sono promessi a chi, intervenuto nel furto, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bando deponga “per primo” la verità tanto contro se stesso quanto contro gli altri complici e partecipi al delitto, al fine di procedere contro questi ultimi. La clausola temporale di essere il primo a fare la denuncia per ottenere l’impunità fa pensare che sia più facile assicurare alla giustizia tutti i colpevoli. Il premio di 100 scudi e la facoltà di “rimettere un condannato”⁷⁸ alla forza, garantendo l’anonimato, sono promessi invece a chi, pur non avendo avuto parte nel furto, ne dia notizia al magistrato dei signori Otto di guardia e balia.

Il *Bando dell’illustrissimo et eccellentissimo S. duca di Firenze et delli suoi mag. Consiglieri. Sopra la bestemmia*⁷⁹, dell’8 luglio 1542, che contiene anche la *Legge sopra la sodomia*, deve essere osservato in tutto il dominio, annullando ogni altra legge, consuetudine o statuto che disponga in modo diverso o contrario. Il vizio della bestemmia è considerato un delitto grave ed è punito con pene severissime, che variano secondo la reiterazione del delitto. La bestemmia è punita la prima volta con pena pecuniaria e con la perforazione della lingua, la seconda volta con pena pecuniaria accresciuta e con l’amputazione della lingua. La terza e quarta volta che il reo incorresse in tale vizio deve essere condannato, oltre che alla pena pecuniaria nuovamente accresciuta, ad essere “scopato in su un asino per luoghi pubblici” e confinato per due anni in “galea”; il giudice può anche condannarlo a morte. Similmente per la sodomia, altro delitto grave, le pene variano secondo la reiterazione del reato, l’età e lo stato sociale dei colpevoli. Il giudice, se considera i colpevoli incorreggibili, può condannarli subito “al fuoco”. La legge è confermata attraverso le edizioni da Francesco I, da Ferdinando I, da Cosimo II e da Cosimo III.

Al fine di prevenire furti, violenze e altri atti illeciti nei monasteri di monache, che erano diventati più esposti ai malviventi a causa dei danni provocati dall’alluvione del mese di settembre del 1557, il *Bando et deliberatione dell’ill. et ecc. S. duca di Fiorenza, et suo ducal dominio fatta adi 13 d’ottobre 1557*⁸⁰ ordi-

⁷⁸ L’espressione «rimettere un condannato» equivale a condonare la pena derivante da una condanna per un reato o il reato stesso.

⁷⁹ Cfr. 1542.02.01-06. Le edizioni sono del 1566, 1573, 1577-79, 1590, 1617 e 1676.

⁸⁰ Cfr. 1557 04.01-04. Le edizioni sono del 1561, 1571, 1574 e 1638.

na che chiunque vada in tali monasteri debba avere la licenza dell'arcivescovo o del suo vicario; la pena gravissima per chi commette "cose inhoneste e sacrileghe" è la morte e la confisca dei beni. La *Legge dell'ill. et eccell. S. duca di Fiorenza et Siena, contro a quelli che useranno forza, et violenza a femina, o maschio per desiderio carnale bandita adì di dicembre MDLIII*⁸¹ stabilisce pene fino alla pena capitale. La legge è estesa a tutto il dominio e annulla qualsiasi altra legge, statuto, uso, consuetudine e ogni altro provvedimento che disponga in modo diverso. Questa legge continua ad essere in vigore attraverso le edizioni ancora durante il regno di Cosimo III.

L'usura, pur non rientrando tra i delitti gravi, è punita con pene severissime, e le leggi che la regolano sono estese a tutto il dominio. La *Legge fatta per l'illustriss. et eccellentiss. S. il S. duca di Fiorenza et sua mag. Consiglieri, sopra gli scrocchi et altri contratti illeciti*⁸², del 14 aprile 1545, stabilisce che la cognizione, dichiarazione, e decisione di scrocchi, "barocoli"⁸³, ritrango-li e altri simili contratti illeciti appartenga per l'avvenire esclusivamente alla magistratura dei signori Otto di guardia e balia della città di Firenze. La successiva *Deliberatione dell'illustrissimo et eccellentiss. sig. duca di Fiorenza et sua magnifici Consiglieri. Sopra la cognitione de contratti illeciti*⁸⁴ del 21 febbraio 1550/51 attribuisce la cognizione dei contratti illeciti a tutti i rettori dello stato che esercitano le principali giurisdizioni del criminale. Le pene variano secondo la recidività nel reato: la prima volta la pena è pecuniaria, la seconda volta alla pena pecuniaria accresciuta si aggiunge la condanna a due anni di confino in Pisa (o altrove, se il condannato è di Pisa), la terza volta il confino è di tre anni nelle Stinche e dopo la terza volta il magistrato può condannare alla pena di morte.

Le leggi emanate da Cosimo I per proteggere la proprietà fondiaria dai danni commessi per negligenza o per dolo sono le leggi che puniscono il reato di "danno dato". Il *Bando sopra i legnami tagliati e rubati. Pubblicato il dì 15 dicembre 1551*⁸⁵ proibisce di tagliare e rubare legnami nei

⁸¹ Cfr. 1558.07.01-06. Le edizioni sono del 1561, 1571, 1575-76, 1580, 1617 e 1673.

⁸² Cfr. 1545.02.01.05. Le edizioni sono del 1545, 1566, 1574, 1592 e 1612.

⁸³ Cfr. N. TOMMASEO e B. BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Società Tipografica Editrice Pomba, 1865-1879, 4 voll., 7 tomi; "baroccolo" è definito come diminutivo di "barocco": "sorte di guadagno illecito" (spiegando che "forse viene da baro che vale barattiere").

⁸⁴ Cfr. 1551.03.01-05. Le edizioni sono del 1566, 1574, 1574-75, 1613 e 1616.

⁸⁵ Cfr. 1551.11.01-02. Le edizioni sono del 1590 e 1615.

beni altrui, sotto pena di scudi 25 e di due tratti di fune. Alla pena pecuniaria è obbligato non solo il “dannaiolo”, ma anche il capo di casa per tutta la famiglia, con la facoltà di poter commutare la pena pecuniaria in altre corporali afflittive⁸⁶. Il bando è presente nelle raccolte dell’Archivio soltanto in edizioni stampate durante i regni di Ferdinando I e di Cosimo II. Il *Bando dell’illustrissimo et eccellentiss. S. duca di Fiorenza et di Siena sopra i danni dati e sua pena pubblicato il dì 20 d’agosto 1555*⁸⁷, emanato per soddisfare le frequenti denunce dei proprietari sui danni arrecati nei loro possedimenti, aumenta la severità delle pene. Dopo aver proibito di far danno in qualsiasi possessione, orto o bene di qualunque persona a uve o altri frutti, il bando stabilisce la pena di due tratti di fune in pubblico e scudi 10 “d’oro in oro”; alla pena pecuniaria sono tenuti il padre per il figlio, il fratello per il fratello, se vivono insieme, il maestro per il garzone e il padrone di casa per tutta la famiglia. La legge è ancora in osservanza, attraverso l’edizione, durante il regno di Cosimo III. Queste due leggi di Cosimo I sul danno dato sono recepite da Cosimo III nella *Ordinazione universale sopra il danno dato. Ottenuta nel Supremo Magistrato il dì 7 settembre 1688*⁸⁸, che è una raccolta di tutte le leggi in vigore sopra il danno dato. L’ordinazione amplia la portata del reato considerando il danno alle viti, ai frutti e ai prodotti della terra un danno contro la comunità: il danno dato è punito anche se di poco valore “essendo il fine della presente ordinazione non tanto l’ovviare al danno dei proprii padroni, quanto il rendere sicure le coltivazioni, e dar animo al loro accrescimento per publico beneficio”.

La *Legge sopra la cognitione et prescrizione de malefitti. Fermata il dì XXII di settembre MDLXII*⁸⁹ stabilisce che la prescrizione dei reati sia a misura

⁸⁶ È interessante il commento di Cantini alla legge: “Senza i diritti di proprietà niuna società potrebbe sussistere ... La distinzione del *mio* e del *tuo* vi è sempre stata da che esiste la società”. Cantini dà del visionario a chi pensa alla possibilità di una universale comunione dei beni tra gli uomini; cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. II, p. 247.

⁸⁷ Cfr. 1555.02.01-05. L’edizione contemporanea all’emanazione manca; la prima edizione nelle raccolte dell’Archivio è stampata nel 1565, quando Cosimo I si poteva fregiare del titolo di duca di Firenze e Siena. Le altre edizioni sono del 1574-79, 1577-79, 1615 e 1673.

⁸⁸ Cfr. 1688.13.01-03. Le edizioni sono stampate nel 1688 (due volte) e nel 1695-97.

⁸⁹ Cfr. 1562.10.01-09. Le edizioni sono stampate nel 1562 (due volte), 1567, 1573, 1577, 1591-93, 1613, 1617 e 1681.

della gravità degli stessi: i delitti gravi (“homicidij, robarie, furti, falsità, rebellion, tradimenti, assassinamenti, rapti di fanciulle, et violenza a maschi, o femine, et incendij”) si prescrivono dentro i dieci anni dal delitto, l’usura e i contratti illeciti dentro i cinque anni dal delitto e, infine, le trasgressioni degli amministratori pubblici durante il loro ufficio si prescrivono entro un anno. Questa legge è ancora in osservanza, attraverso l’edizione, negli anni del regno di Cosimo III.

3. DA FRANCESCO I A FERDINANDO II

Lo spoglio delle raccolte dell’Archivio di Stato di Firenze per gli anni del governo di Francesco I (21 aprile 1574-20 ottobre 1587) ha prodotto 212 leggi, per un totale di 407 edizioni. La raccolta del Cantini riporta soltanto 147 di queste 212 leggi, mentre dal confronto con le raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, pubblicate dal Bertoli⁹⁰, risulta che queste registrano 29 edizioni non presenti in Archivio, che però ne ha 112 in più in confronto alla Biblioteca Nazionale. È stata esclusa dallo spoglio soltanto una legge, l’*Editto delle proibizioni dell’ingresso delle meretrici. In alcune chiese, ed altri luoghi pij della città, et diocesi di Firenze* del 9 settembre 1577⁹¹, in quanto è un editto arcivescovile, emanato da Alessandro dei Medici, arcivescovo di Firenze.

Per gli anni del governo di Ferdinando I (20 ottobre 1587-7 febbraio 1609) le leggi ottenute dallo spoglio sono 274, per un totale di 400 edizioni. Soltanto 178 delle 274 leggi sono contenute nella raccolta del Cantini. Per quanto riguarda il confronto con le raccolte della Biblioteca Nazionale, queste hanno 25 edizioni che non esistono nelle raccolte dell’Archivio, ma quest’ultime hanno ben 184 edizioni in più rispetto alla Biblioteca Nazionale. Sono state escluse dallo spoglio due leggi, in quanto non emanate dal governo granducale: l’*Editto per le congregazioni de curati della città et diocesi aretina* del 15 novembre 1594⁹², emanato e sottoscrit-

⁹⁰ Cfr. G. BERTOLI, *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit. e *Appendice*, cit.

⁹¹ Ne esistono due edizioni: In Firenze, appresso i Giunti, s.a., cc. [2] (cfr. ASF, *Regia Consulta* 9.151bis, *Legisl.I* 46.79 e *Legisl.I* 61.6bis) e In Firenze, appresso Giorgio Marescotti, s.a., cc. [2] (cfr. ASF, *Legisl.I* 104.31).

⁹² In Firenze, nella stamperia di Michelagnolo Sermartelli, 1594, foglio volante (cfr. ASF, *Legisl.I* 4.87v).

to da Pietro Usimbardi vescovo di Arezzo, e la *Rinnovazione delle bandite di caccie, pescagioni, et uccellagioni dello stato di Bracciano* del 20 settembre 1596⁹³, emanata da Virginio Orsini, duca di Bracciano⁹⁴.

Per gli anni del governo di Cosimo II (7 febbraio 1609-28 febbraio 1621) lo spoglio ha fruttato 132 leggi, per un totale di 175 edizioni. La raccolta del Cantini contiene 60 delle 132 leggi; la Biblioteca Nazionale ha 8 edizioni non presenti nelle raccolte dell'Archivio, che invece possiede 89 edizioni non presenti nella Biblioteca Nazionale.

Infine, per gli anni di governo di Ferdinando II (28 febbraio 1621-28 maggio 1670) le leggi sono 743, per un totale di 843 edizioni; la raccolta del Cantini riporta solo 202 leggi. La Biblioteca Nazionale ha 66 edizioni non presenti nelle raccolte dell'Archivio, che invece possiede 566 edizioni non presenti nella Biblioteca Nazionale.

Da questi dati emerge che dai primi anni del '600 la raccolta del Cantini è meno ricca di quanto non lo sia per il XVI secolo. D'altra parte è anche da sottolineare il fatto che il Cantini registra molte leggi che non sono presenti né nelle raccolte dell'Archivio né in quelle della Biblioteca Nazionale. Il confronto tra la raccolta del Cantini e quelle dell'Archivio ha evidenziato alcuni errori di datazione del Cantini: si veda, ad esempio, il *Bando che non si possa far debbi, né bruciare, né tagliare sorte alcune di legname per tutto il contorno di Livorno, fino alli confini di Piombino*⁹⁵. Il bando, che il Cantini attribuisce al 1633, è in realtà emanato e stampato nel 1604, e ristampato nel 1633. Probabilmente il Cantini non ha visto l'edizione del 1604 e per la datazione si è quindi basato sulla successiva edizione del 1633.

Dall'esame dei dati suindicati nascono due osservazioni: 1) la produzione legislativa di Cosimo II è molto inferiore a quella di Francesco I, a fronte di un numero di anni di governo pressoché uguale; 2) è molto inferiore anche il numero delle edizioni relative alle leggi emanate da Cosimo II, in confronto a quelle emanate da Francesco I. Mentre nel caso di Cosimo II e Ferdinando II ogni legge quasi sempre ha una sola edizione, contemporanea alla emanazione, le leggi di Francesco I non solo hanno

⁹³ In Firenze, appresso Giorgio Marescotti, s.a., foglio volante (cfr. ASF, *Legis.*I 46.164).

⁹⁴ Figlio di Paolo Giordano Orsini e Isabella dei Medici, figlia di Cosimo I.

⁹⁵ Cfr. 1604.11. Per il termine debbio si veda sopra p. 43-44.

generalmente due edizioni contemporanee alla emanazione (una del Marescotti e una del Giunti), ma in taluni casi sono ristampate varie volte nel corso del XVII secolo e anche all'inizio del '700. Ma da un esame dell'indice per data di stampa di tutti i documenti, compresi quelli emanati da Cosimo I, emergono dei dati interessanti.

Per quanto riguarda Francesco I si nota che, nei suoi primi anni di governo, fino a tutto il 1578, le ristampe di leggi emanate dal precedente governo sono molte, anzi sono proporzionalmente in numero maggiore rispetto alle edizioni delle leggi emanate da Francesco stesso. Dal 1579 in poi, invece, le riedizioni di leggi del governo precedente sono pochissime, e lo stesso si può dire per gli anni di Ferdinando I. Sotto Cosimo II, dopo i primi anni in cui la produzione sia legislativa sia tipografica è piuttosto scarsa, si assiste ad un progressivo aumento di riedizioni di leggi dei precedenti granduchi, nel 1613, 1615, 1617 e 1619.

3.1. *Francesco I*

Il governo di Francesco I, divenuto granduca dopo 10 anni di apprendistato come reggente accanto a Cosimo I, è caratterizzato da alcuni tratti salienti, uno dei più importanti dei quali è l'interesse e la cura per i lavori pubblici, soprattutto quelli concernenti fiumi e strade.

Per ovviare alle frequenti inondazioni che danneggiano le terre coltivate e anche per mantenere una rete fluviale, fondamentale per i trasporti e lo sviluppo del commercio, già nel suo primo anno di governo Francesco I emana la *Provisione concernente la iurisdictione, et obligho delli Uffitali de' fiumi, et loro ministri* del 9 luglio 1574⁹⁶. La legge ha due scopi: regolamentare le imposizioni stabilite sopra i terreni e destinate al mantenimento dei fiumi, e conservare in buono stato le rive dei fiumi. A questa legge vennero poi fatte due aggiunte, una del 13 ottobre 1576 (di cui non abbiamo una edizione autonoma, ma che è pubblicata nel 1577 insieme alla Provvisione del 9 luglio 1574) e una del 1° settembre 1577⁹⁷. Inoltre nel 1576 viene emanato un *Bando delli spettabili Uffitali de' fiumi della città di Fiorenza, contro quelli, che hanno occupato strade, vie,*

⁹⁶ Cfr. 1574.10.

⁹⁷ Cfr. 1577.09: ne esiste una edizione autonoma ed è ripubblicata anche nel 1577 insieme alla Provvisione del 9 luglio 1574.

*fiumi, fosse, et altri beni del publico. Publicato in Fiorenza, il dì 18 di dicembre 1576*⁹⁸. E nel 1581, il 13 aprile, viene emanata la *Provvisione, et ordini concernenti la iurisdizione, et obbligo delli Ufficiali de' fiumi, et loro ministri, tutti in diversi tempi, et con alcune additioni rinovati, et ristampati*⁹⁹: questa legge, che riprende quella del 9 luglio 1574 e raccoglie anche le aggiunte degli anni successivi, è considerata basilare su questa materia e rimane in vigore e quindi viene ristampata fino all'inizio del '700 (ne conosciamo ben 7 edizioni).

Negli stessi anni Francesco I si interessò anche alle strade, che erano fondamentali anch'esse per lo sviluppo dei trasporti e del commercio: il governo ne curò il rifacimento dei percorsi e il mantenimento. A questo proposito il 14 giugno 1578 il granduca emana un primo *Bando et ordinatione, che le strade publiche si mantenghino sempre in buono essere*¹⁰⁰, e lo rinnova con il *Bando ed ordinatione, che le strade publiche si mantenghino sempre in buon essere, publicato l'anno 1578 et rinnovato con alcune additioni l'anno 1580* [1581 secondo lo stile comune] *a dì 18 di marzo*¹⁰¹: questo testo della legge rimarrà valido e sarà ristampato più volte fino ai primi anni del XVIII secolo.

Sempre in tema di lavori pubblici, oltre a queste leggi generali, non mancano bandi legati a situazioni contingenti: ad esempio, in occasione della costruzione delle mura fortificate di Grosseto, troviamo un *Ordine, et modo di confinare i contadini a Grosseto, fatto a dì 14 di giugno 1574*¹⁰². La legge stabilisce che, nel caso in cui un contadino venga condannato al confino, sia mandato a Grosseto, per lavorare alla costruzione delle fortificazioni della città: il granduca ha necessità di reperire mano d'opera per terminare i lavori, e ricorre a questo sistema. Viene precisato inoltre che il lavoro verrà pagato ai confinati, così come viene pagato ai non confinati.

Data l'importanza che rivestono i lavori pubblici, frequenti sono le leggi che hanno per oggetto l'Arte dei fabbricanti, che dal 26 aprile 1583 viene unita all'Arte di Por San Piero, per divenire quindi l'Arte di Por San Piero e fabbricanti. Il *Bando e legge sopra l'osservanza de' prezzi di lavori, et calcine di for-*

⁹⁸ Cfr. 1576.19: ne esistono due edizioni in Archivio e un'altra in BNCF.

⁹⁹ Cfr. 1581.09: l'Archivio ne conserva 6 edizioni, mentre in BNCF ne esiste un'altra.

¹⁰⁰ Cfr. 1578.09: ne esistono due edizioni in Archivio e un'altra in BNCF.

¹⁰¹ Cfr. 1581.08: l'Archivio ne conserva 5 edizioni.

¹⁰² Cfr. 1574.07.

naci dell'Arte, et università de fabricanti. Et quello debbano fare li muratori è emanato il 22 gennaio 1574/75 (1574 secondo lo stile fiorentino, ma 1575 secondo lo stile comune)¹⁰³, il 31 gennaio 1575/76¹⁰⁴, il 6 febbraio 1576/77¹⁰⁵, il 30 aprile 1578¹⁰⁶ e ancora il 29 aprile 1581¹⁰⁷ e il 19 maggio 1584¹⁰⁸.

Dell'Arte di Por San Piero era stata fatta anche una riforma, pubblicata il 17 marzo 1579/80¹⁰⁹. In quegli anni, in seguito ad una forte crisi del commercio e dell'industria, si assiste anche ad una decadenza delle Arti, soprattutto di quella della lana. Francesco I interviene con provvedimenti che hanno come scopo la riforma delle varie Arti. Oltre alla già citata *Publicatione della riforma statuti, et ordini dell'Arte, et università di Por San Piero* del 17 marzo 1579/80, e alla *Publicatione della riforma statuti, et ordini dell'Arte, et università de linaioli* del 5 dicembre 1578¹¹⁰, il 17 settembre 1580 viene emanato il *Bando della riforma dell'Arte di Por Santa Maria, del 1580* in due parti¹¹¹. Questa riforma è la fase conclusiva di una serie di atti legislativi: infatti negli anni precedenti, dal 1575 al 1580, l'Arte della seta o di Por Santa Maria era stata al centro di una serie di provvedimenti, concernenti soprattutto la vendita di oro e argento, sia vero che falso: a cominciare dalla *Provisione sopra li drappi forestieri, et lor gabelle, con la prohibitione delli ori falsi* del 16 dicembre 1575¹¹², il *Bando attenente all'Arte di Porta Santa Maria, circa il vendere li ori, et arienti filati, et tirati* del 26 maggio 1576¹¹³ e la *Provisione et nuova riforma attenente all'Arte di Porta Santa Maria concernente l'esercitio degli orefici* del 9 giugno 1576¹¹⁴, la *Provisione, et nuova reformatione per conto delli ori, et arienti falsi, che si fanno con tali ori, o arienti* dell'11 ottobre 1578¹¹⁵, per finire con le *Leggi, et ordini sopra la materia delli ori, et arienti falsi* del 10 settembre 1580¹¹⁶.

¹⁰³ Cfr. 1575.03: l'Archivio ne possiede due edizioni, la BNCf un'altra.

¹⁰⁴ Cfr. 1576.01.

¹⁰⁵ Cfr. 1577.01.

¹⁰⁶ Cfr. 1578.05: l'Archivio e la BNCf hanno due diverse edizioni.

¹⁰⁷ Cfr. 1581.12.

¹⁰⁸ Cfr. 1584.02.

¹⁰⁹ Cfr. 1580.03.

¹¹⁰ Cfr. 1578.18.

¹¹¹ Cfr. 1580.10, la prima parte, e 1580.11, la seconda parte.

¹¹² Cfr. 1575.19.

¹¹³ Cfr. 1576.06.

¹¹⁴ Cfr. 1576.11.

¹¹⁵ Cfr. 1578.15.

¹¹⁶ Cfr. 1580.09.

Vista la crisi nel commercio della lana, si cerca allora di potenziare la lavorazione della seta, anche mediante l'introduzione in Toscana della coltivazione dei gelsi: questa innovazione è uno dei pregi da ascrivere alla politica economica di Francesco I. Nel 1576 sono quindi promulgati sia un *Bando del dover piantare gelsi* del 16 giugno¹¹⁷, destinato in particolare alla Valdelsa, sia una *Deliberazione sopra il prezzo de gelsi* del 27 luglio¹¹⁸. A protezione della lavorazione della seta sono poi emanati sia il *Bando che per un anno non si possa extrarre del dominio stracci, bozzoli né altre rigaglie* del 12 giugno 1577¹¹⁹, che poi viene prorogato per un altro anno il 3 giugno 1578¹²⁰ e ancora il 14 agosto 1579¹²¹, sia il *Bando per conto de tiralori, battilori, tessitori d'oro, et altri artieri sottoposti all'Arte di Por Santa Maria, che fussino andati, o che andassino per l'avvenire a lavorare fuori dello stato* del 30 aprile 1578¹²². Con quest'ultima legge si ordina agli artieri, che sono emigrati per andare a lavorare fuori dello stato, di rientrare entro un tempo stabilito; le pene previste per chi non lo farà sono severissime. Chi non si presenterà sarà sottoposto alla pena "di bando del capo et della confiscatione de beni". Inoltre "possa et sia lecito a qual si voglia persona ammazzare impune ciascuno delli sopranarrati artieri, che non comparirà in detto tempo, et tale occisore essendo bandito s'intenda rimesso", cioè sia revocato il bando contro di lui. Tutti i mezzi sono leciti per non perdere la manodopera specializzata e convincerla a tornare a lavorare nel granducato!

La situazione economica che Francesco I dovette affrontare era difficile anche per un altro problema che affliggeva la Toscana (ma anche l'Europa) in quegli anni: la carestia. I provvedimenti fatti per risolvere la mancanza di grano, grasce, castagne e olio hanno carattere sempre più vincolistico, con disposizioni minuziose e coattive.

Nel 1578 ben 9 sono le leggi che riguardano il grano: una ne proibisce l'incetta¹²³, due obbligano a darne la "portata", cioè a comunicare agli uffici com-

¹¹⁷ Cfr. 1576.12: l'Archivio ne possiede tre edizioni, la BNCF ne ha un'altra.

¹¹⁸ Cfr. 1576.14: ne abbiamo due edizioni. È ristampata anche nel 1617 insieme al *Bando del dover piantare gelsi*.

¹¹⁹ Cfr. 1577.04.

¹²⁰ Cfr. 1578.07.

¹²¹ Cfr. 1579.06.

¹²² Cfr. 1578.06.

¹²³ Cfr. 1578.11.

petenti l'ammontare del proprio raccolto¹²⁴, e ben 6 ne proibiscono l'“estrazione”, cioè l'esportazione. Di queste ultime soltanto una è generale, cioè riguarda tutto lo stato, mentre le altre sono destinate a zone di confine in cui il contrabbando poteva essere più facilmente praticato: la Valdiniievole¹²⁵, Pistoia¹²⁶, Firenzuola¹²⁷, il Mugello¹²⁸ e il Valdarno Inferiore¹²⁹. In quest'ultimo caso il bando ordina lo “sgombero” di grano, biada e castagne: il raccolto doveva essere consegnato ad un rappresentante del governo e trasportato in un luogo destinato allo scopo, ben lontano dai confini della Repubblica di Lucca, per evitare rischi di contrabbando, e il coltivatore poteva tenersi solo l'indispensabile per il sostentamento della sua famiglia.

Il bando generale sull'estrazione del grano del 28 giugno 1578¹³⁰, emanato dai Conservatori di leggi e sottoscritto da Dionisio Landini, in un esemplare ha una annotazione manoscritta in calce al testo. Si tratta di un'annotazione che pone un problema interessante, che però fino ad ora non ha trovato soluzione. Si legge dunque che “Questa stessa legge fu fatta da SS.ri Off.li di abbondanza et pubblicata per Gio. Maria Carli banditore in Firenze il dì 7 di luglio 1578”. Ma le leggi fin qui citate riguardanti il raccolto del grano sono tutte emanate dai Conservatori di leggi; solo dal 1580 cambia la magistratura emanante, che torna ad essere quella degli Ufficiali d'abbondanza, la magistratura preposta all'approvvigionamento dei viveri in tutto il granducato¹³¹: durante il governo di Cosimo I, infatti, queste leggi in un primo tempo erano emanate dagli Ufficiali d'abbondanza, che però dal 1569 sono sostituiti dai Conservatori di leggi. Quest'ultima magistratura dal 1532 aveva tra i suoi compiti la cognizione sia nelle cause dei poveri¹³², sia

¹²⁴ Cfr. 1578.13, di cui in Archivio esiste una edizione, in BNCF un'altra, e 1578.20, di cui esiste una sola edizione.

¹²⁵ Cfr. 1578.22.

¹²⁶ Cfr. 1578.23.

¹²⁷ Cfr. 1578.24.

¹²⁸ Cfr. 1578.25.

¹²⁹ Cfr. 1578.10.

¹³⁰ Cfr. 1578.12: in Archivio ce ne sono tre edizioni, mentre in BNCF ce n'è un'altra.

¹³¹ Cfr. A.M. PULT QUAGLIA, *Per provvedere ai popoli. Il sistema annonario nella Toscana dei Medici*, Firenze, 1990, pp. 55-62.

¹³² Cfr. G. PANSINI, *I Conservatori di leggi e la difesa dei poveri nelle cause civili durante il principato mediceo*, in “Studi di Storia medievale e moderna per Ernesto Sestan”, vol. II, Firenze, Olschki, 1980, pp. 529-570.

contro i pubblici ufficiali che avevano compiuto reati, sia nelle violazioni di leggi contro l'usura, i contratti illeciti e il taglio dei boschi. Ora, dai bandi esaminati risulta che, per un breve periodo, dal 1569 al 1579 circa, essa ebbe anche il compito di legiferare per prevenire l'esportazione di grano e grasce. Sembra comunque strano che uno stesso bando, in uno stesso anno, sia emanato da due magistrature diverse. Si può pensare invece, più probabilmente, ad un errore di data, dal momento anche che nel 1581 abbiamo un bando sull'estrazione del grano¹³³, emanato dagli Ufficiali d'abbondanza e bandito da Giovanni Maria Carli il 7 luglio 1581. Negli esemplari di questa legge posseduti dall'Archivio l'ultima cifra dell'anno è manoscritta, ma è invece a stampa in quelli della Biblioteca Nazionale. I bandi sul grano in questi anni vengono riemanati annualmente: talvolta la cifra dell'anno è lasciata in bianco nella stampa, così da poter riutilizzare quella edizione anche l'anno successivo, aggiungendoci a mano l'anno. Questi bandi hanno quindi presentato talvolta problemi per determinare sia la data di emanazione sia quella di stampa. Se c'era però una data manoscritta, è stata considerata valida per l'attribuzione.

Il bando sulle portate del grano nel 1581, nel 1587 e nel 1591 è emanato in due versioni diverse, probabilmente in due date diverse¹³⁴ (diciamo probabilmente perché le date di emanazione riportano solo il mese, agosto, mentre il giorno è lasciato in bianco): una breve, di soli tre paragrafi, e una lunga che, oltre a quei primi tre paragrafi, contiene altre disposizioni più specifiche e particolareggiate, riguardanti gli obblighi dei rettori circa la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni delle portate in un libro destinato a tale scopo. È da notare, comunque, che tutte e due le versioni sono stampate in foglio volante, per essere affisse nelle strade, in modo che il popolo ne fosse informato.

Dal 1581 anche l'olio, che fino ad allora era stato oggetto di un solo provvedimento da parte di Cosimo I¹³⁵, comincia ad essere al centro dell'attenzione del granduca, il quale in quell'anno fa emanare quattro bandi che hanno

¹³³ Cfr. 1581.15.

¹³⁴ Cfr. 1581.20 e 1581.21, 1587.04 e 1587.05, 1591.17 e 1591.18.

¹³⁵ Cfr. *Bando dell'ill. et excell. sig. duca di Firenze et di Siena, che non si possa tenere otri da olio pieni, né voti come in detto bando si contiene* del 27 agosto 1569, che riguarda l'estrazione dell'olio nel contado e distretto di Pisa.

come scopo l'obbligo di darne la portata¹³⁶ per vietarne sia l'estrazione¹³⁷, sia la vendita ai romagnoli¹³⁸, sia il trasporto in zone vicine ai confini, come le cosiddette Cinque Terre del vicariato di San Miniato¹³⁹, nel Valdarno Inferiore¹⁴⁰. A questo proposito è interessante l'esistenza di altri due bandi, del 1585 e 1586, destinati a Buti, nel vicariato di Vicopisano, sull'obbligo di dare le portate dell'olio¹⁴¹. Per evitare che "per rispetto della convicinità de confini del Lucchese" l'olio sia estratto, ognuno deve dare a Ser Agostino Checchi "agente della Abbondantia in detto comune" la portata dell'olio che è in suo possesso. È da mettere in evidenza anche che mentre la legge sull'estrazione dell'olio è emanata dagli Ufficiali d'abbondanza, che come abbiamo visto dopo il 1580 si occupa anche dell'estrazione del grano, le altre 5 leggi sono emanate dagli Ufficiali di grascia, la magistratura che esercitava il controllo sul commercio dei viveri sia all'interno del granducato che con l'estero¹⁴².

La difficile situazione finanziaria, provocata sia dalla crisi dell'industria sia dalle carestie che imperversarono tra la fine degli anni '70 e la fine degli anni '80, dette origine ad un gran numero di fallimenti. Per ovviare a questo problema Francesco I emana la famosa *Legge, et provisione penale contra quelli, che diverranno all'atto del fallimento, et cessatione, massime con fraude, o dolo* del 20 aprile 1582¹⁴³. Come si vede dalle molte edizioni (ne sono conosciute ben 9) succedutesi fino alla fine del XVII secolo, era considerata una legge fondamentale sulla materia. Una delle disposizioni contenute nella legge stabiliva la prigione per chi fosse fallito.

Sempre in campo economico sono da ascrivere a Francesco I altre due importanti riforme: la prima, emanata appena diviene granduca, è il *Bando della nuova riforma del sale* del 4 ottobre 1574¹⁴⁴, testo fondamentale in materia, ristampato più volte fino alla fine del XVII secolo (ne conoscia-

¹³⁶ Cfr. 1581.04.

¹³⁷ Cfr. 1581.01.

¹³⁸ Cfr. 1581.02.

¹³⁹ Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montecalvoli.

¹⁴⁰ Cfr. 1581.03.

¹⁴¹ Cfr. 1585.02 e 1586.04.

¹⁴² Cfr. A.M. PULI QUAGLIA, *op. cit.*, pp. 47-55, 249-251.

¹⁴³ Cfr. 1582.05: l'Archivio ne ha ben 8 edizioni, la BNCF ne ha un'altra.

¹⁴⁴ Cfr. 1574.17: l'Archivio ne ha ben 7 edizioni, ma la BNCF ne ha un'altra.

mo ben 8 edizioni). Il sale, estratto dalle saline di Volterra, è monopolio di stato e costituisce una delle maggiori entrate fiscali del granducato. La legge regola il pagamento della gabella del sale e la vendita del sale, ma anche la vendita del vino, sia tra privati che nelle osterie, e la conduzione dei “siti di vino e macello”. La sorveglianza sul commercio del vino rientrava, infatti, nei compiti dei “Provveditori e Maestri della gabella del sale, vino e macello”¹⁴⁵ che, insieme ai “Riformatori della gabella del sale, vino e macello”, emanavano tutte le leggi relative. Questa è la prima legge importante sul commercio del vino: prima di allora troviamo soltanto un bando del 1481 sulla vendita e il trasporto del vino¹⁴⁶. La vendita del vino è oggetto di nuove disposizioni già l'anno successivo con il *Bando del modo, et come li hosti et albergatori possano comperare il vino, et come, et quando lo possano rivendere alle loro bosterie, et alberghi* del 3 gennaio 1574/75¹⁴⁷, il *Bando che non si possa comperare vino per rivendere, et a chi è permesso, et quanto sono obbligati li vinattieri* dell'11 ottobre 1575¹⁴⁸, e il *Bando di proroga di dare le portate chi avessi compero vino, e non l'havessi date* del 29 novembre 1575¹⁴⁹.

Del 1580 è invece il *Sommario della riforma della dogana*, pubblicato il 28 marzo di quell'anno e stampato più volte fino alla fine del XVII secolo¹⁵⁰: contiene il *Sunto della riforma sotto brevità*, gli *Ordini da osservarsi per i doganieri e passeggeri* e l'elenco delle *Mercanzie, et robe proibite estrarsi del dominio per la riforma dell'Arte della seta*.

Durante gli anni del suo governo Francesco I non dimentica il mantenimento dell'ordine pubblico e lo tutela con severe disposizioni. Vediamo, ad esempio, il *Bando della riforma degli Ufficiali d'onestà sopra le meretrici* del 3 marzo 1577/78¹⁵¹, di cui abbiamo ben tre edizioni stampate nel

¹⁴⁵ Cfr. A.M. PULT QUAGLIA, *op. cit.*, pp. 226-235.

¹⁴⁶ Cfr. 1481.01.

¹⁴⁷ Cfr. 1575.01.

¹⁴⁸ Cfr. 1575.14: ne esistono 5 edizioni.

¹⁴⁹ Cfr. 1575.16: 2 edizioni in Archivio, una in BNCF.

¹⁵⁰ Cfr. 1580.04: su 7 edizioni, 4 contengono solo il *Sunto della riforma sotto brevità*.

¹⁵¹ Cfr. 1578.02: in Archivio ne esistono 4 edizioni. G. BERTOLI, *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit., 418.2 registra un'altra edizione del 1640, ma in realtà questa è una riemanazione, probabilmente del 1640, di un solo paragrafo di questa legge, con il titolo *Legge concernente la proibizione, e pena delle meretrici, che tenessino fanciulle per serve non descritte, e del giuoco. Registrata nel libro delli statuti delli spettabili SS. Uffiziali d'onestà della città di Firenze a c. 18 sotto la rub. 37 compresa nella riforma dell'anno 1577* (cfr. 1640.08.01).

1577/78 e una nel 1673. La legge, oltre a definire tutti gli obblighi a cui sono sottoposte le meretrici (abitare in strade specifiche, pagare una tassa, vestirsi in un dato modo, divieto di usare cocchi e carrozze, divieto di stipulare contratti o scritte private, etc.), stabilisce anche però che chi ingiurierà o molesterà una meretrice sia condannato a una pena pecuniaria e, in certi casi, anche al confino nel carcere delle Stinche.

L'anno successivo viene colpito il gioco, con il *Bando et prohibitione de' giuochi, et biscazzæ* del 18 maggio 1579¹⁵². Ma dal divieto di giocare sono esclusi sia i gentiluomini, che giochino “senza premio”, sia gli artigiani e plebei, che giochino anch'essi “senza premio”, ma solo “a pallottole o piastrelle” e non in più di quattro o cinque persone.

Non manca anche un bando legato ad una situazione contingente e particolare: il *Bando contro a quelli che hanno guasto la fonte di Piazzæ di S. Alt. serenissima* del 28 gennaio 1580/81¹⁵³. Si tratta della fontana del Biancone in Piazza della Signoria, che era stata inaugurata appena 5 anni prima, nel 1575. Chi sa qualcosa su chi possa avere commesso il fatto lo riveli al magistrato, sotto pena “delle forche”, e della confisca dei beni. Il premio promesso a chi darà informazioni è di duecento scudi, con la facoltà di “rimettere un bandito”, cioè far condonare la pena ad un bandito.

3.2. *Ferdinando I*

Il fenomeno del banditismo era molto aumentato negli ultimi anni di governo di Francesco I: la cattiva situazione economica e la carestia accrescevano la miseria e spingevano a saccheggiare e derubare. Non era un fenomeno solo toscano, ma anche degli stati confinanti; le zone di confine erano quindi sottoposte più frequentemente ad incursioni di banditi provenienti dagli altri stati. Alla morte di Francesco I (20 ottobre 1587) Ferdinando I eredita quindi una situazione critica sotto questo aspetto, che tenderà a peggiorare fino a culminare nel 1590-91, anno in cui si verificherà un'altra terribile carestia¹⁵⁴. Ferdinando I combatte questa situazione su due fronti: da una parte una azione energica per reprimere il bandi-

¹⁵² Cfr. 1579.02: l'Archivio ne possiede 4 edizioni, la BNCF un'altra.

¹⁵³ Cfr. 1581.05.

¹⁵⁴ Cfr. B. LICATA, A. VANZULLI, *Grano, carestie, banditismo in Toscana ai tempi di Ferdinando I dei Medici*, in “Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I”, Firenze, Olschki, 1976, pp. 343-371.

tismo, dall'altra un potenziamento della disponibilità di generi alimentari, sia vietandone l'esportazione, sia aumentandone l'importazione.

Sul fronte della lotta al banditismo interviene sia ribadendo il divieto ai banditi di ingresso nello stato, tramite il *Bando per il quale si proibisce a banditi di qual si voglia stato, o paese stare, et praticare nelli stati di S.A.S.* del 3 gennaio 1590/91¹⁵⁵, sia favorendone l'arruolamento e promettendo loro, in quel caso, l'immunità. A questo proposito il granduca emana il 15 luglio 1589 il *Bando de banditi che hanno ottenuto gratia di andare alla guerra, non debbono essere offesi come banditi*¹⁵⁶, con cui viene graziato ogni bandito che si arruoli in una spedizione capitanata da don Pietro dei Medici, fratello del granduca, e pochi anni dopo, il 5 marzo 1593/94, il *Bando a favore di quelli banditi capitalmente delli stati di S.A.S. che anderanno alla guerra in Ungheria in servizio di sua maestà Cesarea contro il turco*¹⁵⁷, con il quale viene decretata una sospensione del "pregiudizio"¹⁵⁸ a favore di un bandito che si arruoli, finché duri la spedizione.

Emblematica di questa situazione è la vicenda di Alfonso Piccolomini¹⁵⁹, nobile e capo di una banda di delinquenti, che dallo Stato Pontificio faceva incursioni nella Romagna fiorentina e nel Pistoiese. Il 17 giugno 1590 entrò nel territorio Pistoiese, compiendo razzie: il granduca il 26 giugno emanò un bando intitolato *Taglia posta a Alfonso Piccolomini*¹⁶⁰. La taglia, di 20.000 scudi per chi lo catturasse vivo e di 10.000 per chi lo ammazzasse, era pagabile per "pubblici banchi" di Firenze, o Venezia o Piacenza. La reazione forte del granduca provocò una caccia all'uomo: finalmente il Piccolomini fu catturato il 2 gennaio 1591 e, dopo il processo, fu condannato a morte il 16 marzo 1591. Non si sa se l'azione del granduca abbia avuto uguale successo in un'altra vicenda che si svolse in quei mesi e che l'8 gennaio 1590 portò all'emanazione di un bando che ordinava, sotto pena della vita e della confisca dei beni, di fornire al Nunzio Apostolico notizie relative a chi desse asilo ad un frate di S. Spirito, Andrea Cariteo, alias de Cecchi¹⁶¹.

¹⁵⁵ Cfr. 1591.01.

¹⁵⁶ Cfr. 1589.15.

¹⁵⁷ Cfr. 1594.02.

¹⁵⁸ Sanzione penale, condanna.

¹⁵⁹ Per la storia cfr. B. LICATA, A. VANZULLI, *op. cit.*, pp. 441-455.

¹⁶⁰ Cfr. 1590.08.

¹⁶¹ Cfr. 1590.01.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, il granduca cerca di garantire almeno la sussistenza ai suoi sudditi, preoccupandosi che le grasce non manchino mai: appena salito al potere emana la *Provisione sopra lo sgombrato levato alle terre del Vald'Arno di sotto, et la nuova terminazione, et prohibitione dell'estrazione* del 24 maggio 1588¹⁶². Con questa legge è abolito l'obbligo di "sgomberare" le grasce in un luogo sicuro, obbligo sancito, come abbiamo visto, nel 1578 da Francesco I per le terre del Valdarno Inferiore. Ma al suo posto il granduca ordina la "terminazione": viene definita e ben segnalata (tramite "termini" fissati nel terreno) un'area entro la quale è concesso alle persone trasportare e vendere grasce. E in esecuzione di questa legge viene pubblicata, nel giugno 1588, la *Terminazione fatta dal mag.co et excell. M. Iacopo Dani segretario et Auditore di sua Alt. S. per conto dell'estrazione*¹⁶³, che contiene un lungo elenco di tutti i termini piantati nel Valdarno Inferiore e nella pianura Pisana. Nel testo si accenna anche ai termini che nel mese di gennaio precedente furono posti, con lo stesso scopo, da Giovanni Battista Gianfigliuzzi, Provveditore della grascia, nel vicariato di Pescia e nella Valdinievole, ma non è stata trovata la legge corrispondente.

In questi anni, fino al 1592, cioè fino alla fine della grande carestia, vengono emanati quasi annualmente i bandi sull'obbligo di dare le portate del grano, e sul divieto di estrarre grano e grasce. A questo proposito è particolarmente interessante la *Provisione universale e perpetua sopra l'estrazione de grani, biade, et grasce di tutto lo stato* emanata il 28 giugno 1591¹⁶⁴, cioè nel pieno della carestia. Colpisce la severità delle pene: chi estrarrà non solo grasce, ma anche seta o "foglia di gelsi o mori" sarà condannato alla galera a vita, alla perdita delle robe estratte e alla confisca di tutti i suoi beni. Ma "oltre a tutte le soprascritte pene detti delinquenti possono essere condannati in pena arbitraria fino alla forza inclusivamente". E soprattutto, rispetto alle leggi simili precedenti, è aggiunto un paragrafo in cui si stabilisce che coloro che estrarranno le merci per via di mare abbiano la "pena della vita", anzi possano essere ammazzati impunemente e chi li ammazza guadagni lo stesso premio di chi ammazza banditi. È da notare anche che questa legge, come anche quelle citate prece-

¹⁶² Cfr. 1588.07.

¹⁶³ Cfr. 1588.10.

¹⁶⁴ Cfr. 1591.15: ne esistono 5 edizioni, l'Archivio ne ha tre, la BNCF altre due.

dentemente sullo sgombero e sulla terminazione, sono emanate dal Magistrato Supremo, a differenza delle altre simili precedenti, emanate dagli Ufficiali d'abbondanza.

La situazione in quegli anni di carestia doveva essere veramente grave, e grande il timore che le grasce, necessarie per il sostentamento del popolo, fossero esportate, soprattutto nei luoghi di confine. E quindi ecco che certi luoghi vengono colpiti da leggi particolari: curioso è il caso di Vernio, per cui viene emanato il *Bando che li forestieri e vagabondi non possano venire nelli stati di S.A.S. né quelli di Vernio, et che li forestieri, che vi stanno otiosi, ne debbino uscire, con la nota delli luoghi sottoposti allo sgombero* del 25 settembre 1591¹⁶⁵. Con lo scopo di evitare l'estrazione delle grasce, si giunge addirittura a proibire l'ingresso nello stato agli abitanti di Vernio, che evidentemente erano sospettati di praticare il contrabbando. Sia l'anno precedente, il 24 settembre 1590¹⁶⁶, sia l'anno successivo, nel luglio 1592¹⁶⁷, è emanato un *Bando delle prohibitioni delli sudditi o habitatori del stato de signori, o conti di Vernio*, che ha lo stesso contenuto.

Una delle cose di cui si temeva e vietava l'estrazione, come abbiamo visto, era la seta, che, perdurando la crisi della lana, rappresentava una fonte di guadagno importante nel commercio del granducato. In questa ottica il granduca dà un forte impulso alla coltivazione dei gelsi, auspicandone la propagazione in tutta la Toscana. Cominciando dal *Bando de gelsi da piantarsi da Firenze a Pisa, et da Firenze a Pistoia* del 13 aprile 1590¹⁶⁸, la legislazione da lui promossa su questo argomento arriva fino al suo penultimo anno di governo, con il *Bando per conto de gelsi o mori da piantarsi. Contenente tutti gli altri bandi, e ordini sopra di ciò fatti sino a oggi* del 29 gennaio 1607/08¹⁶⁹. Ma negli anni intermedi troviamo altre tre leggi sulla materia: il *Bando sopra la conservatione de gelsi posti e da porsi d'ordine di S.A.S. nelli stati di quella* del 4 gennaio 1590/91¹⁷⁰, il *Bando contro quelli che rubano foglia di mori* del 30 aprile 1597¹⁷¹ e il *Bando contro chi darà danno a gelsi, et altri*

¹⁶⁵ Cfr. 1591.21.

¹⁶⁶ Cfr. 1590.14.

¹⁶⁷ Cfr. 1592.12.

¹⁶⁸ Cfr. 1590.05.

¹⁶⁹ Cfr. 1608.02.

¹⁷⁰ Cfr. 1591.02.

¹⁷¹ Cfr. 1597.02: in Archivio ce ne sono due edizioni, in BNCF un'altra.

alberi dell'11 luglio 1601¹⁷², per non parlare di una lettera circolare del 6 marzo 1595/96¹⁷³ con cui gli Ufficiali dei fiumi ordinano di piantare gelsi nelle ripe e nelle carbonaie¹⁷⁴.

Il granduca si interessa anche alle Arti, ad esempio all'Arte della seta o di Por Santa Maria, di cui promuove una nuova riforma, che viene pubblicata il 28 gennaio 1588/89¹⁷⁵. E per aiutare i lavoratori dell'Arte della lana decide di vietare l'introduzione nel granducato dei panni di lana provenienti dagli altri stati: in due anni, 1606 e 1607, sono promulgate ben quattro leggi su questa materia. Si vedano, infatti, il *Bando sopra la prohibitione et revocatione del potersi condurre, e tenere panni forestieri nella Valdichiana, et altri luoghi del dominio fiorentino* del 2 gennaio 1605/06¹⁷⁶ e gli *Ordini da osservarsi per li panni forestieri* del 14 luglio 1606¹⁷⁷, e l'anno successivo la *Nuova notificazione della proibizione de' panni forestieri nella città, et dominio fiorentino. Con dichiarazione che siano comprese le saie di Lombardia, et altre provincie* del 12 febbraio 1606/07 (legge che verrà richiamata in vigore per tutto il XVII secolo¹⁷⁸), e ancora una *Nuova notificazione della proibitione de panni forestieri. Et ordine, e modo di trasportare i lavorati nel dominio fiorentino* del 3 novembre 1607¹⁷⁹.

In campo economico Ferdinando I non dimentica l'importanza del sale, che costituisce sempre una delle maggiori rendite del granducato, e ne favorisce sia la lavorazione, sia il commercio, vietando l'importazione del sale forestiero. A questo proposito si veda il *Bando sopra la proibitione del sale et salina forestiera* del 20 agosto 1588¹⁸⁰, che viene richiamato alla memoria il 14 dicembre 1590 con il *Bando sopra la proibitione del sale forestiero*¹⁸¹, per non dimenticare poi che anche il *Bando sopra il sale delle sardel-*

¹⁷² Cfr. 1601.05.

¹⁷³ Cfr. 1596.05.

¹⁷⁴ Il termine, dal significato originario di «fossa scavata per prepararvi il carbone», passa al significato generico di fossa.

¹⁷⁵ Cfr. 1589.02: 3 edizioni. Tutte e tre le edizioni contengono solo la seconda parte della riforma.

¹⁷⁶ Cfr. 1606.01.

¹⁷⁷ Cfr. 1606.12.

¹⁷⁸ Cfr. 1607.02: in Archivio ne sono conservate 4 edizioni, ma in BNCf ce n'è un'altra.

¹⁷⁹ Cfr. 1607.08.

¹⁸⁰ Cfr. 1588.14.

¹⁸¹ Cfr. 1590.17.

le, acciughe, tonnina, sorra, et altri salumi del 23 febbraio 1594/95¹⁸² ha lo scopo di vietare lo smercio del sale eventualmente residuo dai barili importati dall'estero e contenenti tali cibi sotto sale. Un tale smercio avrebbe infatti frodato la gabella che doveva essere pagata sul sale prodotto nel granducato, ed ecco che allora si corre ai ripari, prevenendo ogni tipo di frode. Viene da pensare che, se il legislatore sente la necessità di prevenire una tale eventualità, questo accade perché qualcuno aveva effettivamente trovato questo mezzo per frodare la gabella del sale. Ed a questo proposito è interessante il fatto che un bando quasi identico sarà emanato di nuovo circa un secolo e mezzo dopo da Gian Gastone: è del 24 marzo 1732/33¹⁸³ il bando che proibisce ai pizzicagnoli e altri bottegai di usare il sale che avanza nei bariglioni di "sardelle, tonnine, sorre, sermoni, acciughe, e altri simili salumi".

Ma la legge più importante emanata da Ferdinando I a favore del sale è in realtà l'*Ordinazione sopra le boscaglie di Volterra per servizio delle saline, et moie* del 19 novembre 1591¹⁸⁴. Per la lavorazione del sale, estratto dalle miniere intorno a Volterra, è necessario il fuoco, e quindi non deve mai mancare il legname per alimentarlo: questa legge riserva il taglio dei boschi nella comunità di Volterra per l'uso delle saline, elencando i confini di tali boschi in modo molto particolareggiato.

Riguardo al taglio dei boschi bisogna ricordare un'altra legge generale fondamentale, emanata da Ferdinando I ma rimasta in vigore per tutto il XVII secolo: il *Bando proibente il poter tagliare quercie, istie, cerri, farnie, porrine di castagne, et ordinatione se n'allevi* del 17 ottobre 1597¹⁸⁵. Il legname era necessario, oltre che per la lavorazione del sale, come abbiamo appena visto, anche per altri scopi: a questo proposito bisogna ricordare, per esempio, il legname dei boschi delle Cerbaie, per il quale il granduca fa emanare due bandi nel 1592¹⁸⁶ e che era riservato, dietro richiesta dell'Arsenale di Pisa, per la costruzione delle navi granduca-

¹⁸² Cfr. 1595.01.

¹⁸³ Cfr. 1733.04.

¹⁸⁴ Cfr. 1591.26.

¹⁸⁵ Cfr. 1597.07: l'Archivio ne ha 6 edizioni, a cui se ne aggiunge un'altra della BNCF.

¹⁸⁶ Cfr. *Capitoli, et ordini fatti di commissione di sua Altezza per conservatione et accrescimento delle Cerbaie di Fucecchio* del 6 novembre 1592 (1592.17) e *Aggiunta alli capitoli, et ordini fatti di commissione di S.A.S. per conservatione, et accrescimento delle Cerbaie*, successiva al 6 novembre 1592 (1592.18).

li¹⁸⁷. La legge del 1597 ha lo scopo di regolamentare il taglio del legname, soprattutto per quanto riguarda gli alberi cosiddetti ghiandiferi, che erano utili anche per l'allevamento del bestiame.

Dopo pochi giorni, il 22 ottobre 1597, viene promulgata un'altra legge importante, che regola i rapporti tra proprietari di terre e coloni, relativamente al contado: il *Bando sopra le licentie da darsi a lavoratori*¹⁸⁸, che l'anno dopo, il 4 luglio 1598¹⁸⁹, verrà esteso a tutto il dominio. Il bando, che è ristampato più volte per tutto il XVII secolo, stabilisce una normativa riguardo alla disdetta che il proprietario dà al lavoratore, fissandone i tempi, che per tradizione tendevano ad essere molto più lunghi: il padrone licenzierà il contadino a gennaio, e quest'ultimo lascerà il podere entro il 15 dell'agosto successivo.

Durante il suo governo Ferdinando I si interessa anche della tutela degli atti pubblici e dei documenti con due provvedimenti molto interessanti. Il 28 giugno 1588 emana il *Bando che non si possa tenere, vendere, o allegare decisioni, che sieno stampate, o fatte stampare per M. Girolamo Magonio da Orvieto sotto nome di Decisioni fiorentine*¹⁹⁰. Girolamo Magonio, dopo essere stato giudice a Siena, il primo settembre 1581 fu eletto Auditore della Ruota fiorentina¹⁹¹, ma nel 1588 passò al servizio del papa e divenne Auditore generale a Bologna. In quell'anno pubblicò a Venezia un volume di decisioni della Ruota fiorentina¹⁹², la prima raccolta di questo genere di documenti della Ruota. Con il bando il granduca proibisce che quelle decisioni vengano sia commercializzate, sia allegate in una causa, perché la loro pubblicazione non è stata sottoposta alla sua approvazione, e quindi sono sospette di alterazioni e falsità. L'opera del Magonio, che fuori del granducato ebbe un indubbio successo (quattro ristampe a Venezia nel

¹⁸⁷ Cfr. L. PAPINI, *Le Cerbaie nella legislazione medica*, in "Erba d'Arno", 55, 1994, pp. 41-45.

¹⁸⁸ Cfr. 1597.08: ne abbiamo 5 edizioni in Archivio, e altre 2 in BNCF.

¹⁸⁹ Non ho trovato una edizione autonoma di questo bando, che però è stampato insieme a quello del 22 ottobre 1597.

¹⁹⁰ Cfr. 1588.09.

¹⁹¹ Cfr. E. FASANO GUARINI, *I giudici della Rota di Firenze sotto il governo mediceo*, in "Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736)", Faenza, 1989, p. 112.

¹⁹² Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XII, p. 399; E. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in "Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500", vol. I, Firenze, 1983, pp. 233-234.

1588, 1605, 1612 e 1619 e una a Francoforte nel 1600), fu proibita in Toscana almeno fino alla fine del '600, perché nel 1681 risulta in circolazione, secondo quanto scrive il Savelli nella sua *Pratica universale*¹⁹³.

L'altro provvedimento con cui Ferdinando I ribadisce un vincolo alla commercializzazione di determinati documenti è il bando con cui si vieta che “nissuno pizzicagnolo, saponario, cartolaio, e bottegaio possa per l'avvenire comprare scritture di sorte alcuna, se prima non saranno state viste da M. Antonio di Oratio San Galli” del 29 maggio 1606¹⁹⁴. Antonio da Sangallo, nipote di Antonio da Sangallo il giovane, nel 1605 era divenuto archivista all'Ufficio delle suppliche: con questo bando gli è affidato il compito di impedire la dispersione di documenti importanti e quindi di interi archivi privati, eventualmente acquistando quelle carte che a suo giudizio fossero meritevoli. Su questa figura e su alcune vicende che la riguardano si veda l'articolo di B. Maracchi Biagiarelli, *Antonio d'Orazio d'Antonio da Sangallo (1551-1636), bibliofilo*¹⁹⁵. Il testo manoscritto del bando, che riportava la data della emanazione (mancante nel testo a stampa), era conservato in una filza degli Atti criminali relativi agli Otto di guardia e balia che è stata alluvionata e quindi è mancante, ma è citata dalla Maracchi Biagiarelli. È una legge importante perché rivela la preoccupazione del granduca riguardo alla possibile dispersione delle scritture antiche, e richiama la *Nuova provvisione dell'Archivio pubblico fiorentino*, emanata da Francesco I il 22 febbraio 1585/86¹⁹⁶, che vietava, tra le altre cose, di “alienare, vendere, contrattare, comprare, scritture pubbliche”. In seguito a questo bando il Sangallo qualche anno dopo indirizzò un memoriale al granduca, esprimendo il timore che venissero venduti e dispersi documenti provenienti dal convento delle monache di Sant'Ambrogio; fu disposta una ispezione in seguito alla quale l'Auditore Niccolò Dell'Antella concluse che i documenti non erano poi così importanti, e quindi potevano essere venduti.

Un altro tema ricorrente nelle leggi emanate da Ferdinando I durante tutto il suo governo è la circolazione delle monete forestiere: il granduca

¹⁹³ Cfr. M. SAVELLI, *Pratica universale*, Firenze, Giuseppe Cocchini, Stamperia della Stella, 1665.

¹⁹⁴ Cfr. 1606.08: il bando non ha titolo.

¹⁹⁵ “La Bibliofilia”, 59/2-3, 1957, pp. 147-154.

¹⁹⁶ Cfr. 1586.03.

vuole regolamentare la loro introduzione, per evitare che ne siano importate di bassa lega, e quindi stabilisce quali sono le monete estere che possono essere spese nel granducato e ne definisce la loro valuta ufficiale. I provvedimenti presi hanno carattere sia generale, cioè validi per tutto il granducato, sia particolare, cioè destinati a particolari zone, in genere quelle di confine, dove ogni tipo di contrabbando era più facile. Tra le leggi generali si deve ricordare la *Provisione sopra la valuta delle monete forestiere nella città di Fiorenza, et tutte le città, et terre del dominio fiorentino* dell'11 aprile 1589¹⁹⁷, valevole per un anno, che sarà prorogata sia l'anno successivo con la *Proroga fatta a beneplacito di S.A.S. sopra la valutazione delle monete forestiere et insieme la dichiarazione et valutazione d'alcune monete battute nella Zecca di Bologna* del 6 aprile 1590¹⁹⁸, sia quello dopo ancora con la *Provisione sopra la valuta delle monete, et quattrini neri forestieri* del 1° marzo 1590/91¹⁹⁹. Negli anni successivi non bisogna dimenticare il *Bando sopra il non potersi spendere quattrini forestieri*, emanato il 9 dicembre 1600²⁰⁰ e poi di nuovo l'11 dicembre 1603²⁰¹, per non parlare poi di un decreto sulla valuta delle monete lucchesi del 30 giugno 1607²⁰² e una deliberazione circa il giusto peso degli zecchini veneziani e degli ungheri del 10 gennaio 1608/09²⁰³, uno degli ultimi provvedimenti emanati da Ferdinando.

Quanto ai bandi destinati a luoghi particolari, appena divenuto granduca nel 1588 Ferdinando I pensa sia a Pisa, con la *Provisione sopra la valuta delle monete forestiere che si danno, et ricevano circa il contrattare, et altro nella città di Pisa, et luoghi convicini* del 15 marzo 1587/88²⁰⁴, sia a Pescia, alla Valdinievole e ad Altopascio con un bando simile emanato il 16 aprile 1588²⁰⁵. E l'anno successivo ecco la *Provisione sopra la valuta delle monete forestiere nelle terre della Romagna di S. Alt. S. et di là dall'alpe* del 31 gennaio 1588/89²⁰⁶.

¹⁹⁷ Cfr. 1589.08.

¹⁹⁸ Cfr. 1590.04.

¹⁹⁹ Cfr. 1591.04.

²⁰⁰ Cfr. 1600.06.

²⁰¹ Cfr. 1603.02.

²⁰² Cfr. 1607.03.

²⁰³ Cfr. 1609.01.

²⁰⁴ Cfr. 1588.04.

²⁰⁵ Cfr. 1588.06.

²⁰⁶ Cfr. 1589.03.

Nel 1588, come si è visto, Ferdinando I si interessa a Pisa, ma non con quel solo bando: il 21 giugno emana un provvedimento a favore dello Studio di Pisa, il *Bando che non si possa andare a studiare fuori delli stati di S.A.S. ma che ciascuno suddito di quella vadia a Pisa per udir i lettori di detto Studio*²⁰⁷, ma soprattutto l'8 luglio, con la *Provisione della fiera da farsi nella città di Pisa dua volte l'anno con sue franchigie, et essentioni*²⁰⁸, concede di nuovo a Pisa le fiere che Francesco I aveva vietato appena divenuto granduca, il 9 novembre 1574²⁰⁹. Ferdinando I vuole promuovere lo sviluppo del commercio a Pisa, e in questa direzione si muove, creando sia una nuova Zecca sia altre fiere, le “fiere dei cambi”. Riguardo alla Zecca viene emanata la *Provisione et ordine di S.A.S. ... sotto di 21 di luglio 1595 sopra la nuova Zecca eretta nella città di Pisa per battere scudi d'oro o scempi, o doppi, ducatoni, et talleri*²¹⁰, mentre per le fiere bisogna ricordare la *Provisione sopra le fiere de cambi erette da sua Altezza serenissima nella città di Pisa* del 26 maggio 1596²¹¹, i *Capitoli delle fiere de cambi di Pisa* del 13 maggio 1597²¹², e un bando sopra le procure nelle fiere dei cambi del 2 marzo 1605/06²¹³. Viene stabilito che, oltre alle due fiere “di mercanzia”, si facciano in Pisa 4 volte l'anno delle fiere dove si possa “far negotj di cambi per li nostri sudditi, et qualsivoglia forestieri”.

Inoltre, il granduca favorisce l'immigrazione nella città di Pisa, così come in quella di Livorno, con due provvedimenti: *Habilità, privilegi, et esentioni, che il serenissimo gran duca di Toscana concede a quelli, che verranno nel presente anno 1590 et 1591 ad abitare con le loro famiglie nella città di Pisa* dell'8 novembre 1590²¹⁴ ed *Esentioni concesse da S.A.S. a quelli che di presente non habitano li stati sua, quali verranno ad abitare Pisa o Livorno* del 30 marzo 1591²¹⁵. Sono gli anni in cui infuria la terribile carestia, come abbiamo già visto: lo scopo di Ferdinando è favorire chi intende stabilirsi nelle città di Pisa e Livorno per lavorare e commerciare, scoraggiando però chi vi si volesse trasferire,

²⁰⁷ Cfr. 1588.08.

²⁰⁸ Cfr. 1588.11.

²⁰⁹ Cfr. 1574.19.

²¹⁰ Cfr. 1595.08.

²¹¹ Cfr. 1596.06.

²¹² Cfr. 1597.03.

²¹³ Cfr. 1606.04.

²¹⁴ Cfr. 1590.16.

²¹⁵ Cfr. 1591.07.

spinto dalla fame, “solamente per sfamarsi il presente anno”. Così recita espressamente il primo bando, che perciò stabilisce che chi vuole godere delle previste esenzioni depositi presso il Monte di pietà di Pisa trecento scudi, oppure investa tale somma comprando beni stabili nella città di Pisa. Chi avesse adempito a tali obblighi, avrebbe potuto beneficiare di privilegi non indifferenti: ad esempio, chi è pescatore potrà vendere il pesce al prezzo che gli parrà, senza pagare alcuna tassa agli Ufficiali di grascia. Ma soprattutto è stabilito che non potranno essere inquisiti né puniti per alcun precedente delitto (escluso l'omicidio e la ribellione) commesso all'estero, e neppure potranno essere “molestati” né “convenuti” per debiti. Il secondo bando aggiunge che chi andrà a lavorare a Pisa potrà introdurre arnesi e mobili senza dover pagare alcuna gabella.

Nelle raccolte della Biblioteca Nazionale esiste un bando gemello a quello dell'8 novembre 1590²¹⁶ (stessa data di emanazione, stesso titolo, oltre che stessa magistratura emanante e stesso sottoscrittore) destinato alla “terra e porto” di Livorno. Lo sviluppo di Livorno, avviato da Francesco I negli anni 1575-77, in realtà langue fino al 1590: in quell'anno conosce un notevole impulso, in seguito a circostanze eccezionali favorevoli. In quell'anno di terribile carestia Livorno diviene il più importante centro di smercio del grano nel Mediterraneo occidentale: il grano, che arrivava nel porto sia dal Nord Europa che dal Nord Africa, veniva poi smistato e avviato negli stati italiani ed europei che ne facevano richiesta. Livorno viene ad avere dunque un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento di molti stati italiani ed europei, e lo sviluppo del commercio favorisce anche l'ingrandimento della città e accresce la sua importanza. Inoltre, tra il 1590 e il 1591 Ferdinando I concede a Livorno, come abbiamo visto, privilegi particolari, che verranno ampliati il 12 febbraio 1591/92²¹⁷ con la *Deliberatione ... sopra l'essentioni, et privilegij di nuovo concessi a tutti quelli che andranno ad habitare, et habitassino nella terra di Livorno, et suo capitaneato*: tra i benefici aggiunti c'è, ad esempio, una facilitazione prevista per i marinai che, se compreranno casa a Livorno, potranno pagarla sborsando subito solo un terzo del prezzo e poi a rate, in 6 o 7 anni.

²¹⁶ Cfr. G. BERTOLI, *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit., 563.1.

²¹⁷ Cfr. 1592.01: in Archivio ne esistono 2 edizioni, in BNCF altre 2.

Ma soprattutto, il 30 luglio 1591, vengono emanati i *Privilegi de' mercanti levantini et ponentini*, che insieme alla *Ampliatione de' privilegi di mercanti levantini et ponentini* del 10 giugno 1593 costituiscono le cosiddette "livornine"²¹⁸. Il granduca concede a mercanti di qualsiasi nazione, anche "Ebrei, Turchi, Mori", di abitare e lavorare a Livorno per 25 anni, beneficiando di molte esenzioni e soprattutto liberi di esercitare la propria religione: per la colonia ebraica è prevista anche una giurisdizione, sia civile che criminale, separata. Curiosamente queste due leggi, pur così importanti, sono circolate solo manoscritte per tutto il '700: infatti non ne esiste esemplare a stampa né nelle raccolte dell'Archivio né in quelle della Biblioteca Nazionale, e il Cantini pubblica solo la seconda²¹⁹, con il titolo *Privilegi che S.A.S. concede a diverse nazioni abitanti in Livorno*, precisando "estratti dal registro delle deliberazioni pubbliche che si conserva nell'archivio del Magistrato Supremo".

Ferdinando I continua ad interessarsi allo sviluppo di Livorno anche nei primi anni del '600: dopo aver emanato l'11 settembre 1603 un *Nuovo decreto, et dichiarazione intorno a privilegi, et esentioni di Livorno*²²⁰, con cui si stabilisce che i beni immobili, se venduti a forestieri, perdano i previsti privilegi, il granduca ritiene che, in seguito all'aumento del commercio, sia divenuto necessario regolamentare la dogana, ed ecco la *Nova provisione con la nota et obblighi de ministri della dogana di Livorno ...* del 29 maggio 1604²²¹. Per non dimenticare poi la *Legge del nuovo aggiunto all'antico territorio di Livorno* del 14 aprile 1606²²²: quello è un anno importante per Livorno, che assume ufficialmente il titolo di città. Grande è stato lo sviluppo nei 15 anni passati dal 1590: il compito che Ferdinando I si era prefisso, di potenziare la città, facendone un polo del commercio con l'estero, è stato raggiunto. La cartina allegata all'esemplare della legge conservato in Archivio, che riproduce, tratteggiandone i confini, il territorio di Livorno prima dell'ampliamento e quello dopo l'aggiunta, che include vaste terre alle spalle della città, ne evidenzia la crescita.

²¹⁸ Cfr. *Le «livornine» del 1591 e 1593*, a cura di L. FRATTARELLI FISCHER e P. CASTIGNOLI, Livorno, 1987.

²¹⁹ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XIV, pp. 10-22.

²²⁰ Cfr. 1603.01.

²²¹ Cfr. 1604.05.

²²² Cfr. 1606.05.

Per terminare questo *escursus* sulle leggi emanate durante il governo di Ferdinando I, non si può dimenticare il gran numero di bandi su gioco e scommesse: a giudicare da questo se ne può dedurre che entrambi dovevano essere molto praticati, troppo, e perciò il granduca sente la necessità di sottoporli a regolamento. Si scommetteva sulle “promotioni di cardinali”²²³, sulla “sede vacante”²²⁴ e sulla elezione del pontefice²²⁵, sulla “vita e morte dei papi”²²⁶: evidentemente in quegli anni l’elezione sia dei cardinali che del pontefice era al centro delle scommesse! Bisogna d’altra parte ricordare che, dopo la morte di Sisto V nel 1590, si succedettero ben quattro papi in due anni. In un primo tempo il granduca tenta di stabilire un regolamento riguardo alle scommesse, soprattutto ordinando che siano nominati 20 sensali che le gestiscano e le controllino; ben presto, però, si deve essere accorto di non essere riuscito a eliminare le frodi e i disordini in quella materia, per cui, a partire dal bando del 27 dicembre 1589²²⁷, le scommesse vengono definitivamente vietate.

Quanto al gioco, è vietato sia il gioco di carte²²⁸, sia il gioco di dadi²²⁹, sia il gioco “di ventura”²³⁰, sia quello “a credenza”²³¹; inoltre il granduca ribadisce il divieto di “tenere giuochi e biscozze”²³², inasprendo le pene, che oltre a quelle stabilite nelle leggi precedenti, prevedono ora per il colpevole il “dover servire alle galere di S.A.S. per forzati”. E su questa materia il 21 maggio 1602 emana anche la *Innovazione della legge e prohibitione del tener giuoco e biscozze. Pubblicata sotto di 18 di maggio 1579 e prohibitione del giocarsi nell'osterie a qualsivoglia sorte di giuochi*²³³. È regolato da norme partico-

²²³ Cfr. 1588.02 (in Archivio esiste una edizione, in BNCF un'altra), 1589.21, 1589.24, 1590.03.

²²⁴ Cfr. 1589.21.

²²⁵ Cfr. 1591.08, 1592.04.

²²⁶ Cfr. 1592.04.

²²⁷ Cfr. 1589.24.

²²⁸ Cfr. 1591.03 (in Archivio ne esistono ben 5 edizioni), 1596.04 (3 edizioni), 1607.06 (una edizione in Archivio, in BNCF un'altra).

²²⁹ Cfr. 1591.03, 1594.08.

²³⁰ Cfr. 1591.22.

²³¹ Cfr. 1596.04.

²³² Cfr. 1596.04.

²³³ Cfr. 1602.05: in Archivio abbiamo 2 edizioni, entrambe del 1602, in BNCF un'altra sempre del 1602.

lareggiate il gioco dei tarocchi che ha luogo nell'“orto di Santa Maria Nuova”, secondo un bando del 20 giugno 1606²³⁴: possono parteciparvi solo cittadini “statuali” (cioè iscritti tra i cittadini e perciò partecipanti al governo dello stato) e maggiori di 25 anni, possono giocare solo certi giochi, e soltanto fino “all'Ave Maria delle 24 hore”. E pochi mesi dopo, il 3 febbraio 1606/07²³⁵, vengono stabilite rigide norme per chi va ad assistere al gioco del calcio in Piazza Santa Croce: per non disturbare i giocatori, gli spettatori non solo devono stare dietro gli steccati, ma seduti sulle panche. Chi trasgredirà sarà portato in carcere, escludendo però i minori di 14 anni, che saranno soltanto allontanati; ma, se il colpevole non è “cittadino e statale”, la pena sarà maggiore, e oltre al carcere, gli saranno somministrati “tratti dua di fune da darsigli in sul luogo”.

Proprio in questi anni, il 4 settembre 1606 e il 17 agosto 1607, troviamo i primi bandi di una lunga serie “per causa di peste”²³⁶, di cui in precedenza ne conosciamo soltanto uno, del primo aprile 1589²³⁷.

3.3. *Cosimo II*

La piaga della peste si riproporrà poi sempre più frequentemente negli anni di governo di Cosimo II, per culminare negli anni '30 del XVII secolo, sotto Ferdinando II. Cosimo II, divenuto granduca il 3 febbraio 1609 alla morte di Ferdinando I, si troverà quindi a dover affrontare questo problema già l'anno successivo al suo arrivo al governo: nel 1610 deve emanare due bandi, il 16 ottobre e il 23 dicembre²³⁸, che vietano commerci e scambi con paesi sospetti di peste, per evitarne la diffusione. L'anno successivo ne troviamo addirittura cinque²³⁹, il 15 gennaio, il 30 luglio, il 27 agosto, l'8 ottobre e il 20 dicembre, e ancora tre sia nel 1613²⁴⁰ (il 26 giugno, il 21 agosto e il primo ottobre), che nel 1615²⁴¹ (il 10 gennaio, il 23 settembre e il 17 ottobre). Nel 1616 vengono emanati quattro

²³⁴ Cfr. 1606.09.

²³⁵ Cfr. 1607.01.

²³⁶ Cfr. 1606.15 e 1607.04.

²³⁷ Cfr. 1589.06.

²³⁸ Cfr. 1610.08, 1610.10.

²³⁹ Cfr. 1611.01, 1611.06, 1611.10, 1611.11, 1611.12.

²⁴⁰ Cfr. 1613.03, 1613.06, 1613.11.

²⁴¹ Cfr. 1615.01, 1615.08, 1615.09.

bandi riguardo alla peste: il 18 marzo, il 2 aprile, il 21 maggio e il 19 ottobre²⁴². Negli anni successivi c'è un calo di frequenza: dopo due bandi nel 1617²⁴³ (il 10 maggio e il 30 settembre), troviamo un bando solo nel 1618²⁴⁴ (il 14 luglio) e due nel 1619²⁴⁵ (il 20 settembre e il 30 ottobre).

Sempre in tema di sanità è interessante un bando emanato da Cosimo II il 30 giugno 1616: è la *Provisione de mol. mag. sig. Uffitali della sanità. Che li beccai mantenghino netti li scannatoi, non si possa scannare o sventrare bestie per le strade, che li minugiai*²⁴⁶ *votino le budella in Arno fuori delle porte, che non si possino macerare gl'avanzzi delle caldaie da trar la seta, e che l'immondezze si portino in Arno e si buttino di sul Ponte alla Carraia nel luogo destinato*²⁴⁷. Il granduca vuole tutelare la salute pubblica, ed a questo scopo ordina di trasportare i rifiuti e l'immondizia nei luoghi prescelti per la discarica.

Cosimo II, arrivato al governo molto giovane (era nato il 12 maggio 1590) e destinato a morire altrettanto giovane, si troverà ad affrontare in questi pochi anni, oltre a ripetute epidemie di peste, come abbiamo visto, anche un'altra carestia, nel 1619. Questa, anche se non fu così grave come quella del 1590-91, rese necessari i soliti provvedimenti (divieto di estrazione del grano, obbligo delle portate), in modo che i raccolti fossero sufficienti al consumo del granducato. Inoltre, per aiutare i contadini, veniva loro concesso dai padroni o dai bottegai grano o biade a credito; l'anno successivo alla carestia, nel 1620, prevedendo che il raccolto sarà buono, e che i contadini potranno restituire il loro debito, per aiutarli ancora una volta, evitando speculazioni da parte dei proprietari e dei bottegai, è emanato il *Bando de' molto illustri, e clarissimi signori Luogotenente, e Consiglieri. Per li contadini, pigionali, et altre povere persone, che havessero preso, o compero grano, biade, o altro, dalli loro padroni, bottegai, o altri, a credenza, che rendino tante misure, quanto hanno ricevuto, e non più dell'8 luglio*²⁴⁸. La legge (che ne rinnova una uguale emanata da Ferdinando I il 26 giugno 1598²⁴⁹) viene però

²⁴² Cfr. 1616.03, 1616.04, 1616.06, 1616.08.

²⁴³ Cfr. 1617.01, 1617.06.

²⁴⁴ Cfr. 1618.05.

²⁴⁵ Cfr. 1619.15, 1619.19.

²⁴⁶ Coloro che cuciono e lavorano le budella degli animali, in genere per ricavarne corde per strumenti musicali.

²⁴⁷ Cfr. 1616.07.

²⁴⁸ Cfr. 1620.04.

²⁴⁹ Cfr. 1598.02.

annullata il 21 agosto dello stesso anno²⁵⁰, ma contestualmente all'annullamento ne viene emanata un'altra simile. Si vuole così correggere una interpretazione errata della prima legge, come è detto esplicitamente nel preambolo della seconda: la restituzione di grano e biade non era da ritenersi dovuta anche nei confronti dell'Ufficio dell'abbondanza, che durante la carestia ne aveva distribuito ai rappresentanti delle comunità, per incarico del governo.

In quell'anno di carestia Cosimo II emana anche due bandi che hanno lo scopo di tenere basso il prezzo del vino "di piano", cioè di minor pregio, contrastando l'ingordigia degli incettatori: il *Bando di non si potere condurre, né vendere in Firenze li vini vermigli di piano infiascati* del 20 settembre 1619²⁵¹, che richiama in vigore un bando identico del 6 agosto 1611²⁵², e il *Bando del non si poter condurre vini nostrali a Pisa, e Livorno* del 9 novembre 1619²⁵³. Ma già l'anno precedente troviamo ben 4 bandi che colpiscono l'incetta del vino e tentano di calmarne il prezzo: se ne deduce che, per le speculazioni di alcuni, il prezzo del vino doveva aver raggiunto livelli troppo alti. Ne è dunque vietata la vendita a fiaschi, che poteva provocare un aumento dei prezzi: si vedano il *Bando che per tutto ottobre MDCXVIII non si possa vendere vini di piano infiascati, et che ciascuno possa vendere vino a fiaschi nella città di Firenze* del 27 gennaio 1617/18²⁵⁴, il *Bando che da settembre in là sia finita la facultà data di vendere vino a fiaschi in Firenze* del 18 agosto 1618²⁵⁵, nonché il *Bando che la facultà data del vendere vino a fiaschi in Firenze duri per tutto ottobre 1618*²⁵⁶ del 26 settembre 1618. Per non dimenticare poi il *Bando che gl'osti et albergatori non possino vendere vino a altri osti* del 1° dicembre 1618²⁵⁷: anche questo vuole colpire l'incetta del vino fatta dagli speculatori.

Sempre del 1619 è una importante legge che ha lo scopo di rimpinguare le finanze dello stato, istituendo una nuova tassa, sul bollo delle carte da gioco, sia quelle fabbricate in Toscana, sia quelle importate dall'estero: è il *Bando sopra la tassa del bollo delle carte. Da pagare per qualunque*

²⁵⁰ Cfr. 1620.06.

²⁵¹ Cfr. 1619.14.

²⁵² Cfr. 1611.07.

²⁵³ Cfr. 1619.20.

²⁵⁴ Cfr. 1618.01.

²⁵⁵ Cfr. 1618.06.

²⁵⁶ Cfr. 1618.07.

²⁵⁷ Cfr. 1618.09.

mazzo di esse, che si fabbricheranno, introdurranno, et useranno in qualsivoglia modo per giocare in tutti li stati di S.A.S. nostro signore, applicata al monastero delle Convertite, et altri luoghi, e servizij pij del 3 dicembre 1619²⁵⁸. Cosimo II con questo bando cerca di raggiungere due scopi: oltre ad aumentare le entrate fiscali del granducato, vuole colpire il gioco che, come è detto nel preambolo della legge, era sempre praticato nonostante tutte le leggi che lo proibivano, così che “i poveri per la spesa siano più ritenuti dal giocare, e gl'altri almeno patiscino questo peso a beneficio de' luoghi pij”.

Un altro provvedimento importante da ascrivere a Cosimo II è il *Bando riforma e nuova eretione del Collegio delli avvocati fiorentini, e dell'altri avvocati, che non saranno del Collegio, ma descritti nella matricola dell'Arte de giudici e notai. E le qualità e requisiti, che devono avere ...* dell'11 marzo 1611/12²⁵⁹: la legge, che fu ripubblicata più volte fino alla fine del XVII secolo, riguarda i nuovi statuti del Collegio degli avvocati e stabilisce norme valide per gli avvocati.

La legislazione sulla caccia e la pesca, che fino ad allora era costituita in generale da provvedimenti particolari su singole bandite, è riunita e resa organica da Cosimo II con due provvedimenti generali emessi a pochi anni di distanza l'uno dall'altro: entrambi prevedono norme sia generali, per regolare la caccia e la pesca in tutto il territorio del granducato, sia particolari, relative alle varie bandite istituite dai granduchi. Il primo, il *Bando generale di bandite, e sbandite, di caccie, uccellagioni, e pesche* del 17 settembre 1612²⁶⁰, viene ripubblicato nel 1615 e nel 1617. L'anno successivo, il 6 giugno 1618, è emanato il secondo, con titolo identico all'altro, ma molto più ampio e particolareggiato. In Archivio non esiste una edizione di questa seconda legge, che è presente invece nelle raccolte della Biblioteca Nazionale²⁶¹: colpisce la mancanza di un esemplare di una legge così importante nelle raccolte dell'Archivio. Vi troviamo però un *Sommario d'alcune proibizioni comprese nel bando generale di caccie, pesche, et uccellagioni. Pubblicato adì 6 di giugno 1618 per i luoghi del dominio fiorentino fuori delle bandite*²⁶², senza data di emanazione ma stampato nel 1618.

²⁵⁸ Cfr. 1619.22: ne esistono 4 edizioni.

²⁵⁹ Cfr. 1612.02: ne esistono 4 edizioni.

²⁶⁰ Cfr. 1612.03.

²⁶¹ Cfr. G. BERTOLI, *Appendice*, cit., 753.1.

²⁶² Cfr. 1618.04.

Collegata alla caccia è anche la legislazione sulle armi e le munizioni: si veda ad esempio la *Renovazione del bando del primo di luglio 1583 proibente il non poter tenere, né usare munizione minuta, etc. et revocazione, et annullazione delle licenze, et facultà di tenere, portare, et usare le palline, e munizione minuta, con nuove pene contro chi abusasse la facultà delli escati*²⁶³ dell'8 febbraio 1615/16²⁶⁴. È da segnalare la frequenza delle leggi sul divieto delle armi durante il governo di Cosimo II: tali provvedimenti spaziano dal generale (si veda il *Bando dell'armi, et della revocatione delle licenze* del 22 giugno 1611²⁶⁵) al particolare. I provvedimenti specifici comprendono sia il *Bando et misura de bastoni ferrati da potersi tenere, et usare da cittadini fiorentini* del 23 gennaio 1614/15²⁶⁶, sia il *Bando e prohibitione dell'entrare i forestieri nelli stati di S.A.S. con archibusi a ruota, et ordine e modo da tenersi per quelli che vi entreranno con dette armi* del 28 giugno 1610²⁶⁷, sia - ancora - il *Bando et ordine del modo da tenersi per li padroni in dar nota de' loro servitori nella cancelleria del magistrato degli Otto per poter portar l'arme* del 16 settembre 1619²⁶⁸.

In genere da questi divieti sono esclusi i “descritti” nelle “bande” granducali, cioè coloro che sono arruolati nelle milizie: la condizione privilegiata dei descritti, già presente durante il governo dei precedenti granduchi, tende ad aumentare. Sotto Cosimo II sono frequenti i bandi che riguardano i privilegi non solo delle “bande” in generale, ma anche di particolari corpi armati, come le “corazze” della Valdichiana (*Ordinatione, et dichiarazione del sereniss. gran duca di Toscana ... concernente l'ampliatione delli privilegj delle corazze della Valdichiana* del 4 novembre 1615²⁶⁹), la moschetteria (*Ordini nuovi de signori Commessarii delle bande fatti con l'approvazione di S.A.S. sopra la moschetteria* del 6 aprile 1610²⁷⁰) o gli archibugieri a cavallo (*Capitoli e privilegi concessi alla nuova milizia equestre, o alli archibusieri a cavallo della provincia di Romagna* del 23 febbraio 1618/19²⁷¹).

²⁶³ Escato: terreno cosparso di becchime per attirarvi gli uccelli e catturarli.

²⁶⁴ Cfr. 1616.01.

²⁶⁵ Cfr. 1611.05.

²⁶⁶ Cfr. 1615.02.

²⁶⁷ Cfr. 1610.04.

²⁶⁸ Cfr. 1619.13.

²⁶⁹ Cfr. 1615.10: una edizione in Archivio, in BNCf un'altra.

²⁷⁰ Cfr. 1610.02.

²⁷¹ Cfr. 1619.06.

Non manca, nella legislazione emanata da Cosimo II, un bando legato alla vita del palazzo granducale, come il *Bando contro chi ruba argenti, o oro del palazzo, e corte di S. Altezza S. e modo da tenersi da chi compra, o impugna argenti, o ori* del 19 febbraio 1618/19²⁷²: per scoraggiare sia il furto, soprattutto di piatti d'argento usati in occasione delle “foresterie”²⁷³, sia la ricettazione da parte di orefici, Ebrei, rigattieri, battilori, tiralori e fonditori, il bando prevede per i possibili ricettatori l'obbligo di tenere un registro degli oggetti comprati e, per il colpevole del furto, una pena severissima, la forca. Ma, nonostante tale pena, i ladri continuavano ad agire: pochi anni dopo, l'11 aprile 1624²⁷⁴, troviamo un *Bando contro a chi ruba argenti di palazzo dell'AA. Serenissime*, emanato da Ferdinando II dopo il furto di gran quantità di piatti avvenuto “con l'occasione delle foresterie del mese di marzo prossimo passato”. Il bando promette sia l'impunità a chi denuncerà i complici sia un premio di seicento scudi a chi aiuterà a trovare il colpevole.

3.4. *Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Austria*

Alla morte di Cosimo II, il 28 febbraio 1621, il figlio Ferdinando era minorenne, essendo nato il 14 luglio 1610, e il padre nel suo testamento aveva disposto che fino alla sua maggiore età il governo del granducato fosse gestito da due tutrici, la nonna Cristina di Lorena, vedova di Ferdinando I, e la madre Maria Maddalena d'Austria, coadiuvate da un Consiglio di reggenza. Fino al 14 luglio 1628 i bandi saranno dunque emanati dal granduca e dalle “Serenissime tutrici”.

Ma nel suo testamento Cosimo II aveva disposto anche un legato a favore della moglie Maria Maddalena d'Austria²⁷⁵: vita natural durante ella avrebbe avuto il governo, con giurisdizione civile e criminale, sulla podesteria di Colle Val d'Elsa e il vicariato di San Miniato. Anche Cristina di Lorena godeva di un legato simile, lasciatole per testamento dal marito Ferdinando I, che le conferiva il governo dei capitanati di Montepulciano

²⁷² Cfr. 1619.05.

²⁷³ È oscuro il significato di questo termine in questo contesto.

²⁷⁴ Cfr. 1624.07.

²⁷⁵ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XV, p. 232: *Deliberatione sopra il legato del granduca Cosimo II a favore della granduchessa del dì 12 marzo 1621 ab Inc.*

e Pietrasanta²⁷⁶. Così nel secondo decennio del '600 assistiamo ad un fenomeno interessante: accanto al bando generale, valido per tutto il granducato, emanato da Ferdinando II e le tutrici, troviamo talvolta altri due bandi, identici sia nel titolo che nella sostanza e firmati dallo stesso sottoscrittore, ma emanati dalle due tutrici per i rispettivi domini. Si vedano, ad esempio, il *Bando delli spettabili signori Ufiziali di grascia del darsi le portate dell'olio che ciascuno si trova di presente*, emanato da Ferdinando II e le tutrici il 16 gennaio 1623/24²⁷⁷, e accanto ad esso quello emanato il 24 gennaio 1623/24 da Maria Maddalena d'Austria per Colle Val d'Elsa e San Miniato²⁷⁸ e quello del gennaio 1623/24, emanato da Cristina di Lorena per Montepulciano e Pietrasanta²⁷⁹. Lo stesso caso si verifica anche l'anno successivo con un bando dal titolo uguale, anche se in Archivio manca il bando emanato da Maria Maddalena d'Austria²⁸⁰, e con il *Bando delli SS. Ufiziali di grascia della città di Firenze. Che non si possa incettare olio; e del darsi le portate dell'olio* sia nel 1629²⁸¹ che nel 1630²⁸².

Maria Maddalena d'Austria come signora di Colle Val d'Elsa emana anche la *Prammatica della città di Colle. Sopra le vesti, et ornamenti, con alcuni ordini circa l'Arti, et esercitij di mercatura. Compilata per i Deputati di balia dal generale Consiglio di detta città. Confermata dall'università e Consiglio grande, et approvata dalla serenissima arciduchessa Maria Maddalena d'Austria gran duchessa di Toscana, signora e padrona della medesima città, per decreto della clarissima Pratica di S.A.S. li 14 aprile 1628*²⁸³.

3.5. Ferdinando II

I primi anni di governo del giovane Ferdinando II e delle sue tutrici sono caratterizzati da difficoltà finanziarie legate tra l'altro, nell'ambito

²⁷⁶ Cfr. E. REPETTI, *op. cit.*, vol. III, Firenze, 1839, s.v. Montepulciano, p. 479. In *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXXI, s.v. Cristina di Lorena, p. 39: "secondo i patti nuziali".

²⁷⁷ Cfr. 1624.01.

²⁷⁸ Cfr. 1624.02.

²⁷⁹ Cfr. 1624.03.

²⁸⁰ Cfr. 1625.06 e 1625.07.

²⁸¹ Cfr. 1629.02, 1629.03 e 1629.04.

²⁸² Cfr. 1630.02, 1630.03 e 1630.04.

²⁸³ Cfr. 1628.05.

di una generale crisi economica europea negli anni 1619-22, ad una situazione monetaria resa grave nel 1621 dall'introduzione nello stato di monete estere di bassa lega e dall'esportazione o imboscamento o alterazione delle monete toscane. Si rende così necessaria l'emanazione di una serie di provvedimenti a protezione delle monete toscane, che vanno dalla *Rinovatione de bandi sopra la valuta delle monete forestiere. Con prohibitione dell'altre non valutate, e delle crazie, e quattrini neri forestieri, e di tutte le monete tose, e dell'aggio nelle monete fiorentine, e proibizione al banco publico, et a camarlinghi di dare, e ricevere moneta forestiera. Tassatione rinnovata delle monete forestiere permesse* del 6 agosto 1621²⁸⁴ alla *Legge sopra la proibizione delle monete fiorentine tose, o stronzate, e di tutte le monete forestiere. E che l'oro non facci pagamento* del 9 dicembre 1621²⁸⁵, alla *Nuova ordinazione per proibire li quattrini forestieri, le crazie, gazzette, et altre monete di simil valuta forestiere* del 7 giugno 1622²⁸⁶ e alla *Nuova, et ultima ordinazione per proibire le monete forestiere* del 23 settembre 1622²⁸⁷. Provvedimenti simili contro le monete forestiere sono poi emanati costantemente durante tutto il regno di Ferdinando II.

Dal punto di vista economico la crisi viene affrontata poi da Ferdinando II su vari fronti: continuando ad esigere imposte e anzi creandone di nuove, concedendo monopoli ai privati, creando Monti per incrementare il debito pubblico e cercando di aiutare sia le Arti che i poveri.

Le tasse, oltre a quelle consuete, ad es. sul sale²⁸⁸, sulla farina²⁸⁹, sulla carne²⁹⁰, sul vino²⁹¹, sulla carta²⁹², sulle merci trasportate²⁹³, sulla costruzione degli Uffizi²⁹⁴, colpiscono anche le camere locande²⁹⁵, i contratti²⁹⁶,

²⁸⁴ Cfr. 1621.07.

²⁸⁵ Cfr. 1621.13.

²⁸⁶ Cfr. 1622.04.

²⁸⁷ Cfr. 1622.08.

²⁸⁸ Cfr. 1626.03, 1656.01, 1658.08, 1660.05, 1664.15, 1668.11.

²⁸⁹ Cfr. 1622.07, 1632.12, 1637.11, 1652.27.

²⁹⁰ Cfr. 1632.14, 1632.22, 1632.27, 1655.05, 1655.17, 1658.04, 1666.13.

²⁹¹ Cfr. 1622.13, 1639.02.

²⁹² Cfr. 1647.06, 1648.03, 1665.03, 1665.12, 1666.14.

²⁹³ Cfr. 1654.01.

²⁹⁴ Cfr. 1628.07, 1657.10.

²⁹⁵ Cfr. 1649.18.

²⁹⁶ Cfr. 1664.12.

le doti condizionate²⁹⁷ e le cause²⁹⁸. Per evitare che siano frodate le gabelle si arriva ad emanare il *Bando della proibizione dell'acqua salata* del 20 marzo 1625/26²⁹⁹: è vietato ricavare il sale facendo bollire l'acqua di una fonte di acqua salata posta vicino a Dovadola. In occasioni eccezionali invece era prevista una esenzione dalle gabelle, come nel *Bando per l'esenzioni delle gabelle per le nozze* del 4 giugno 1661³⁰⁰: in occasione delle nozze del futuro Cosimo III con Margherita Luisa d'Orleans, è esentato dal pagare le gabelle chi porterà a Firenze “ova, vitelle di latte piccole del solito peso, pollami d'ogni sorte, e d'India, uccellami d'ogni sorte, e piccioni d'ogni sorte”.

Uno dei provvedimenti più importanti in materia di imposte è la *Ordinatione, et legge sopra il bollo della carta, e fogli sigillati, da usarsi per gl'istrumenti, atti pubblici, et altro. Pubblicata il dì 5 di gennaio 1645*³⁰¹ (1646 secondo lo stile comune), che introduce l'uso della carta da bollo per aumentare l'entrate del granducato; a questa disposizione pochi mesi dopo si aggiunge la *Nuova ordinatione, et legge sopra il bollo della carta, e fogli sigillati. Da usarsi per gl'istrumenti, atti giuditarij, et altro. Pubblicata il dì 29 di maggio 1646*³⁰². Ma appena un anno dopo, il 23 luglio 1647, una deliberazione abolisce ogni legge sopra il bollo della carta³⁰³.

Talvolta la riscossione di una gabella veniva data in appalto: si vedano ad es. la gabella della carta, cenci e carnicci³⁰⁴, la gabella della carne porcina³⁰⁵, e la tassa che devono pagare gli artieri dei vicariati di San Giovanni Valdarno, Certaldo e Scarperia per la “fabbrica dei magistrati”, cioè l'attuale palazzo degli Uffizi³⁰⁶.

Gli appalti, cioè la concessione a privati del monopolio per la fabbricazione, l'importazione o la vendita di determinate merci, avevano già fatto la loro comparsa nella seconda metà del '500, ma erano rari: si veda ad es., oltre

²⁹⁷ Cfr. 1665.01.

²⁹⁸ Cfr. 1621.11, 1634.15, 1652.03, 1669.04.

²⁹⁹ Cfr. 1626.03.

³⁰⁰ Cfr. 1661.06.

³⁰¹ Cfr. 1646.03.

³⁰² Cfr. 1646.17.

³⁰³ Cfr. 1647.13.

³⁰⁴ Cfr. 1647.06, 1648.03, 1665.03, 1665.12, 1666.14.

³⁰⁵ Cfr. 1666.13.

³⁰⁶ Cfr. 1657.10.

a quelli sulla fabbricazione e vendita del salnitro e della polvere da sparo³⁰⁷ e dell'acquavite³⁰⁸, che saranno poi riemanati più volte nel corso del '600, il *Bando sopra le cere bianche. A dì XVIII di maggio 1583*³⁰⁹, che, in seguito all'appalto concesso a certi "imbiancatori" di Livorno, vieta sia di importare la cera bianca sia di imbiancare la cera gialla, e il *Bando della proibizione delle gabbie da cavare olio, e de estrarre, e incettare giunchi* del 7 giugno 1594³¹⁰, che, in seguito all'appalto, concesso ad un certo "Don Antonio de Zurita alias d'Austria", di fabbricare a Livorno le gabbie per spremere le olive, ne vieta la fabbricazione a chiunque altro. Quest'ultimo bando è particolarmente curioso e interessante perché, volendo convincere chi ha frantoi ad adottare questo tipo di gabbie, ci dà una minuziosa descrizione della frangitura delle olive, magnificando i vantaggi delle nuove gabbie: "Facendo intendere a tutti quelli che fanno frantoio da olio che con queste gabbie si può strigner molto più forte che non si faceva con quelle gabbie che s'usavano prima, et si viene a cavare più quantità d'olio più chiaro, et netto che non era quello che si cavava con quell'altre gabbie ordinarie, che per esser lor tanto rade, semplici et sottili duravono molto poco, et veniva a uscire et schizzar fuora la pasta dell'ulive, la qual pasta chi vuole cavare interamente l'olio bisogna macinarla tanto che venga stacciato il nocciolo, et che diventi che paia quasi unguento, et per far meglio bisogna metterne poche staia de ulive per macinata, che in quel modo si viene a stacciare il nocciolo, et si viene a cavar quell'olio che restava nell'anima con maggior facilità, se di già il mulino non fussi a acqua, che essendo il frantoio in luogo dove la macina va per forza d'acqua si può mettere quella più quantità d'ulive che si vuole, sì come se ne è fatto la esperienza più volte, et trovatone l'augmento del quinto più in circa".

Dagli anni '40 del XVII secolo si registra un notevole aumento della concessione di appalti che riguardano sia le merci sia le attività più svariate: si vedano, ad esempio, il bando senza titolo, ma successivo al marzo 1647/48, con cui viene messo all'incanto il "provento", cioè l'affitto del "mercato vecchio"³¹¹ per 3 anni³¹², e il *Bando del privilegio delli stampatori*

³⁰⁷ Cfr. 1588.15, 1590.18.

³⁰⁸ Cfr. 1604.08.

³⁰⁹ Cfr. 1583.08.

³¹⁰ Cfr. 1594.06.

³¹¹ Il mercato vecchio occupava una parte dell'attuale Piazza della Repubblica.

³¹² Cfr. 1648.07.

*granducali del dì XVII novembre MDCLXV*³¹³, con cui il privilegio è concesso per 5 anni a Vincenzo Vangelisti e Piero Matini. Il primo appalto per il privilegio di stampatori granducali era stato concesso il 3 dicembre 1643, per 10 anni, a Girolamo Signoretti e Pietro Nesti³¹⁴, ma il bando relativo manca nelle raccolte dell'Archivio. Per una più ampia trattazione sull'argomento si veda più avanti *La stampa di leggi a Firenze in epoca medicea*, a cura di G. Bertoli e L. Papini.

Quanto alle mercanzie sottoposte ad appalto si va dal tabacco³¹⁵ all'acquavite³¹⁶, dal solimato e precipitato³¹⁷ al salnitro e polvere da sparo³¹⁸, dai limoni, arance, cedri e palme³¹⁹ ai pinoli³²⁰, dall'osso di balena e giunchi marini³²¹ a veli e spumiglie³²², dai manufatti di lana (calze, calzette, calzerotti e calzeroni)³²³ ai nastri d'oro e argento sia falso³²⁴ che buono³²⁵, dai vetrioli estratti dalle cave³²⁶ al caffè³²⁷, dal sigillo della carne³²⁸ al segno del pane³²⁹, dal bollo delle carte da gioco³³⁰ alla concia dei "sogatti"³³¹ alla bolognese³³², al ferrame, bullettame e chiodagione³³³. Interessante è il caso dell'appalto dei pesi e misure delle mercanzie sottoposte all'Arte dei linaioli, concesso con rescritto del granduca il 10 dicembre 1661 agli ebrei

³¹³ Cfr. 1665.15.

³¹⁴ Cfr. B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze medicea*, cit., pp. 325-26.

³¹⁵ Cfr. 1645.01, 1645.04, 1653.06, 1663.04.

³¹⁶ Cfr. 1648.15, 1654.05, 1655.14, 1658.07, 1664.05.

³¹⁷ Cfr. 1662.13, 1663.10.

³¹⁸ Cfr. 1622.16, 1639.12, 1643.11, 1654.11.

³¹⁹ Cfr. 1663.09.

³²⁰ Cfr. 1652.02, 1670.04.

³²¹ Cfr. 1656.32, 1663.12, 1664.16.

³²² Cfr. 1660.07.

³²³ Cfr. 1650.09, 1655.08, 1662.07, 1668.07.

³²⁴ Cfr. 1659.07, 1667.03.

³²⁵ Cfr. 1661.01.

³²⁶ Cfr. 1660.08.

³²⁷ Cfr. 1660.09, 1665.07.

³²⁸ Cfr. 1633.27.

³²⁹ Cfr. 1634.10.

³³⁰ Cfr. 1656.03, 1667.10.

³³¹ Sogatto: tipo di cuoio.

³³² Cfr. 1663.07.

³³³ Cfr. 1667.06.

Salvatore Prato e Flaminio Pesaro: i bandi emanati sono due³³⁴ e, pur avendo lo stesso titolo e la stessa data di emanazione, sono diversi. Ma l'argomento del bando è lo stesso, cioè la tassa sulle senserie delle mercanzie sottoposte all'Arte: anche se è dovuta all'Arte dei linaioi, deve essere pagata in Dogana. E quindi uno dei due bandi è emanato dai Consoli dell'Arte dei linaioi, e sottoscritto dal cancelliere Pier Francesco Franceschini, mentre l'altro è emanato dai Provveditori e Maestri di Dogana e sottoscritto dal cancelliere Marco Antonio Ristorelli.

Talvolta si verifica il fallimento di chi ha ottenuto l'appalto: è il caso dell'appalto per la fabbricazione di solimato e precipitato, che è concesso, a partire dall'11 febbraio 1661/62, per 12 anni, a Giuseppe Neve, veneziano negoziante in Livorno, come si evince dal *Bando degl'illustriss. SS. Luogot. e Consiglieri per S.A.S. nella Repubblica fiorentina sopra il solimato e precipitato* del 21 ottobre 1662³³⁵. Nessun altro che lui "o chi averà causa, o dipendenza da lui" potrà fabbricare solimato e precipitato in tutto il granducato. Ma ecco che, neanche un anno dopo, il *Bando del Supremo Magistrato degl'illustr., e clar. SS. L.T., e Consiglieri per S.A.S. nella Rep. fior., sopra il solimato, del dì XXX agosto MDCLXIII*³³⁶ ci informa come il privilegio, "stante la decozione"³³⁷ di detto Neve sia passato in detto Retano, come avente causa, e dipendenza del medesimo: Pietro Retan, anch'egli mercante veneziano, subentra nel contratto di appalto agli stessi patti del Neve e per tutto il tempo che resta. Probabilmente si verificarono altri casi simili, anche se non si parla apertamente di fallimento. Troviamo ad esempio due appalti, assegnati di nuovo prima dello scadere del precedente contratto: si tratta dell'appalto per la vendita del caffè, che dopo essere stato concesso l'11 settembre 1660³³⁸ per 10 anni a David Falcone, nel 1665 viene concesso a Flaminio Pesaro per 10 anni³³⁹, a cominciare dall'11 agosto, e dell'appalto per la vendita dell'osso di balena e giunchi marini, che dopo essere stato assegnato per 10 anni il 16 dicembre 1656³⁴⁰, il

³³⁴ Cfr. 1661.10 e 1661.11.

³³⁵ Cfr. 1662.13.

³³⁶ Cfr. 1663.10.

³³⁷ Decozione: fallimento.

³³⁸ Cfr. 1660.09.

³³⁹ Cfr. 1665.07.

³⁴⁰ Cfr. 1656.32.

18 settembre 1663³⁴¹ viene nuovamente assegnato a Mosè ed Emanuel Blanes e Flaminio Pesaro per 9 anni. Nel bando del 16 dicembre 1656 non c'è il nome dell'appaltatore, ma lo troviamo nella filza dell'Auditore delle riformazioni, che conserva tutta la pratica relativa all'appalto del 1663³⁴²: l'informazione dell'Auditore Giovanni Federighi, del 31 maggio 1663, racconta che nel 1656 l'appalto fu assegnato a Paolo Cennini, Piero Antonio Scilli e Salomone Genitava, ma questi dopo qualche anno rinunziarono all'appalto, che venne allora concesso a David Falcone per 5 anni a cominciare dal 1° aprile 1659 (con rescritto del 22 marzo 1658/59). L'informazione del Federighi suggerisce anche, poiché Falcone non può mantenere gli impegni presi, di concedere l'appalto allo stesso Salomone Genitava e a Mosè ed Emanuel Blanes. Il 4 giugno 1663 Giovanni Battista Gondi, Primo segretario di stato, ordina di fare come propone l'Auditore, ma Genitava non accetta e propone al suo posto Flaminio Pesaro. L'approvazione definitiva del Gondi è del 18 luglio 1663. La stessa filza dell'Auditore delle riformazioni³⁴³ conserva anche la supplica di David Falcone che, “perché nel continovare a maneggiare i detti appalti [osso di balena e caffè], ha molto disastato lo stato suo et anco rimasto debitore della Depositeria dell'A.S., per il quale debito ha con altro suo memoriale che ancor pende supplicato l'A.S. di compositione”, chiede di essere “licenziato e libero dal tener più tali appalti” dal 15 luglio 1663. In data 15 giugno 1663 il Gondi approva e ordina che l'Auditore Federighi “ne faccia fare la rinunzia al supplicante”.

Sempre in campo economico numerosi sono i provvedimenti concernenti le Arti durante il governo di Ferdinando II: 5 per l'Arte dei medici, speciali e merciai, 8 sia per l'Arte dei linaioli che per quella dei vaiai e cuoiari, 10 per l'Arte di Por San Piero e fabbricanti, 23 per l'Arte della seta o di Por Santa Maria e 29 per l'Arte della lana. Per fronteggiare la crisi delle manifatture, soprattutto la lavorazione della lana e della seta, il granduca attua degli interventi a favore delle Arti. Nel caso dell'Arte della seta è significativo il *Bando dell'Arte della seta per la conservazione delle maestranze* del 1651³⁴⁴: ogni persona che abbia esercitato il mestiere “di tiraloro, bat-

³⁴¹ Cfr. 1663.12.

³⁴² Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 46, cc. 268r-271v.

³⁴³ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 46, c. 274r.

³⁴⁴ Cfr. 1651.12.

tiloro, maestro di foglia, stenditore, e che dessi in lungo, tintori di seta, dipintore, e legatore d'opere, acquareolo³⁴⁵, manganatore³⁴⁶, maestri da far mangani³⁴⁷, maestri da far forbice da tagliar foglia d'oro, o argento, tessitori di drappi d'oro, e di seta con oro, e li maestri, e maestre di caldaie da trar seta" non può andarsene dal granducato senza licenza dei Conservatori e Provveditori dell'Arte. La pena è severissima: "sotto pena del bando del capo, confiscazione di tutti i beni". La pena risulta severa se confrontata con altre leggi simili: si veda a questo proposito la notificazione del 20 novembre 1643³⁴⁸, con cui è vietato a chiunque "sia abile a servire, et esercitare nelli edefizij, et all'edefizij da ferro, della Magona" di andarsene dal granducato per un anno, sotto la pena della galera. Ma anche nella *Prohibizione a tutti i sudditi di S.A.S. di non andare a pigliar soldo fuor delli stati senza licenzia* del 25 novembre 1624³⁴⁹, la pena per chi trasgredisce è di 25 scudi e 5 anni di galera "e di più dell'arbitrio fino alla morte naturale, et alla confiscazione di tutti i lor beni". Pochi anni dopo, il 30 marzo 1667, il bando del 1651 viene riemanato con il titolo *Rinnovazione del bando dell'Arte della seta per la conservazione delle maestranze*³⁵⁰. Il testo è pressoché identico, se non fosse per l'aggiunta di un paragrafo: nella medesima "pena della testa, e confiscazione de' beni" incorreranno anche tutti quelli che favoriranno la partenza delle maestranze dallo stato.

Già all'inizio del governo di Ferdinando II l'Arte della seta era stata oggetto di un altro importante provvedimento, che non è stato trovato nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale: è il *Rescritto a favore de' setaioli del dì 3 settembre 1621 ab Inc.*, che il Cantini³⁵¹ pubblica con la dicitura "estratto dall'Archivio del Monte di pietà" e che è firmato dalla tutrice Maria Maddalena d'Austria e da Curzio Picchena, primo segretario del granduca³⁵². Il rescritto ordina che il Monte di pietà presti 40.000 scudi all'Arte della seta, a condizione che ciascuna bottega per ogni mille

³⁴⁵ Acquaiole: operaio che aveva il compito di dare l'acqua ai tessuti di seta.

³⁴⁶ Manganatore: operaio che pressa i tessuti con il mangano.

³⁴⁷ Mangano: macchina tessile usata per rendere lucidi i tessuti.

³⁴⁸ Cfr. 1643.10.

³⁴⁹ Cfr. 1624.16.

³⁵⁰ Cfr. 1667.02.

³⁵¹ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XV, p. 194.

³⁵² Cfr. ASF, *Indice della Segreteria vecchia*, t. VI, c. 99r.

ducati avuti faccia lavorare 5 telai in più di quelli che ha attualmente. Il prestito sarà gratuito per un anno, dopo saranno pagati gli interessi.

Per quanto riguarda l'Arte della lana, continuano i provvedimenti a carattere protezionistico a favore dei manifattori della città di Firenze, nonostante le richieste avanzate dai manifattori del distretto e del contado; si veda a questo proposito la lettera circolare del 3 gennaio 1634/35³⁵³ con cui i Conservatori dell'Arte della lana rispondono ad un memoriale dei lanaioli dei sobborghi e del contado, che supplicavano di poter lavorare liberamente lane matricine e agnelline, e comunicano che il rescritto del granduca riconferma che si devono contentare delle facoltà già concesse loro con il bando del 9 dicembre 1617³⁵⁴. Tale decisione viene ribadita con la *Rinnovazione, e riordinazione del bando del dì 9 dicembre 1617 sopra la dichiarazione delle sorte di lane, che devon poter lavorare i lanaioli de' sobborghi, contado, e luoghi del dominio fiorentino non privilegiati, con altre dichiarazioni a beneficio dell'esercizio dell'Arte della lana tanto di Firenze, quanto di detti sobborghi, e contado* del 18 settembre 1659³⁵⁵ e ancora con le *Nuove riduzioni a memoria delle rinnovazioni, e riordinazioni de' bandi sopra la dichiarazione dell'anno 1617 rinnovata l'anno 1659 delle sorte di lane, che devon potere lavorare i lanaioli de' sobborghi, contado, e luoghi del dominio fiorentino non privilegiati ...* del 2 gennaio 1662/63³⁵⁶.

Durante il suo governo Ferdinando II istituì numerosi Monti, cioè enti autonomi che gestivano il debito pubblico del granducato, destinando al fondo per il pagamento dei "luoghi di Monte" (le quote) alcune delle entrate del granducato: in genere si tratta delle entrate derivanti dal pagamento della gabella del sale, da cui il nome di Monte del sale³⁵⁷, ma in un caso il fondo è costituito dalle entrate derivanti dalla gabella delle porte³⁵⁸, mentre in un altro, in seguito alla creazione di un nuovo Monte di pietà, vengono destinate al fondo di questo le entrate derivanti dalla gabella delle farine³⁵⁹.

³⁵³ Cfr. 1635.01.

³⁵⁴ Cfr. 1617.08.

³⁵⁵ Cfr. 1659.10.

³⁵⁶ Cfr. 1663.01.

³⁵⁷ Cfr. 1625.13, 1625.14 (l'Archivio ne ha tre edizioni, la BNCF ne ha una in più, la prima), 1629.10, 1634.01, 1637.04, 1642.01, 1645.05.

³⁵⁸ Cfr. 1643.02 (l'Archivio ne ha una edizione, la BNCF un'altra), 1643.03 (l'Archivio ne ha una edizione, la BNCF un'altra).

³⁵⁹ Cfr. 1645.06 (l'Archivio ne ha tre edizioni, la BNCF un'altra).

Per aiutare poi i più poveri e coloro che, nonostante tutti gli sforzi del governo, erano disoccupati, Ferdinando II istituisce una Cassa a loro beneficio: si veda il *Decreto degl'illustrissimi signori Luogotenente, e Consiglieri di S.A.S. nella Repubblica fiorentina per il caritativo sussidio de poveri bisognosi della città di Firenze, fermato, e stabilito, del dì 30 agosto 1630 ab Incarnatione*, pubblicato dal Cantini³⁶⁰, ma non trovato nelle raccolte dell'Archivio e della Biblioteca Nazionale. Il granduca invita i benestanti della città ad una “volontaria oblazione”, dopo aver dato il buono esempio tassandosi per 3000 scudi il mese, seguito dai principi che si impegnano a versare 2000 scudi il mese. Ma la legge, buona nelle intenzioni, aveva due difetti, come dice il Cantini nella sua illustrazione: il primo era costituito dalla volontarietà delle oblazioni, che faceva sì che il capitale della Cassa non fosse certo, il secondo era dovuto al fatto che la legge non stabiliva quali fossero i poveri meritevoli di aiuto, e ciò poteva generare delle ingiustizie.

Risale a qualche anno prima il *Bando sopra i mendicanti de 27 d'ottobre 1621*³⁶¹ con cui è notificato che non sarà permesso chiedere elemosine se non per conto di monasteri, ospedali e altri luoghi pii. Inoltre, a coloro che non hanno altro sostentamento che le elemosine, sarà dato asilo “in San Marco Vecchio fuori della Porta a S. Gallo”, dove saranno provvisti sia di cibo che di vestiti.

Similmente Ferdinando II ha a cuore anche i trovatelli, e non solo quelli di Firenze, ma quelli di tutto il granducato, e si preoccupa degli ospedali che li accolgono: è vietato condurre bambini minori di un anno dagli altri stati sia nell'ospedale dei trovatelli di Pisa³⁶², sia in quelli della Misericordia di Cortona e di Castelfiorentino³⁶³. L'ospedale dei trovatelli di Pisa, inoltre, corrispondeva una somma a titolo di baliatico³⁶⁴ a qualunque persona che fosse “balio” di un bambino abbandonato.

Oltre alla crisi economica, l'altra grande piaga che funestò il regno di Ferdinando II fu la serie di terribili pesti, soprattutto quella del 1630-31 e quella del 1656. Mentre dal 1622 al 1629 i bandi concernenti la peste sono in numero esiguo (uno o due l'anno, fino ad un massimo di 8 nel 1624),

³⁶⁰ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XV, p. 92.

³⁶¹ Cfr. 1621.12.

³⁶² Cfr. 1666.15.

³⁶³ Cfr. 1668.19.

³⁶⁴ Cfr. 1661.09.

nel 1630 ne contiamo 51, 28 nel 1631 e 16 nel 1633. In seguito diminuiscono di nuovo (quasi sempre non raggiungono la decina all'anno), con l'unica eccezione del 1656, in cui troviamo 30 provvedimenti.

Nella maggioranza dei casi il bando vieta il commercio con un luogo in cui si siano verificati casi sospetti di peste, proibendo l'ingresso nello stato di "persone, animali, mercanzie" provenienti da quel luogo, se non sono provvisti di "fedè" o "bulletta" di sanità. Ma nel 1630, in seguito al diffondersi dell'epidemia, troviamo molti provvedimenti che denotano una avanzata organizzazione sia dell'assistenza medica sia dell'isolamento sanitario. Per ogni sestiere della città vengono nominati un cerusico e alcuni gentiluomini con compiti di servizio e di controllo, mentre altri gentiluomini sono eletti a guardia delle porte della città, per controllare le fedè di sanità di chi vuole entrare a Firenze. Altri posti di guardia sono istituiti sia ai confini dello stato³⁶⁵, che nei paesi intorno a Firenze³⁶⁶, mentre a Signa sono istituiti lazzaretti per le merci in arrivo³⁶⁷. I medici sono obbligati a denunciare sia i morti sia i malati, ed è proibito "togliere", cioè rubare, la roba, sia oggetti sia panni, dalle case infette³⁶⁸, e venderla³⁶⁹. Inoltre una serie di provvedimenti è destinata alla proibizione di fiere e mercati³⁷⁰, così come di balli³⁷¹, in quanto occasioni di contagio; è regolamentata anche la processione per la traslazione a Firenze dell'immagine della Madonna dell'Impruneta³⁷². Con lo stesso scopo è vietato ai bambini andare a scuola³⁷³, ed è imposta, a donne e bambini, la "ritirata"³⁷⁴, cioè non devono uscire di casa. Sia i frati, o altri religiosi³⁷⁵, sia gli Ebrei (se non nel ghetto)³⁷⁶ non possono entrare né circolare in Firenze. Poiché però il contagio non cessa, il 23 dicembre 1630 è emanato il *Bando della*

³⁶⁵ Cfr. 1631.19, 1631.21, 1631.28.

³⁶⁶ Cfr. 1631.29.

³⁶⁷ Cfr. 1631.06, 1631.07.

³⁶⁸ Cfr. 1630.34.

³⁶⁹ Cfr. 1631.13.

³⁷⁰ Cfr. 1630.40, 1631.09, 1631.11, 1631.17, 1633.05.

³⁷¹ Cfr. 1631.17, 1633.07.

³⁷² Cfr. 1633.10, 1633.11.

³⁷³ Cfr. 1630.43, 1633.06.

³⁷⁴ Cfr. 1633.06, 1633.08, 1633.09, 1633.12, 1633.15.

³⁷⁵ Cfr. 1630.44, 1630.45.

³⁷⁶ Cfr. 1630.26.

*quarantena generale nella città di Firenze*³⁷⁷ con cui è ordinata una “ritirata” generale nelle case per 40 giorni, con sospensione di commerci, tribunali, uffici e cause civili per tutto quel tempo. Il 3 gennaio 1630/31 il *Bando per il contado nel tempo, che durerà la quarantena generale in Firenze*³⁷⁸ estende al contado le disposizioni, e regola l'accesso alla città di chi proviene dal contado. Poiché l'epidemia non cessa, il 27 febbraio 1630/31 è emanata una *Proroga della quarantena*³⁷⁹, e l'anno dopo una quarantena simile è stabilita anche per Pisa³⁸⁰ e il suo contado³⁸¹.

Ma la peste continua e nell'estate del 1631, nell'intento di limitare il contagio, si arriva a sottoporre a regolamento anche i bagni in Arno: il 5 luglio è emanato il *Bando che non si possa prestare scingatoi mutande, né case per la bagnatura*³⁸².

Gli Ufficiali di sanità, i magistrati che emanano tutti i bandi sulla peste, si occupano spesso anche di igiene: si veda ad esempio il *Bando sopra i pozzi neri* del 9 marzo 1643/44³⁸³, che regola il modo di vuotare i pozzi neri. In questo ambito sono da segnalare anche diversi provvedimenti legati alla lavorazione della seta: si stabilisce quali sono i luoghi destinati allo smaltimento dei letti dei bachi da seta³⁸⁴ e dell'acqua delle caldaie in cui è tratta la seta³⁸⁵, per evitare che siano gettati nelle strade pubbliche, nuocendo alla salute di tutti.

Sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, c'è un clima di sostanziale tranquillità nel granducato: si segnala il *Compendio di più, e diverse leggi pubblicate fino al presente giorno per l'estirpazione di banditi, assassini di strada, homicidiarij, et altri delinquenti con loro dichiarazioni, et aggiunte. Pubblicato il dì 31 d'ottobre 1637*³⁸⁶, che dopo la prima edizione del 1637, durante il XVII secolo ha altre tre edizioni, una del 1678 e due datate 1637, ma stampate in realtà l'una intorno al

³⁷⁷ Cfr. 1630.48.

³⁷⁸ Cfr. 1631.01.

³⁷⁹ Cfr. 1631.08.

³⁸⁰ Cfr. 1632.03.

³⁸¹ Cfr. 1632.04.

³⁸² Cfr. 1631.18.

³⁸³ Cfr. 1644.03.

³⁸⁴ Cfr. 1621.04, 1621.05, 1629.08.

³⁸⁵ Cfr. 1628.09, 1654.04.

³⁸⁶ Cfr. 1637.14.

1643, l'altra intorno al 1690. Una cosa curiosa è che la parola “estirpazione” diviene “estruzione” (variante di “estrusione”) nelle due edizioni con falsa data, e “destruzione” nell’edizione del 1678. Può essere interessante soffermarsi sulla definizione di “assassino” che il testo contiene: “si dichiara (ad ogni buon fine, et effetto) che sotto questo nome di assassino (per l’effetto della presente legge) vengono compresi non solo quelli che (secondo la ragione comune) commettono, o tentano commettere homicidij per premio dato, o sperato, ma quelli ancora, che (secondo l’uso del volgo) son chiamati assassini per robarie, o delitti con violenza, etiam senza d’haver commesso o tentato homicidio. Poiché in dette pene comminate a detti assassini, o a chi non li denuncia, e non perseguita come sopra, si vuole che siano compresi anco i ladroni di strada, et ogn’altro che facesse, o tentasse di fare violenza in campagna alle case, alla roba o all’honore altrui con forza d’arme, o di gente, o sotto nome di corte, o con scalamenti, o con sonniferi, o con altre circostanze, che possano meritar nome di violenza (da dichiararsi tale ad arbitrio di chi doverà giudicare) etiam che in nessuno di detti casi fusse seguito, o tentato omicidio. Non si vuol già che in detto arbitrio sia il non dichiarar violenza (all’effetto delle pene di questo bando) l’haver fermato alcuno in casa, o fuori eziand per via di lettere, o imbasciate di taglia, o con minacce per estorcer danari, robbe, o copule carnali, o fatta fare alcuna scrittura, o promissione di dover poi dare, o far cosa alcuna, o in altro modo l’haver incusso timore con forza d’arme, o di gente, e tanto meno il cappeggiare³⁸⁷: perché le predette, e simili violenze si vuole che senz’altro arbitrio (seguito l’effetto) sian punite con la pena ordinaria della forza eziand per la prima volta, non ostante quel che forse altre volte sia stato giudicato altrimenti; perché stante l’atrocità, e la frequenza di tali delitti si vuole che il

³⁸⁷ Il termine non è attestato dai vocabolari in questo significato, ma è presente negli archivi lessicali dell’Istituto di teoria e tecniche della informazione giuridica del Consiglio Nazionale delle ricerche (per interrogarli www.ittig.cnr.it/bancheditaguide/vocanet/index.html), sia nella legislazione (una grida dello stato di Milano del 1593), sia nella dottrina: si veda G.B. DE LUCA (*Il dottor volgare*, Roma, Giuseppe Corvo, l. XV, 1673, p. 161) che definisce “cappeggiare” con le parole “questo delitto cade parimente sotto il genere del furto, con una circostanza aggravante”. Ancor più chiaramente M. SAVELLI, *op. cit.*, p. 321, definisce “cappeggiatore” come “ladro di cappe”, e R. ALA (*Il foro criminale*, Roma, Nicola Lazzari, t. IV, 1826, p. 36) più precisamente spiega che “cappeggio” è il furto di vesti ai viandanti commesso di notte.

delitto consumato in detti casi, venga punito, non solo nella pena della forca, etiam per la prima volta, ma anco dello squarto, se per altre circostanze gravanti paresse a chi doverà giudicare condannare detti delinquenti anco allo squarto oltre alla detta pena della forca”. In base a questa legge dunque anche chi era colpevole di estorsione poteva essere condannato alla forca, e in presenza di circostanze aggravanti, anche ad essere squartato: una condanna molto severa, soprattutto in confronto alle pene attuali!

Già pochi anni dopo che Ferdinando II era divenuto granduca troviamo un bando che promette un premio per chi darà, vivo o morto, nelle mani della giustizia un bandito. Si tratta del *Bando, e taglia contro il capitano Venanzio Matteucci*, del 10 giugno 1624³⁸⁸: il Matteucci era stato condannato per vari delitti, ma ancora libero imperversava nella zona di Sansepolcro.

Anni dopo, il 30 maggio 1643, un altro bando³⁸⁹ si rivolge a chi darà notizie di una persona scomparsa, tale Cosimo Anichini, scrivano di Alessandro Del Sera. Poiché egli aveva in consegna del denaro, si sospetta che qualcuno lo abbia ucciso per derubarlo. In questo caso gli Otto di guardia e balia (la magistratura che sovrintende, tra le altre cose, all'ordine pubblico nel granducato) promettono, a chi darà notizie utili, non soltanto un premio ma anche l'impunità, nel caso che uno dei complici riveli chi è il colpevole, “pur che non sia il principale autore del delitto”.

Dopo questi episodi sporadici, nel decennio 1660-70 abbiamo un aumento di provvedimenti simili, ben 8, emanati per catturare colpevoli di specifici reati: si tratta di un omicidio, 3 ferimenti, 3 furti, oltre al *Bando particolare per l'estirpazione dell'infrascritti banditi* dell'8 luglio 1662³⁹⁰, che stabilisce, per chi consegnerà, vivo o morto, nelle mani della giustizia uno dei tre famigerati banditi Scipione Rospigliosi, Francesco Ulivi e Francesco da Larniano, un premio in denaro e, se uno dei colpevoli denuncerà i complici, anche l'impunità.

L'omicidio di Niccolò di Iacopo Spinicci era stato commesso il 30 aprile 1665 a San Baronto, ma il *Bando d'impunità per l'omicidio di Niccolò d'Iacopo Spinicci*³⁹¹, senza data di emanazione ma stampato nel 1673, dimostra che nel 1673 ancora non era stato trovato il colpevole. I tre casi di

³⁸⁸ Cfr. 1624.09.

³⁸⁹ Cfr. 1643.01.

³⁹⁰ Cfr. 1662.09.

³⁹¹ Cfr. 1665.02.

ferimento riguardano il Provveditore della gabella dei contratti, Domenico Dazzi³⁹², uno dei cancellieri degli Otto di guardia e balia, Clemente Sancasciani³⁹³, e lo stradiere Francesco Billoni³⁹⁴. Quest'ultimo caso è la conseguenza di un tentativo di furto nell'edificio della gabella di Porta al Prato, in cui il Billoni era di guardia. Altri furti erano accaduti nel gennaio 1667/68³⁹⁵ alla cassa delle Decime ducali, alla banca dei signori Bracci in via della Stufa, e nella bottega dei lanciai Dei e Giuntini in via Calimala. Il bando concernente questi furti promette l'impunità a quel delinquente che confessasse il reato "ancorché fusse il principale". Gli altri due furti, per trovare il colpevole dei quali è emanato un bando, sono quelli avvenuti in casa di Giovanni Luigi Arrighetti³⁹⁶ e nella bottega dei setaioli Giovanni Casini e Niccolò Bardelli in Por Santa Maria³⁹⁷.

Agli stessi anni '60 del XVII secolo risale un'altra interessante vicenda che dà origine ad un bando con cui, il 23 ottobre 1665, viene interdetta al capitano Carlo Galli l'amministrazione dei suoi beni, dichiarandolo inabile ad amministrarli³⁹⁸. Il preambolo del bando riassume la vicenda: poiché il capitano Galli ha contratto molti debiti, i figli Lorenzo e Giovanni Matteo hanno fatto istanza perché egli sia interdetto e sia nominato un curatore che amministri i suoi beni. Sentite le parti, con i loro procuratori, e sentiti i testimoni, il Magistrato Supremo accoglie la richiesta dei figli e ordina anche che il decreto sia affisso nei soliti luoghi pubblici, affinché tutti ne siano a conoscenza.

Un altro reato che doveva essere frequente, a giudicare dai bandi emanati per contrastarlo, è l'appropriazione di denaro pubblico da parte degli amministratori: già durante la reggenza, la granduchessa Maria Maddalena il 26 settembre 1622 firma un ordine³⁹⁹ "contro i ministri che maneggiano denaro pubblico e intaccano la cassa ad essi affidata", che il 15 novembre 1622 è stampato e diffuso in tutto il granducato tramite

³⁹² Cfr. 1663.08.

³⁹³ Cfr. 1669.06.

³⁹⁴ Cfr. 1669.07.

³⁹⁵ Cfr. 1668.03.

³⁹⁶ Cfr. 1669.10.

³⁹⁷ Cfr. 1670.03.

³⁹⁸ Cfr. 1665.11.

³⁹⁹ Non è presente nelle raccolte dell'Archivio, ma si trova in quelle della BNCF: cfr. G. BERTOLI, *Appendice*, cit., 800.1.

una lettera circolare del Fisco⁴⁰⁰, in cui comanda a tutti gli uffici periferici di farlo osservare. Ma negli anni successivi troviamo ancora il *Decreto, et ordini per li ministri publici, che hanno maneggi* del 10 febbraio 1660/61⁴⁰¹ e la *Legge in aumento della giurisdizione de' Soprasindaci nel rivedere i conti a chi maneggia denari di S.A.S. e del publico* del 16 febbraio 1665/66⁴⁰²: quest'ultima, dopo una prima edizione del 1666, ha una seconda edizione con la falsa data 1666, probabilmente stampata intorno al 1690, ed è poi ristampata nel 1732.

Uno degli altri tratti peculiari del governo di Ferdinando II è la concessione di altri privilegi speciali alle milizie, accanto ad un intensificarsi dei divieti ai sudditi di portare armi. Dopo il *Bando generale dell'armi* del 1° ottobre 1622⁴⁰³, il 7 novembre 1623 viene emanata la *Legge generale dell'armi, riformata d'ordine di S.A.S. e delle serenissime tutrici, da magnifici SS. Otto di guardia e balia della città di Firenze*, che avrà la bellezza di 8 edizioni⁴⁰⁴, anche se talvolta con titolo diverso o insieme ad altri bandi. All'interno di queste leggi generali molte norme sono destinate a chi è "descritto" ossia arruolato nelle bande dell'esercito granducale, dandogli facoltà di portare armi che sono invece proibite a tutti gli altri. Inoltre, numerosi sono i bandi concernenti un particolare tipo di forze armate: oltre alla cavalleria⁴⁰⁵ (detta anche "compagnie dei cavalli"⁴⁰⁶ o "milizia equestre"⁴⁰⁷), troviamo gli archibugieri⁴⁰⁸ o ancor più specificatamente gli archibugieri a cavallo, destinati alle Maremme di Siena per difenderle dalle scorrerie dei corsari⁴⁰⁹, i "moschetti" (soldati armati di moschetto, arma da fuoco)⁴¹⁰, gli armati di "corsalet-

⁴⁰⁰ Cfr. 1622.12.

⁴⁰¹ Cfr. 1661.03.

⁴⁰² Cfr. 1666.08.

⁴⁰³ Cfr. 1622.11 (l'Archivio ne ha una edizione, la BNCf un'altra).

⁴⁰⁴ Cfr. 1623.10: in ASF abbiamo 4 edizioni, in BNCf altre 3. È ristampata anche nel 1701, insieme al *Bando circa l'armi corte da fuoco* del 21 ottobre 1701.

⁴⁰⁵ Cfr. 1629.12.

⁴⁰⁶ Cfr. 1625.10, 1625.11, 1627.04, 1650.05 (l'Archivio ne ha due edizioni, la BNCf un'altra, la prima).

⁴⁰⁷ Cfr. 1632.10 (l'Archivio ne ha 3 edizioni, la BNCf un'altra), 1646.15 (l'Archivio ne ha 4 edizioni, la BNCf un'altra).

⁴⁰⁸ Cfr. 1632.12.

⁴⁰⁹ Cfr. 1632.11.

⁴¹⁰ Cfr. 1632.12.

to” (corazza che protegge il torace)⁴¹¹, le “compagnie di carabine”⁴¹² e le “compagnie di corazze”⁴¹³. Gli arruolati godevano di particolari privilegi, oltre a quello di poter portare le armi: esenzioni da tasse e altre spese, come si vede dal *Bando che per li magistrati, offizii, rettori di giustizia, e loro ministri si deva ammettere il privilegio concesso da' capitoli militari a' soldati per il pagamento di copie di scritture, et atti, nel modo, che vien disposto da' suddetti capitoli* del 18 luglio 1665⁴¹⁴. Ma talvolta accadeva che in molti luoghi i non descritti erano in minor numero dei descritti, e il pagamento delle spese o delle tasse ricadeva tutto sui primi: in tal caso accade che il granduca decida di diminuire le esenzioni dei descritti⁴¹⁵, in modo che anche questi contribuiscano alle spese. Riguardo alle milizie viene anche emanata, il 25 novembre 1624, la già citata *Proibizione a tutti i sudditi di S.A.S. di non andar a pigliar soldo fuor delli stati senza licenzia*⁴¹⁶, che ha lo scopo di evitare che abitanti del granducato andassero a combattere come mercenari per stati stranieri. In quegli anni, infatti, si svolgeva in Europa la guerra dei trent'anni tra la Francia e l'Impero: il granduca di Toscana si mantenne neutrale e si limitò a difendere i confini del granducato, rinforzando le guarnigioni a presidio dei punti più deboli. Ad una di queste spedizioni probabilmente sono legati il *Bando, e proibizione dell'arme a' soldati, che hanno servito nella presente spedizione* del 18 settembre 1625⁴¹⁷, e il *Bando, e proibizione dell'arme a non descritti nelle bande che hanno servito per soldati nella prossima passata spedizione* del 25 settembre 1625⁴¹⁸. Il *Bando del modo, che deve tenersi nello sbandare delle militie d'Italia, passando per questi felicissimi stati di S.A.S.* del 27 aprile 1644⁴¹⁹ è invece legato alla guerra con il papa Urbano VIII per il dominio del ducato di Castro, guerra durata dal 1642 al 1644 e conclusasi con la pace il 31 marzo 1644.

L'ultimo aspetto da segnalare nel governo di Ferdinando II è il suo interesse per l'istruzione: a tutela e ad incremento dell'università di Pisa, il 13

⁴¹¹ Cfr. 1632.25.

⁴¹² Cfr. 1653.08.

⁴¹³ Cfr. 1632.26, 1653.08.

⁴¹⁴ Cfr. 1665.04.

⁴¹⁵ Cfr. 1632.12.

⁴¹⁶ Cfr. 1624.16.

⁴¹⁷ Cfr. 1625.19.

⁴¹⁸ Cfr. 1625.20.

⁴¹⁹ Cfr. 1644.05.

ottobre 1626 emana il *Bando dell'illustrissimi SS. Luogotenente, e Consiglieri di S.A.S. nella Repubblica fiorentina. Per la rinnovazione della prohibitione che li scolari della città, e dominio di Firenze non possino attendere alli studij fuori dello Studio di Pisa*⁴²⁰, che il 21 luglio 1662⁴²¹ viene riemanato con una piccola differenza nel titolo: dopo “li scolari delle città, e luoghi del dominio fiorentino” è aggiunto “e di Pontremoli”. Il granduca aveva acquistato la terra di Pontremoli, territorio di confine che da sempre i Medici desideravano entrasse a far parte del granducato di Toscana, dal governo spagnolo il 18 settembre 1650. Un altro importante provvedimento concernente lo Studio di Pisa è la *Riforma del Collegio ducale di sapienza* del 24 ottobre 1636⁴²², in cui sono stabilite le regole di comportamento per gli scolari.

4. COSIMO III

Le leggi di Cosimo III presenti nelle raccolte dell'Archivio emanate durante i cinquantatré anni del suo regno (28 maggio 1670-31 ottobre 1723) sono 1282⁴²³ e sono quasi tutte in una sola edizione contemporanea all'emanazione; infatti le edizioni successive sono appena 170. Considerando che Cosimo III è il principe di casa Medici che ha regnato più a lungo di tutti non stupisce che la sua produzione legislativa sia superiore a quella dei predecessori: le sue leggi costituiscono più di un terzo delle leggi dell'intera legislazione medica⁴²⁴ nelle raccolte dell'Archivio di Stato.

La storiografia settecentesca ha connotato negativamente il tardo seicento e il primo settecento medico e, come dice Elena Fasano Guarini⁴²⁵, la “lontana matrice” della “immagine fortemente negativa” di Cosimo III e del suo regno è da ricondursi all'opera di Riguccio Galluzzi⁴²⁶.

⁴²⁰ Cfr. 1626.09.

⁴²¹ Cfr. 1662.10.

⁴²² Cfr. 1636.21.

⁴²³ Le leggi di Cosimo III nella raccolta di Cantini sono 449, quelle nelle raccolte della BNCF registrate da Bertoli sono circa 550.

⁴²⁴ Il totale delle leggi nelle raccolte dell'Archivio di Stato è 3571.

⁴²⁵ Cfr. E. FASANO GUARINI, *Lo stato di Cosimo III*, in “La Toscana nell'età di Cosimo III. Atti del convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole, 4-5 giugno 1990”, Firenze, Edifir, 1993, pp. 113-136.

⁴²⁶ Cfr. R. GALLUZZI, *Istoria del granducato di Toscana*, Firenze, 1781.

Gli studi più recenti⁴²⁷ stanno rivalutando il principato di Cosimo III che “non fu affatto privo né di volontà di consolidare le istituzioni (pur su basi non innovatrici), né di capacità di adeguamento alle circostanze politiche e alla situazione economica”⁴²⁸. Nei primi anni del suo regno Cosimo III per affrontare il problema della grave carestia che affliggeva il granducato emanò le leggi sulla portata⁴²⁹, incetta ed estrazione del grano, che confermavano il sistema di vincoli annonari praticato dai predecessori, anzi alcune sue leggi furono ancora più restrittive delle precedenti. Il *Bando delle portate de' grani e biade dell'anno 1671 con alcuni ordini da osservarsi da chi venderà vettovaglie e l'obbligo che hanno li barulli, fornai, e altri*⁴³⁰, emanato dagli Ufficiali dell'abbondanza il 27 luglio 1671, ripete gli obblighi relativi al modo di dare le portate, riducendo a memoria i seguenti bandi: il bando dell'estrazioni del 1578⁴³¹, in materia di grano e biade, quello del 1591⁴³², in materia d'olio, quello delle incette del 1580⁴³³, rinnovato nel 1636⁴³⁴, nel 1647⁴³⁵ e nel 1648⁴³⁶. Con questa legge Cosimo III richiama in osservanza le leggi di tre predecessori: Francesco I, Ferdinando I e Ferdinando II. Il *Bando per ovviare l'estrazione del grano, biade et altre grasce, che seguono del vicariato di Pescia, Monte Carlo e tutta la Val di Nievole, e luoghi confinanti*⁴³⁷, emanato nel 1677 (già presente nelle leggi dei predecessori⁴³⁸), aggiunge all'obbligo di dare le portate, stabilito con il *Bando, e proibizione dell'estrazione delle grasce dallo stato di S.A.S. Pubblicato in*

⁴²⁷ In particolare vedi M. VERGA, *Appunti per una storia politica*, in “La Toscana nell'età di Cosimo III”, cit., p. 335 e ss.

⁴²⁸ Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXX, s.v., p. 56.

⁴²⁹ Le leggi di Cosimo III sulla portata del grano sono 49.

⁴³⁰ Cfr. 1671.19.01.

⁴³¹ Cfr. 1578.12.01.

⁴³² Cfr. 1591.15.01. La provvisione proibisce l'estrazione di “grani, biade, farine, castagne, legumi, risi o altre grasce simili di qualsivoglia sorte, olio e seta, o foglia di gelsi e mori”. In materia d'olio la provvisione dichiara di mantenere la facoltà e grazia concessa agli abitanti di Pescia e Valdinievole e a quelli di Pietrasanta e suo capitanato di poter estrarre l'olio raccolto in quei luoghi, dopo aver ottenuto la licenza.

⁴³³ Cfr. 1580.07.01.

⁴³⁴ Cfr. 1636.14.01.

⁴³⁵ Cfr. 1647.11.01.

⁴³⁶ La rinnovazione del 1648 manca nelle raccolte dell'Archivio.

⁴³⁷ Cfr. 1677.10.01.

⁴³⁸ Cfr. 1569.11.01, 1578.22.01, 1584.06.01 e 1646.24.01.

Firenze il dì 31 luglio 1677⁴³⁹, l'obbligo per gli abitanti di quei luoghi di rendere conto dell'esito dei grani che erano stati dati in portata alla fine dell'anno e ogni volta che ne sarà richiesto da un rettore di giustizia o da un magistrato. Il vincolo ulteriore deriva dal sospetto che in quei luoghi, "per la vicinanza con gli stati alieni", fosse più facile estrarre di contrabbando il grano. Gli anni successivi furono caratterizzati da buoni raccolti che indussero il granduca ad emanare una serie di bandi che permettevano non solo l'incetta, ma anche l'esportazione dei grani sia pure con la licenza⁴⁴⁰, finché con il *Bando che dà facoltà di incettare in tutti i luoghi dello stato di S.A.S.*⁴⁴¹, dell'8 agosto 1687 e con il *Bando che dà permissione nel Pisano di poter' incettare il grano per estrarlo fuori delli stati di S.A.S.*⁴⁴², emanato quello stesso giorno del 1687, sembra che Cosimo III voglia cambiare la politica annonaria del granducato e dare inizio al libero commercio dei grani. L'innovazione invece fu di breve durata: pochi mesi dopo, il *Bando per il quale si revoca la facoltà di poter incettare grani nelli stati di S.A.S.*⁴⁴³, del 4 gennaio 1688/89, introduce di nuovo i vincoli al commercio dei grani, revocando la facoltà di incetta. Dopo questa data Cosimo III emana leggi ancora più restrittive della libertà del commercio dei grani, come il *Bando delle portate de' grani, biade di questo present'anno 1693*⁴⁴⁴, del 15 luglio 1693, che ordina di dare la portata non solo per quell'anno, ma anche per gli ultimi due anni. Addirittura il *Bando che non si possino trasportare grani, e biade nello stato di Siena senza denunziarle*⁴⁴⁵, del 31 agosto 1695, toglie la libertà di commercio che era stata concessa da Cosimo I con il *Bando sopra il commercio libero tra li stati di Fiorenza e Siena*⁴⁴⁶, del 24 settembre 1572.

⁴³⁹ Cfr. 1677.08.01.

⁴⁴⁰ Si tratta di tre bandi con il titolo *Bando che dà facoltà d'incettare grani da sedici miglia in là, e che proibisce di voltare le spalle con grani, biade, et altre vettovaglie senza licenza da venti miglia in là alla città dominante*, emanati nel luglio del 1681, 1687 e 1688 (cfr. 1681.16.01, 1687.08.01 e 1688.10.01).

⁴⁴¹ Cfr. 1687.11.01.

⁴⁴² Cfr. 1687.12.01.

⁴⁴³ Cfr. 1689.01.01.

⁴⁴⁴ Cfr. 1693.17.01. Nel testo sono richiamati in osservanza i bandi del 1578 e del 1678 sulle estrazioni, il bando del 1591 (solo per la parte relativa all'olio), i bandi del 1580, del 1636, del 1648 e del 1649 sulle incette e il bando del 1687 "circa il non si poter voltare le spalle senza licenza dalle 20 miglia in là".

⁴⁴⁵ Cfr. 1695.12.01.

⁴⁴⁶ Cfr. 1572.18.01.

Le crisi annonarie furono affrontate da Cosimo III anche attraverso il controllo dei prezzi con le leggi che obbligano a vendere il grano sulla Piazza del grano. Il *Bando del vendersi grani e biade alla Piazza del grano. Dell'anno 1671*⁴⁴⁷, emanato dai Protettori della nuova abbondanza (un bando simile era già stato emanato nel 1649 da Ferdinando II⁴⁴⁸), proibisce di vendere grani e biade in luoghi diversi dalla Piazza del grano, che “in questi tempi resta scarsa di vettovaglie, e che questo possa procedere, e derivare, che quelli che hanno grani e biade da vendere, vendino alle case, magazzini, et altri luoghi riposti, per non li condurre, e palesare a detta Piazza, il che cagiona cattivo effetto all’universale et anco all’abbondanza”. Le pene sono la perdita di grani e biade, la pena pecuniaria di due scudi per ciascun sacco e l’arbitrio; le pene sono inflitte sia al venditore sia al compratore. Analogamente l’*Ordine che i grani e biade, che s’introducono in Firenze si scarichino, e vendino alla Piazza del grano*⁴⁴⁹ del 1677 ha lo scopo di controllare i prezzi di grani e biade, imponendo agli “stadieri”⁴⁵⁰ alle porte di Firenze di comunicare l’ordine a tutti coloro che introdurranno grani e biade in città, in modo che nessuno possa portare a giustificazione della trasgressione l’ignoranza dell’ordine. Il *Bando e proibizione di non poter vendere grani, e biade oltre i prezzi tassati*⁴⁵¹, del 21 gennaio 1677/78, è un elenco dei prezzi del grano, biade e loro farine: accanto a ciascun tipo di grano o biada (ad es. grano gentile di cima, grano gentile rosso) è indicato il prezzo esatto con cui si può comprare o vendere quel tipo di grano o biada. La pena comminata è la perdita dei grani, biade, farine e l’arbitrio; alla pena sono tenuti *in solidum* il venditore e il compratore. Il bando lascia però la libertà ai contraenti di stabilire il prezzo per i grani e le biade forestiere introdotte sia per mare sia per terra. Similmente il *Bando che in Firenze non si possa vendere grano a maggior prezzo di lire sette lo staio*⁴⁵², del 29 aprile 1709 stabilisce un tetto fisso per la vendita del grano e anche in questo caso la

⁴⁴⁷ Cfr. 1671.25.01.

⁴⁴⁸ Cfr. 1649.03.01.

⁴⁴⁹ Cfr. 1677.20.01.

⁴⁵⁰ La parola “stadiera” non è stata rintracciata in nessun vocabolario. Probabilmente deriva da “stadiera”, variante di “stadera” e potrebbe equivalere a “pesatore”.

⁴⁵¹ Cfr. 1678.02.01.

⁴⁵² Cfr. 1709.05.01.

pena è la perdita del grano, imposta *in solidum* al compratore e al venditore, con l'aggiunta dell'arbitrio. La famosa *Legge generale dell'abbondanza riformata, corretta e pubblicata d'ordine di S.A.S. l'anno 1697. Con l'aggiunta di nuovi ordini in tal materia*⁴⁵³, del 30 luglio 1697, è una corposa legge di 40 pagine, composta di XVIII capitoli⁴⁵⁴ e di un "Indice generale" per materia in ordine alfabetico⁴⁵⁵. Nel prologo della legge è detto che Cosimo III vuole mettere ordine nella molteplicità delle leggi e bandi sull'abbondanza per ottenerne una più facile osservanza. La legge è una raccolta sistematica di tutte le leggi e bandi in vigore, che contiene alcune innovazioni, come quella nel cap. V sui fornai circa il modo di procurarsi i grani all'estero⁴⁵⁶ e quella nel cap. XVIII sulla cognizione delle trasgressioni della legge, che attribuisce maggiori poteri alla magistratura dell'abbondanza.

L'accorpamento in un'unica legge di tutta la legislazione vigente in una certa materia è frequente nelle leggi di Cosimo III, anche se non è una novità nella legislazione medicea: basta menzionare il *Bando generale di bandite, e sbandite di caccie, e uccellagioni et pesche, del dì 17 settembre 1612*⁴⁵⁷ che, come dice il prologo, riduce "in una sola forma, e consonanza tutte le proibizioni e bandi pubblicati sin hoggi in questa materia, acciò se ne possa havere da tutti certa, e chiara notizia". Analogamente la *Legge generale del sale*⁴⁵⁸, del 2 dicembre 1701, di 144 pagine, raccoglie in quello che

⁴⁵³ Cfr. 1697.13.01-02. Le due edizioni sono stampate nel 1697.

⁴⁵⁴ I capitoli sono: Cap. I Estrazioni; Cap. II Incette; Cap. III Fabbri, e bottegai; Cap. IV Dei padroni dei poderi; Cap. V Dei fornai e loro obblighi; Cap. VI Dei farinaioi; Cap. VII De' lasagnai, vermicellai, e pasticciari; Cap. VIII De' biadaioi; Cap. IX De' facchini, porti, e mugnai; Cap. X Osti, albergatori, ed altri; Cap. XI Dei misuratori; Cap. XII Delle canove; Cap. XIII Dei barulli e treconi; Cap. XIV De' sensali di grani e biade; Cap. XV Della paglia; Cap. XVI Delle portate; Cap. XVII Arnesi attenenti alla cultura; Cap. XVIII Della cognizione delle trasgressioni della legge e altre cose attenenti alla medesima.

⁴⁵⁵ L'indice è interessante; ad es. sotto la "G" troviamo: "Grano che non si possa estrarre dallo stato, ne meno fuori delle 20 miglia, eccettuato quello che si raccoglie ne' proprj beni, quale si può portare alle proprie case"; sotto la "I" troviamo: "Incetta di grani, e biade proibita. Fuori dello stato permessa, eccetto che a i fornai, con licenza del magistrato può incettar".

⁴⁵⁶ Cfr. A.M. PULT QUAGLIA, *Politica annonaria e congiuntura economica*, in "La Toscana nell'età di Cosimo III", cit., p. 35, sul sistema dello "spiano", cioè la pratica invalsa già dalla metà del Cinquecento di rifornire direttamente i fornai con i grani del magistrato dell'abbondanza.

⁴⁵⁷ Cfr. 1612.03.01.

⁴⁵⁸ Cfr. 1701.21.01. Il sale costituiva da due secoli una delle entrate principali dello stato, come è detto nel prologo della legge: "Considerando che la rendita del sale è chiamata

oggi chiameremmo un testo unico tutte le leggi sull'amministrazione del sale (taglio dei boschi, ufficio ed obbligo del notaio del danno dato, obbligo dei cancellieri delle comunità di osservare la legge, giudici competenti nelle cause di danno dato nei boschi, condotta del sale dalle moie a Volterra e da Volterra a Firenze, il sale rosso e il sale di basso prezzo, proibizione del sale forestiero, tassa del sale, sali fattizi e acque salse). Il 29 novembre 1704 è emanata la *Rinnovazione delle leggi in materia di vino, macello, poste, procacci, vetturini*⁴⁵⁹, di 84 pagine, che raccoglie tutte le leggi sulla circolazione e sulla vendita del vino, ma il 25 settembre 1705 la *Moderazione della nuova legge del vino*⁴⁶⁰ “per facilitare maggiormente l'esito del vino” abroga la rinnovazione dell'anno precedente per la parte delle norme non adatte “a questi tempi”, cioè per la parte riguardante il commercio del vino (i padroni possono acquistare liberamente il vino dai contadini a compera o a sconto di debito, i contadini possono portare il vino a Firenze e contrattarlo liberamente). L'interesse di Cosimo III per la produzione vinicola lo induce ad istituire nel luglio del 1716 una nuova Congregazione sul commercio del vino, come si apprende dal *Bando sopra il commercio del vino*⁴⁶¹, del 18 luglio 1716, al fine “che si mantenga l'antico credito di qualsiasi genere di mercanzie, che si stacchino da' suoi felicissimi stati”. Il 24 settembre 1716 i Deputati della nuova Congregazione sopra il commercio del vino emanano il *Bando sopra la dichiarazione de' confini delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Val d'Arno di Sopra*⁴⁶² che, dopo aver descritto i confini delle quattro regioni, sembra stabilire la denominazione d'origine del vino quando dispone che solo i vini prodotti e fatti entro i confini sopra descritti si potranno “contrattare per navigare per vino del Chianti, Pomino, Carmignano, e Val d'Arno di Sopra”.

patrimonio del principe, per essere uno de' più antichi, più giusti, e de' più sicuri assegnamenti che a quello vengono contribuiti, per sostenere la tutela, a difesa de' proprj sudditi, e per supplire alle gravissime spese del principato”. La prima legge sul sale presente nelle raccolte dell'Archivio, emanata negli anni della Repubblica fiorentina e richiamata in vigore attraverso l'edizione da Cosimo I, è intitolata *Provvizioni et ordini della gabella del sale, et del modo di vendere a fiaschi. Et che non si possa portare vino da luogo in luogo senza licenza*, ed è del 13 ottobre 1481 (cfr. 1481.01.01).

⁴⁵⁹ Cfr. 1704.15.01.

⁴⁶⁰ Cfr. 1705.06.01.

⁴⁶¹ Cfr. 1716.13.01.

⁴⁶² Cfr. 1716.19.01.

Cosimo III riorganizzò anche le magistrature annonarie designando nell'agosto del 1671 i Sei Protettori della nuova abbondanza e istituendo nel 1681 la Congregazione sopra gli affari della grascia, che doveva farsi carico delle attività economiche della grascia e fornire pareri sulla politica economica dell'abbondanza⁴⁶³. I bandi sul grano, biade e altre grasce sono tutti emanati dai Sei Protettori della nuova abbondanza, i numerosi bandi che proibiscono l'incetta dell'olio e ordinano di tenere conto dell'esito dell'olio e di darne le portate sono emanati dagli Ufficiali di grascia fino al 1691⁴⁶⁴, soltanto dal 1692 la magistratura emanante diventa la Congregazione sopra gli affari della grascia.

In materia di giustizia le riforme di Cosimo III non innovarono le istituzioni, ma furono importanti per "professionalizzare"⁴⁶⁵ l'amministrazione della giustizia regolando uffici, procedure e tariffe. La *Riforma generale e rinnovazione di leggi per tutti i magistrati, e iusdicenti ottenuta nel Supremo Magistrato il dì 12 agosto 1678*⁴⁶⁶, di 47 pagine, raccoglie tutte le leggi, ordini e provvedimenti emanati fino dai tempi del primo duca di Firenze⁴⁶⁷, in materia di magistrati e giusdicenti. La riforma è ambiziosa perché lo scopo di realizzare un'amministrazione della giustizia più retta e sollecita, tale che i "ministri destinati al servizio pubblico facciano con puntualità il debito loro", riguardante tutti i magistrati e giusdicenti, non pare impresa da poco. Inoltre, l'accorpamento in una sola legge delle leggi in vigore implica, come detto nel prologo della riforma, "investigare e ponderare se le varie leggi stabilite per il tempo passato s'adattino ai tempi correnti, o pure vi siano motivi, e ragioni per cor-

⁴⁶³ Cfr. A.M. PULT QUAGLIA, *Politica annonaria e congiuntura economica*, cit., p. 37. A.M. Pult Quaglia dà un giudizio sostanzialmente positivo della politica annonaria di Cosimo III, che promosse e sviluppò diversi settori produttivi. Anche le riforme annonarie sono valutate positivamente perché rafforzarono la normativa in vigore e introdussero modifiche e adeguamenti migliorativi.

⁴⁶⁴ I bandi sopra l'olio emanati da Cosimo III sono 43. L'olio fu soggetto al solito vincolo di dare le portate ai rettori e ai giusdicenti sotto la pena della perdita dell'olio, la pena pecuniaria di quattro scudi per barile e l'arbitrio.

⁴⁶⁵ Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXX, s.v., p. 56.

⁴⁶⁶ Cfr. 1678.25.01. La riforma contiene a p. 36: "Adunanze de' magistrati distribuite per rendere più facile la spedizione delle cause, e l'assistenza de' procuratori al patrocinio di esse all'hore debite ne' tribunali della città di Firenze".

⁴⁶⁷ Ad es. per il magistrato dei Conservatori di legge sono richiamate in osservanza le leggi dalla riforma del 2 aprile 1532 di Alessandro alla legge del 1568 di Cosimo I.

reggerle e mutarle”. Similmente la *Riforma della magnifica Ruota, e Consiglio di giustizia nel Supremo magistrato il dì 1 settembre 1678*⁴⁶⁸, volendo migliorare l'amministrazione della giustizia, raccoglie tutte le leggi in vigore sulla Ruota che “per la lunghezza del tempo sono andate in oblivione”, modificando quelle che non si adattano alla “contingenza dei tempi”. L'ordine contenuto nel paragrafo 4, che “non possino i giudici pigliare alcun regalo di robe, etiam mangiative, tanto avanti che dopo la sentenza”, era già stato imposto da Cosimo I con la *Legge dell'illustriss. et eccellentiss. Signor il S. duca di Fiorenza. Proibitiva a chi sia proposto all'administratione della iustitia, o che habbi altri negocij publici di non pigliar presenti, et di non iudicar in certe cause*⁴⁶⁹, del 12 febbraio 1549/50, poi richiamata in osservanza attraverso le edizioni da Francesco I, da Ferdinando I e da Cosimo II. Al paragrafo 11, in materia di raccomandazioni, è richiamata in vigore “in tutto e per tutto” la legge di Ferdinando II del 10 ottobre 1635⁴⁷⁰, di non poter raccomandare cause. Al paragrafo 14, in materia di prima istanza e di appellazioni, è richiamata in vigore la riforma della Ruota del 14 maggio 1532⁴⁷¹. La Ruota criminale, il nuovo tribunale creato nel 1680 da Cosimo III, non ebbe successo per i conflitti di giurisdizione con gli Otto di guardia e balia, il magistrato che aveva avuto sino ad allora l'intera giurisdizione penale nella città e nello stato. Pochi anni dopo, la *Legge e riforma della Ruota criminale ottenuta nel Supremo Magistrato il 28 giugno 1683*⁴⁷² introdusse alcune modifiche per risolvere il conflitto di competenza tra le due magistrature, ma anche tale riforma non dovette avere successo dal momento che nel 1699 la Ruota criminale venne soppressa.

Nella riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia va ricordata la *Tariffa degli emolumenti, e mercedi dovute a i rettori di giustizia, loro ministri, ed esecutori nelle cause civili e miste. Fatta d'ordine di S.A.R. da' molt'illustri SS. Conservadori di legge, ed approvata per rescritto della medesima A.R. del 10 ottobre 1707*⁴⁷³, di 32 pagine, che nonostante il titolo è in realtà una legge di riforma e di accorpamento di leggi precedenti in materia di emolu-

⁴⁶⁸ Cfr. 1678.27.01. Cfr. anche le *Dichiarazioni, et aggiunte alla riforma della magnifica Ruota, e Consiglio di giustizia del dì 1 settembre 1681* (1681.18.01).

⁴⁶⁹ Cfr. 1550.04.01-05. Le edizioni sono del 1550, 1575, 1577, 1590 e del 1618.

⁴⁷⁰ Cfr. 1635.10.01.

⁴⁷¹ Cfr. sopra Alessandro, primo duca di Firenze.

⁴⁷² Cfr. 1683.07.01.

⁴⁷³ Cfr. 1707.08.01-04. Le edizioni sono del 1707 (due), del 1713 e del 1726.

menti e mercedi dei rettori di giustizia, loro ministri ed esecutori. Lo scopo della legge è quello di eliminare gli abusi introdotti nei tribunali, considerando che “alcuni ministri dei rettori di giustizia dello stato e dominio fiorentino sieno soliti esigere senza regola e moderazione gli emolumenti degli atti, e scritture delle cause civili, e miste che si agitano in quei tribunali”. La tariffa richiama le leggi del 27 settembre 1444, del 19 novembre 1569⁴⁷⁴, del 27 settembre 1627⁴⁷⁵ e del 6 giugno 1668⁴⁷⁶ e ordina che la “presente tariffa” sia osservata in tutti i tribunali del dominio, compresa la città, contado e montagna di Pistoia, in deroga ad ogni altra disposizione. La pena per il rettore o ministro che si farà pagare più di quanto disposto nella tariffa, sarà di cento scudi e la privazione degli uffici pubblici, oltre ad altre pene maggiori ad arbitrio del loro magistrato. È stabilito anche l’obbligo di dare “chiara e distinta ricevuta” per qualunque diritto, emolumento, mercede e salario che i rettori, loro ministri ed esecutori riceveranno per gli atti civili e misti, anche se si tratta di una somma minima. È ordinato ai cancellieri delle comunità di stampare in più copie e a spese della comunità la tariffa in modo da affiggerla nei luoghi deputati affinché tutti possano leggerla; l’ordine è ripetuto per i bargelli. Che quest’ultimo ordine sia stato eseguito è attestato da una delle quattro edizioni della tariffa presente nelle raccolte dell’Archivio con il titolo *Provvisione sopra l’osservanza della seguente tariffa*⁴⁷⁷, che è stampata nel 1707, in foglio volante⁴⁷⁸, quel foglio che doveva essere affisso nei luoghi deputati perché tutti potessero leggerlo per osservarlo. La *Tariffa delle mercedi dovute a’ messi, cavallari, e famigli di campagna, per l’esecuzioni per interesse pubblico, o privato*⁴⁷⁹, del 10 ottobre 1707 è stampata anch’essa in esecuzione di quanto disposto nella tariffa precedente, per cui i cancellieri delle comunità dovevano fare stampare a spese delle comunità “da se sola quella parte di tariffa, che concerne le mercedi, e salari de’ messi, cavallari, e

⁴⁷⁴ Cfr. 1569.19.01-08. Le edizioni sono del 1569, 1569-71, 1576-84, sec. XVI, 1613, 1615, 1630 e 1665.

⁴⁷⁵ Cfr. 1627.07.01.

⁴⁷⁶ Cfr. 1668.10.01-04. Le edizioni sono del 1668, 1673 e due del 1690.

⁴⁷⁷ Cfr. 1707.08.02.

⁴⁷⁸ Il foglio volante è molto grande (cm. 100) dovendo riportare le 32 pagine delle edizioni in quarto.

⁴⁷⁹ Cfr. 1707.09.01.

esecutori, e consegnarne una copia a ciascheduno dei depositarij de' pegni ... acciò sappiano quale mercede debbano pagare per qualunque pegno gli verrà da essi consegnato". La cognizione delle cause di trasgressione della tariffa è esclusiva del magistrato dei Conservatori di legge rispetto alle cause civili e miste, mentre è cumulativa con il tribunale degli Otto di guardia e balia per le cause criminali di messi, cavallari, ed altri esecutori di giustizia, ed è cumulativa con il magistrato dei Nove Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino per i cancellieri delle comunità; per i rettori di Pistoia, suo contado e montagna e per i cancellieri di quelle comunità la cognizione delle cause di trasgressione della tariffa appartiene alla Pratica segreta.

Il "bigottismo" di Cosimo III è oggetto di studi recenti che lo valutano inserito nel contesto culturale di uno stato assoluto, quale era quello mediceo di fine settecento, e nel contesto politico e religioso italiano dell'età post-tridentina, per cui "il bigottismo cosimiano finisce semmai col risaltarne paradossalmente ridimensionato ad espressione emblematica di un diffuso clima culturale"⁴⁸⁰. La devozione e religiosità del penultimo Medici è in sintonia, pur con taluni eccessi, con l'intera politica medicea, attenta a mantenere buoni rapporti con il papato. Certamente in tutto il *corpus* della *Legislazione medicea* non troviamo leggi così oscurantiste come le due leggi sulla *Proibizione dell'amori disonesti*⁴⁸¹, del 9 ottobre 1691 e del 5 novembre 1703, che proibiscono di ammettere in casa i giovani ad amoreggiare con le fanciulle "e lasciarli praticare insieme sugl'usci e le finestre basse" perché questo sarebbe addirittura d'incentivo a commettere stupri, aborti e infanticidi. Analogamente il *Bando sopra le pitture lascive. Adì 8 gennaio 1709 ab Inc.*⁴⁸² (1710 secondo lo stile comune), proibisce a pittori, miniatori e simili di dipingere, scolpire ed effigiare in ventagli o scatole e simili mercanzie "figure di uomini, o di donne, quali comparischino immodeste, siasi, o per ragione degli atti disonesti, che esprimono, o per la nudità del corpo in tutto, o in alcuna delle parti solite, secondo l'onesto vestire, a starsi coperte". La proibizione di simili pitture sui ventagli e sulle scatole (in particolare sulle scatole da tabacco) è

⁴⁸⁰ Cfr. M. FANTONI, *Il bigottismo di Cosimo III: da leggenda storiografica ad oggetto storico*, in "La Toscana nell'età di Cosimo III", cit., p. 392.

⁴⁸¹ Cfr. 1691.31.01. Il bando è rinnovato nel 1703: cfr. 1703.17.01.

⁴⁸² Cfr. 1710.10.01.

motivata dal fatto che passando dalle mani di ogni persona “servono d'incentivo a molte disonestà, e causano scandalo grave al pubblico e privato”.

L'intensa religiosità di Cosimo III condizionò pesantemente la sua politica nei confronti degli Ebrei, in pieno contrasto con quella dei predecessori: Cosimo I aveva emanato leggi per favorire il commercio degli Ebrei con il *Bando del illustrissimo et eccellentissimo signor il signor duca di Firenze sopra li privilegi et essentioni concesse alle Nationi Levantine che verranno in Fiorenza con loro mercanzie*⁴⁸³, del 13 novembre 1551, e li aveva protetti con il *Bando che non si dia molestia, né di fatti, né di parole alli Hebrei per le strade, mandato l'anno 1567 sotto di 14 di luglio*⁴⁸⁴, ripetuto da Ferdinando II il 28 settembre 1668⁴⁸⁵. Diversamente Cosimo III emana una serie di leggi durissime contro gli Ebrei: il *Bando di non poter i Cristiani servire familiarmente alli Ebrei*⁴⁸⁶, del primo luglio 1677, il *Bando de' sig.ri Conservatori dell'Arte della lana di Firenze del 27 gennaio 1678*⁴⁸⁷ (ma 1679 secondo lo stile comune), che proibisce agli Ebrei di poter negoziare in lane, vendere a taglio e tenere nelle loro botteghe robe attinenti all'Arte della lana; il *Bando sopra la proibizione del commercio carnale tra i Cristiani, et Ebrei*⁴⁸⁸, del 16 giugno 1679; l'anno dopo, il *Bando in aumento del commercio carnale tra Cristiani, et Ebrei*⁴⁸⁹, del 20 dicembre 1680; il *Bando sopra il divieto di fare allattare i figlioli di Ebrei da balie Cristiane*⁴⁹⁰, del 4 novembre 1683. I bandi di Cosimo III per proteggere le pratiche religiose o per santificare le feste sono più frequenti di quelli dei predecessori, ma non sono nuovi nella legislazione medicea⁴⁹¹. Il *Bando sopra la proibizione de' balli intorno alle chiese dove si celebrano le feste*⁴⁹², del 14 maggio 1686 proibisce “le feste, che divertiscono dalla devozione, e danno occasione a dissolutezza ne' tempi, e

⁴⁸³ Cfr. 1551.10.01.

⁴⁸⁴ Cfr. 1567.06.01-02. Le edizioni sono stampate nel 1574 e nel 1575.

⁴⁸⁵ Cfr. 1668.15.01.

⁴⁸⁶ Il bando non è presente nelle raccolte dell'Archivio di Stato spogliate per il *corpus*, ma si trova in un esemplare a stampa in ASF, *Magistrato Supremo* 4324, c. 158 *bis*.

⁴⁸⁷ Cfr. 1678.02.01.

⁴⁸⁸ Cfr. 1679.11.01.

⁴⁸⁹ Cfr. 1680.25.01.

⁴⁹⁰ Cfr. 1683.21.01.

⁴⁹¹ Cfr. ad es. il *Bando delle feste da guardarsi*, del 15 ottobre 1547, emanato da Cosimo I (1547.08.01) e la *Rinnovazione del bando delle feste da guardarsi*, del 14 giugno 1574, emanato da Francesco I (1574.08.01).

⁴⁹² Cfr. 1686.02.01.

luoghi dove più disconvengono”. Il *Bando proibente i balli ne' giorni delle feste solenni, et agli osti di raccettare le meretrici*⁴⁹³, del 12 agosto 1687, elenca i giorni in cui la proibizione è tassativa: tutte le feste cattoliche dal 25 dicembre alla Pasqua e tutte le feste della Vergine Maria (concezione, natività, presentazione al tempio e assunzione). Il *Bando sopra le festività da farsi nel giorno di S. Gio. Batista trasportate in quelle di S. Piero*⁴⁹⁴, del 19 giugno 1685, sposta la festa del patrono della città dal 24 al 29 giugno perché in quell'anno il 24 cade la “domenica infra l'ottava della solennità del santissimo Corpo di Cristo in cui si fanno solenni processioni dalle parrocchie, et in specie per il miracolo di S. Ambrogio”. Diversi bandi riguardano l'osservanza delle festività da parte di precise categorie di lavoratori come il *Bando concernente che i librai, cartolai, stampatori et altri osservino la festività di S. Bernardo abate il dì 20 agosto*⁴⁹⁵, del 5 gennaio 1674/75, poiché San Bernardo abate era il santo protettore dei librai e cartolai, oppure il *Bando per l'osservanza delle feste*⁴⁹⁶, del 15 gennaio 1703/04, che proibisce a pizzicagnoli, trecche⁴⁹⁷ e treconi⁴⁹⁸ di vendere le loro grasce nei giorni della domenica e delle altre feste comandate dalla Chiesa, e ancora il *Bando per la proibizione a' barbieri di lavorare, e tenere aperte le loro botteghe ne i giorni di festa*⁴⁹⁹, del 26 gennaio 1710/11, che fu emanato per togliere “lo scandaloso abuso di lavorare nelli giorni festivi di precetto”.

Il *Bando di rendimento di grazie a S.D.M. per la vittoria ottenuta dall'esercito Cristiano contro l'Ottomano*⁵⁰⁰, del 24 settembre 1683, che stabilisce ferie solenni con la sospensione di ogni termine, tanto per le cause civili e miste, quanto per le cause commissarie e delegate, si dilunga nella descri-

⁴⁹³ Cfr. 1687.14.01-02. Nello stesso anno Cosimo III emana altri due bandi sopra la proibizione dei balli vicino alle chiese, uno per la giurisdizione di Pontremoli (1687.16.01) e uno per la giurisdizione di Pistoia (1687.18.01). Un bando simile sopra la proibizione dei balli per la giurisdizione di Pontremoli era stato emanato nel 1666 da Ferdinando II.

⁴⁹⁴ Cfr. 1685.07.01.

⁴⁹⁵ Cfr. 1675.01.01.

⁴⁹⁶ Cfr. 1704.02.01.

⁴⁹⁷ Cfr. N. TOMMASEO, B. BELLINI, *op. cit.*, dove “trecca” è definita “rivendugliola che vende o traffica frutta, legumi, erbe e simili”.

⁴⁹⁸ Cfr. N. TOMMASEO, B. BELLINI, *op. cit.*, alla voce “trecone”: “vuol dire rivendugliolo, cioè rivenditore di cose commestibili di poco prezzo, che si dice anche barullo”.

⁴⁹⁹ Cfr. 1711.02.01.

⁵⁰⁰ Cfr. 1683.18.01. Un altro bando con lo stesso titolo è emanato il 9 settembre 1686 (1686.09.01).

zione delle solenni processioni, della celebrazione della messa da parte dell'arcivescovo, alla quale parteciperà il granduca “con i serenissimi principi del sangue, et il medesimo Magistrato Supremo, con l'amplissimo Senato de Quarant'otto, e tutti gli altri magistrati”⁵⁰¹.

Legata alla profonda religiosità di Cosimo III è la fondazione della Congregazione di San Giovanni Battista per il soccorso dei poveri, che funzionò ottenendo buoni risultati, almeno così appare dal resoconto del 1706⁵⁰². L'attenzione di Cosimo III per la Congregazione giustifica l'accoglimento in questa raccolta di quattro provvedimenti che non sono propriamente leggi. Si tratta dell'*Invito alle persone caritative per l'introduzione del Conservatorio de' poveri nella città di Firenze*⁵⁰³, stampato nel 1677, che è appunto un invito, anche se proveniente da un principe assoluto, a finanziare un Conservatorio dei poveri “come è riuscito in più città d'Europa, e particolarmente in Parigi, Venezia, Genova, Napoli, Torino, Lione, Londra, Amsterdam, et in altre d'Olanda e degli Svizzeri”. Analogamente, nel secondo *Invito alle persone caritative di dar soccorso a' poveri miserabili, che andavano mendicando per la città*⁵⁰⁴, stampato nel 1690, è ripetuta la richiesta di finanziamento per la Congregazione di San Giovanni Battista per il soccorso dei poveri e sono indicate le persone deputate a ricevere il denaro o le grasce da destinare alla Congregazione. Nell'invito del 1677 Cosimo III dichiara che l'istituzione di una Congregazione per i poveri sarà “utile per il bene spirituale e materiale” di tali persone, che saranno ammaestrate nella dottrina cristiana e così potranno accostarsi ai sacramenti e a Dio. Al di là delle finalità religiose la Congregazione promosse realmente il “bene materiale” dei poveri, come si apprende dagli altri due provvedimenti intitolati rispettivamente *Notificazione, ed invito dell'anno 1703 sopra il soccorso de' poveri, e lavori*⁵⁰⁵, e *Notificazione ed invito dell'anno 1706*⁵⁰⁶, che, nonostante il

⁵⁰¹ Cfr. anche il *Bando di rendimento di grazie a S.D.M. per la vittoria della città di Belgrado conseguita dall'esercito Cristiano contro l'Ottomanno*, del 20 settembre 1688 (1688.15.01) e il *Bando di rendimento di grazie a S.D.M. e d'allegrezze per la creazione del sommo pontefice Alessandro VII*, del 9 ottobre 1689 (1689.13.01).

⁵⁰² Cfr. 1706.13.01.

⁵⁰³ Cfr. 1677.18.01.

⁵⁰⁴ Cfr. 1690.22.01.

⁵⁰⁵ Cfr. 1703.20.01.

⁵⁰⁶ Cfr. 1706.13.01.

titolo, sono tutte e due opere di dottrina (giuridica)⁵⁰⁷. La prima notificazione contiene le leggi fondanti e invariabili della Congregazione di San Giovanni Battista per il soccorso dei poveri, la seconda contiene il resoconto dell'attività svolta dalla Congregazione nei due anni precedenti. Tra le attività promosse dalla Congregazione è ricordato l'impiego fisso di lavoro presso l'Arte della lana a ben 68 persone tra tessitori e cannellieri⁵⁰⁸ “ritirati per la maggior parte, o dall'accatto, o dall'andar vagabondando per strade”. La notificazione del 1706 contiene un'importante dichiarazione relativa alla legge fondante, in base alla quale la Congregazione non poteva possedere beni stabili e, nel caso le venissero lasciati o donati, doveva venderli immediatamente. La dichiarazione dispone che la legge sia interpretata nell'interesse dei poveri: ovvero, nel caso che beni stabili siano lasciati dal testatore o dal donatore sotto la condizione di non alienarli, la Congregazione potrà accettarli impiegando le entrate a beneficio dei poveri.

Una importante innovazione di Cosimo III in materia fiscale fu la riforma della tassa sulle farine, che sostituì il sistema originario di tassa sulla macina con il sistema del testatico. La gabella delle farine era stata introdotta da Cosimo I con la legge del 1552⁵⁰⁹ per far fronte alle spese della guerra di Siena e doveva durare tre anni; in realtà non fu mai revocata e da allora venne a costituire una delle entrate più ragguardevoli dello stato. Il nuovo sistema fu introdotto con la lettera circolare del 4 giugno 1678 ai rettori, che stabiliva la fine dell'appalto della gabella della farina e introduceva la “tassazione delle persone” nel modo proposto dalla Congregazione delle farine, come si desume dall'incipit della lettera: *Averà V.S. di già sentito dall'altra mia la risoluzione del sereniss. gran duca, che resti soppresso l'appalto, quale sino sotto di primo giugno 1676 fu concesso a SS. Del Rosso, sì come è restato alla fine dello scorso mese di maggio, e come S.A. vuole, che si riassuma la tassazione delle persone, per esigere la contribuzione del macinato, nel primo modo, che era stato destinato dalla Congregazione deputata*

⁵⁰⁷ Gli stampatori Michele Nestenus, per la prima notificazione, e Michele Nestenus insieme con Anton Maria Borghigiani, per la seconda notificazione, compaiono nell'Indice degli stampatori soltanto per queste due opere.

⁵⁰⁸ Il termine “cannelliere” non è attestato dai vocabolari, ma probabilmente deriva da “cannella”: attrezzo per cardatori.

⁵⁰⁹ Cfr. *Legge prima dello illustrissimo, et eccellentissimo signore, il signor duca di Fiorenza, sopra la gabella delle farine passata nel suo Consiglio de XXXXVIII el dì VII d'ottobre MDLII* (1552.14.01).

dall'A.S. avanti l'appalto suddetto sopra la remozione delle polizze⁵¹⁰. Fino dal 1671 la Congregazione delle farine aveva proposto questo nuovo sistema di tassazione, accogliendo le lamentele dei popoli che denunciavano continue vessazioni nella riscossione delle polizze da parte degli appaltatori. La riforma trasformava la tassa da polizza sulla farina a tassa per testatico e la riscossione da indiretta a diretta; inoltre affidava l'amministrazione della tassa a deputati locali, che dovevano essere "imborsati" tra i "più riguardevoli, e facultosi soggetti" per assicurare la nomina di persone "qualificate, e degne". I Deputati e Soprintendenti alla tassa erano quattro e duravano in carica due anni "avvertendo però, che ciascheduno anno si dovranno rimuovere due delli suddetti deputati, e surrogarne due altri in luogo delli rimossi". Il loro compito era la descrizione delle teste della comunità, la suddivisione in categorie di reddito⁵¹¹, la ripartizione annua sui singoli e la nomina del camarlingo della tassa: questi obblighi, insieme con la surrogazione dei due deputati, sono indicati nelle cinque lettere circolari dell'Ufficio delle farine presenti nelle raccolte dell'Archivio per gli anni 1678, 1679, 1688, 1696 e 1700. L'incipit della prima lettera (e delle altre) per l'applicazione della riforma è: *Approssimandosi il principio della nuova annata, che doverà cominciare come gl'è noto quanto all'interesse della tassa per la contribuzione del macinato il dì primo giugno prossimo avvenire, ci è parso opportuno ricordare a V.S. l'obbligo che ha di riformare, e raggiustare per l'anno futuro le*

⁵¹⁰ Cfr. 1678.15.01-02. Le edizioni sono stampate tutte e due nel 1678. Nelle raccolte dell'Archivio ci sono altre due lettere circolari del 1678 per l'applicazione della riforma contenuta nella circolare del 4 giugno 1678. L'incipit delle due lettere emesse dall'Ufficio delle farine nel 1678 sono : 1) *Essendo che la Congregazione eletta, e deputata da S.A.S. sopra gli affari della nuova tassa del macinato, stia continovamente applicata per bene indirizzare questo negozio, acciò venga maneggiato da' ministri subordinati, che ne hanno la cura, con intera giustizia, et universale sodisfazione, e perché restino con ogni miglior modo, e regola eseguiti gli ordini, che furono dati con la nostra prima circolare delli 4 giugno 1678, ha stimato opportuno, con partecipazione di S.A.S. di procedere all'infrascritte provisioni, e dichiarazioni, cioè, (1678.18.01); 2) L'offerta di sc. [] fatta da codesto [] per la nuova tassa della contribuzione del macinato è stata da S.A.S. ricevuta, et accettata per suo ben. rescritto in data del dì [] per un anno da intendersi cominciato il dì primo di giugno prossimo passato. Che però V.S. farà notificare nel pubblico, e general Consiglio, sì che si riduca a notizia di tutti codesti popoli secondo lo stile, e consuetudine di codesto [] che la tassa da contribuirsi a questo Offizio delle farine è stata prescritta, e fermata in detta somma di sc. [] libera da ogni spesa, aggravio e diminuzione, imperochè oltre al valore di essa si doverà poi repartire, et addossare sopra gli stessi popoli ogni altra quantità di denaro, che sia necessaria per le provisioni che occorrono all'amministrazione di detta tassa (1678.19.01).*

⁵¹¹ Le categorie erano: "ricchi, comodi, poveri, miserabili, infanti et ecclesiastici". Erano esclusi dal pagamento della tassa gli "infanti, e quelli ... veramente miserabili".

*discrezioni delle persone tassate con la distinzione delle classi in conformità, che li fu ordinato con la prima circolare delli 4 giugno 1678. Per il che doverà V.S. subito ricevuta la presente procedere all'estrazione dei due nuovi deputati, acciò possino senza perdimento di tempo con li altri due vecchi deputati, che devano rimanere in carica per l'anno futuro attendere alle sopradette operazioni, et all'elezione del camarlingo per via d'incanto*⁵¹². Alessandra Contini dice che “da un punto di vista fiscale il sistema funzionò se non bene certamente meglio dei precedenti”⁵¹³, anche in considerazione del fatto che la tassa delle farine continuò ad essere applicata con questo sistema oltre il regno leopoldino, anche nell'Ottocento.

5. GIAN GASTONE

Dopo il governo di Cosimo III, caratterizzato da bigotteria e intolleranza religiosa, segue con Gian Gastone (31 ottobre 1723-9 luglio 1737) un periodo di reazione, per quanto riguarda sia i rapporti con gli Ebrei sia i rapporti tra Stato e Chiesa. Nei confronti degli Ebrei, dopo aver abolito le “pensioni sul credo”⁵¹⁴ create da Cosimo III a favore di Ebrei e protestanti convertiti, Gian Gastone si richiama alla tolleranza seguita sia da Cosimo I che da Ferdinando I, emanando la *Rinnovazione di bando per il quale si proibisce usare mali trattamenti, ingiurie, violenze, ed altro alla Nazione Ebraica ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 22 giugno 1735*⁵¹⁵.

Il cambiamento nei rapporti tra Stato e Chiesa è ben rappresentato dall'*Ordine che le cause degli ecclesiastici siano accettate al Magistrato Supremo del dì 25 maggio 1724 ab Inc.*⁵¹⁶, con cui fu deciso che il Magistrato Supremo poteva giudicare nelle cause civili tra ecclesiastici e laici, che fino ad allora erano state di competenza episcopale.

L'abolizione delle pensioni sul credo contribuì all'alleggerimento della pressione fiscale, che è una delle caratteristiche del governo di Gian

⁵¹² Cfr. 1678.17.01. Per le altre lettere cfr. 1679.26.01, 1688.02.01, 1696.07.01 e 1700.07.01.

⁵¹³ Cfr. A. CONTINI, *La riforma della tassa sulle farine*, in “La Toscana nell'età di Cosimo III”, cit., p. 266.

⁵¹⁴ Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. LIV, s.v. Gian Gastone, pp. 397-406. Nelle raccolte dell'Archivio e della BNCF non si è trovata traccia di una disposizione a questo riguardo.

⁵¹⁵ Cfr. 1735.16.

⁵¹⁶ Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XXIII, p. 20: non c'è nelle raccolte dell'Archivio e della BNCF.

Gastone. Altri provvedimenti importanti a questo preposito sono quelli tesi alla soppressione di alcune tasse: quelli più significativi riguardano le collette annuali e le gabelle per le contrattazioni delle “bestie del piè tondo”⁵¹⁷. Dopo un primo editto dell’8 febbraio 1725/26⁵¹⁸, con cui sono esentati dal pagare la tassa della colletta annuale coloro che hanno una entrata annuale minima, e la *Provvisione sopra lo sgravio de’ sudditi più bisognosi dello stato di S.A.R. dal pagamento della tassa della colletta annuale, e sopra l’erezione di un nuovo Monte redimibile secondo a tre e mezzo per cento* del 9 febbraio 1725/26⁵¹⁹, il 9 agosto 1726 è emanato il *Bando sopra la liberazione totale di tutti i sudditi degli stati di S.A.R. dal pagamento delle tasse delle collette annuali e sopra l’estrazione del Monte redimibile primo*⁵²⁰. Dopo pochi mesi, il 6 marzo 1726/27, ecco il *Bando sopra la liberazione de’ sudditi di S.A.R. dal pagamento delle gabelle per le contrattazioni delle bestie del piè tondo. E provvisione sopra le tasse annue da pagarsi per dette bestie*⁵²¹.

Anche l’erezione di nuovi Monti negli anni 1725 e 1726 contribuisce a rendere il sistema finanziario abbastanza stabile. I Monti, come enti autonomi che gestivano il debito pubblico dello stato, potevano essere detti “sussidio”, “vacabili”⁵²² (o “non vacabili”, cioè perpetui, che potevano essere venduti o lasciati in eredità) e “redimibili”⁵²³. Talvolta prendevano il nome dai proventi destinati ai pagamenti, ad esempio “Monte del sale”⁵²⁴, come abbiamo visto anche prima.

Oltre al già citato editto dell’8 febbraio 1725/26, il granduca emanò altri provvedimenti in favore dei poveri: due di questi sono particolarmente interessanti perché in realtà riservano alla Congregazione di San Giovanni Battista sopra il soccorso dei poveri, creata da Cosimo III nel 1702⁵²⁵, l’esclusiva gestione dei fondi a favore dei poveri, un affare di non poca enti-

⁵¹⁷ Le “bestie del piè tondo” sono i muli, gli asini e i cavalli.

⁵¹⁸ Cfr. 1726.04.

⁵¹⁹ Cfr. 1726.05.

⁵²⁰ Cfr. 1726.27 (l’Archivio ne ha una edizione, la BNCF un’altra).

⁵²¹ Cfr. 1727.13.

⁵²² Monti i cui luoghi erano estinti alla morte del montista.

⁵²³ Monti estinguibili, vitalizi.

⁵²⁴ Cfr. 1726.19, 1726.21, 1726.24.

⁵²⁵ Si veda la *Notificazione, ed invito dell’anno 1703 concernente la Congregazione di S. Gio. Batista sopra il soccorso de’ poveri, e lavori* (cfr. 1703.20), in cui si legge: “compito l’anno 1703 e il secondo della sua fondazione”.

tà. Si veda il bando del 24 aprile 1727⁵²⁶ con cui è vietato accattare senza la licenza della Congregazione, e il *Bando da osservarsi da tutti i notari del felicissimo stato di S.A.R.* del 31 marzo 1730⁵²⁷, che stabilisce che i notai devono suggerire ai testatori di lasciare un legato a favore della Congregazione.

L'uso di riservare ad una ditta la fabbricazione, la vendita o l'importazione di una merce in seguito ad appalti continua anche durante il governo di Gian Gastone. Oltre ai soliti appalti che ripetono quelli di epoca seicentesca, ne troviamo uno particolare, per la fabbrica dell'oricello⁵²⁸, sostanza colorante di origine vegetale, usata per la tintura di lana e seta. L'appalto dei "berretti, e berrette di lana nominate di Fessa⁵²⁹", e delle calze, guanti, e calcetti a tutte l'usanze", che per anni è stato concesso a privati⁵³⁰, nel 1731 viene invece concesso ai Deputati della Pia Casa del rifugio di S. Filippo Neri⁵³¹.

Dietro all'assegnazione degli appalti si nascondono talvolta storie e vicende che non sempre riusciamo a capire: si veda, ad esempio, l'appalto del tabacco, che dopo essere stato assegnato, il 4 marzo 1725/26, a Antonio e Filippo Suardi per 9 anni⁵³², il 18 ottobre 1727 viene di nuovo assegnato a Emanuele Cases e Vitale Vitali per 9 anni⁵³³. Probabilmente i due appaltatori erano falliti; un caso simile si verifica per l'appalto degli ori e argenti falsi⁵³⁴. Il preambolo del bando rivela la "decozione", avvenuta in data 17 febbraio 1727/28, di Antonio Torricelli, che aveva ottenuto l'appalto per 5 anni a partire dall'11 maggio 1724⁵³⁵: i Conservatori e Provveditori dell'Arte della seta comunicano che l'appalto "fino che da S.A.R. non sia risoluto in contrario è stato, e sta appresso, e per conto della loro Arte".

Un fatto curioso è testimoniato da altri due bandi del 1729 relativi al "privilegio di fabbricare lastre di vetri da finestre, specchi, e cristalli da carrozze

⁵²⁶ Cfr. 1727.20.

⁵²⁷ Cfr. 1730.05.

⁵²⁸ Cfr. 1733.01.

⁵²⁹ La città marocchina di Fez.

⁵³⁰ Cfr. 1684.04, 1690.06, 1700.06, 1717.18, 1725.15, 1729.02.

⁵³¹ Cfr. 1731.06.

⁵³² Cfr. 1726.11.

⁵³³ Cfr. 1727.34.

⁵³⁴ Cfr. 1728.25.

⁵³⁵ Cfr. 1724.10.

di più sorte fino all'altezza di braccia due": con il bando del 19 agosto⁵³⁶ il privilegio viene concesso a Piero Gaetano e Ferdinando Antonio Prini di Pisa, fratelli. Ma il 19 ottobre⁵³⁷ il granduca emana una deliberazione in cui si afferma che Carlo Prini è compreso nel privilegio concesso ai fratelli, "cantando sempre la ragione in nome di Giuliano Antonio Prini loro comune padre": l'impresa commerciale, cioè, è sempre intestata al nome del padre.

La tendenza al protezionismo giunge poi all'apice in un'altra vicenda in cui è coinvolto direttamente il granduca: dopo alcuni editti con cui è permesso a qualunque persona "introdurre, tenere e vendere riso forestiero anco in Firenze e dentro le sei miglia fuori delle porte di questa città"⁵³⁸, il 4 aprile 1731 è emanata la *Rinnovazione de' bandi sopra la proibizione d'introdurre, tenere, o vendere riso forestiero in Firenze, o dentro alle sei miglia dalle porte della medesima città, e termine due mesi ad averlo venduto, o estratto fuori delle dette sei miglia*⁵³⁹. Ma la cosa curiosa è la precisazione contenuta nel testo: "sotto nome di riso forestiero si comprende ogni sorta di riso, etiam che raccolto ne' felicissimi stati dell'A.S.R. mentre non sia di quello delle risaie del Poggio a Caiano, che si fanno a mano dello Scrittoio generale delle possessioni della prefata Altezza". La conclusione è, dunque, che l'unico riso che può essere venduto è quello prodotto dal granduca: il bando è, quindi, emanato a suo esclusivo vantaggio. Più protezionismo di così! Ma d'altra parte già 30 anni prima Cosimo III aveva emanato un bando identico⁵⁴⁰, che conteneva la medesima clausola.

⁵³⁶ Cfr. 1729.18.

⁵³⁷ Cfr. 1729.21.

⁵³⁸ Cfr. 1729.01, 1729.25.

⁵³⁹ Cfr. 1731.07.

⁵⁴⁰ Cfr. 1703.04.

APPENDICE

LA STAMPA DI LEGGI A FIRENZE

La stampa di leggi a Firenze*

GUSTAVO BERTOLI, LUCIA PAPINI

1. SULLA STAMPA DI LEGGI E BANDI A FIRENZE NEL CINQUECENTO

Scorrendo le schede relative alle leggi stampate nel primo decennio del principato mediceo notiamo non solo quanto scarso sia il loro numero rispetto a quelle effettivamente emanate nello stesso periodo¹, ma anche quanto poche siano le edizioni coeve alla data di emanazione. Tale vuoto potrebbe essere stato, almeno in gran parte, causato dal deterioramento del materiale e poi dalla sua soppressione, in seguito all'introduzione delle legislazioni lorenese prima e francese poi². Dal momento, però, che gli archivi delle magistrature non documentano in questo periodo voci relative a spese di tipografia³, dobbiamo reputare tale vuoto come prova dell'u-

* Il capitolo 1 è da attribuirsi a G. Bertoli, il capitolo 2 a L. Papini.

¹ Anche rispetto al più che lacunoso repertorio del Cantini: L. CANTINI, *op. cit.* D'altra parte sappiamo che per rendere valida una legge era indispensabile non la sua pubblicazione a stampa, bensì la sua pubblica lettura nei luoghi preposti della città, ad opera di un banditore assoldato a tale scopo: si veda, a questo proposito, il gran numero di copie manoscritte di leggi con sottoscrizione autografa del banditore, che in un secondo momento furono utilizzate come copie di tipografia, nei fondi del Magistrato Supremo e del Senato dei 48.

² Qualcosa senz'altro è sopravvissuto in luoghi non deputati alla sua conservazione, in mezzo a fascicoli archiviati e non distrutti. Un esempio, frutto occasionale di una ricerca su tutt'altri campi, è un esemplare della prima edizione in foglio volante della *Legge e deliberazione sopra le monete*, del 5 marzo 1534/5, [Giunti, 1535] nella filza di un notaio nell'Archivio Arcivescovile di Firenze: AAF, N451 alla data 18 dicembre 1535.

³ Il solo documento che ho trovato è del 1553, fra l'altro per una ordinazione emanata dieci anni prima, e probabilmente mai stampata: i Cinque Conservatori del contado registrano il pagamento del magistrato per le spese di stampa delle *Ordinationi nuovamente fatte per li Cinque Conservatori del contado*, del 15 gennaio 1543/4 (cfr. scheda 1544.01.01), per la quale furono pagati al cancelliere 30 fiorini «dell'assegnamento delle spese universali»: ASF, *Cinque Conservatori del contado* 132, c. 49v.

tilizzo saltuario, da parte loro, della stampa fino alla metà degli anni quaranta a causa - è mia opinione - di costi tipografici relativamente alti che venivano a rappresentare un onere aggiuntivo per le magistrature, essendo ognuna di esse già dotata di una organizzazione, autonoma e ben roduta, atta a trasmettere ordini e deliberazioni anche agli esecutori più lontani.

È indiscutibile che i tempi e i modi del passaggio dalla trasmissione manoscritta a quella tipografica dipesero dalla domanda di una burocrazia in crescita. Ma non dimentichiamo che questa nuova veste veicola il prodotto sul mercato degli avvocati, istituti e uomini di legge, la cui domanda in seguito sarà, a mio parere, determinante per la fortuna editoriale di una legge, fortuna (numero di ristampe nel corso dei due secoli medicei) che empiricamente ci permette di individuare sia le leggi che nel tempo non subirono modificazioni sia l'arco della loro durata (una legge non è più stampata quando viene sostituita). La presenza (embrionale ma significativa) di questo mercato la cogliamo in un privilegio di stampa e di vendita - fra l'altro, il primo di cui abbia notizia - che le autorità fiorentine concessero nell'aprile 1511 ad un giovane cartolaio, Lorenzo di Matteo Peri⁴ per una *Legge sugli ornamenti delle donne* appena emanata, che fece stampare a proprie spese. È probabile che non sia stata questa la prima legge stampata⁵ e

⁴ Lorenzo di Matteo Peri nasce a Firenze il 5 luglio 1490 ed abita nel quartiere di Santa Croce, Gonfalone Bue (ASF, *Tratte* 81, c. 108r). Nel 1516 è immatricolato nell'Arte dei medici e speciali (G. BERTOLI, *Librai, cartolai e ambulanti immatricolati nell'Arte dei medici e speciali di Firenze dal 1490 al 1600*, in "La Bibliofilia", 94, 1992, pp. 125-164, 227-262, n. 37). Dal 1526 ha bottega in via del Garbo (ASF, *Ospedale di Santa Maria Nuova* 5754, c. 99) per la quale paga ben 12 fiorini. Il 15 aprile 1511 ottiene il privilegio di far stampare e vendere la nuova *Legge sopra gli ornamenti delle donne*, proposta dai Signori l'11 aprile 1511, passata il 12 aprile nel Consiglio degli 80 e il 14 nel Consiglio maggiore, con l'obbligo di venderla ad un prezzo unitario non superiore ad un soldo: «Pro stampanda lege ornamentorum mulierum. Prefati Mag. ci Domini absente Vexillifero Iustitiae servatis etc., et obtento partito secundum ordinaamenta Deliberaverunt et licentiam dederunt quod Laurentius Mathei de Peris cartolarius possit et sibi liceat stampare et stampare facere legem noviter editam per opportuna consilia super ornamentis mulierum licite et impune quas postea vendere et venditam facere possit non in maiori pretio a unius per qualibet sub pena indignationis etc. et non aliis liceat etc., Mandantes etc.». ASF, *Signori e collegi* 113, c. 37v (15 aprile 1511). Non si conoscono esemplari di questa edizione. Una copia della legge, passata il 27 aprile nel Consiglio degli 80 e il giorno dopo nel Consiglio maggiore, in ASF, *Miscellanea repubblicana* 66, cc. 354v-355v.

⁵ Di avanti il Principato sono disponibili pochissimi reperti a stampa, una *Provisione* in foglio volante databile 1520/1521, posseduta dalla BNCF, l'*Ordinanza alla Milizia* del 1529, e poco altro. Nulla in Rhodes: D. RHODES, *Annali tipografici fiorentini del XV secolo*, Firenze, Olschki, 1988.

non è accertato che sia stato proprio questo il primo privilegio di stampa concesso a Firenze⁶, ma quello che interessa sottolineare è che in questa occasione non è l'amministrazione, ma il tipografo a volere stampato un prodotto legislativo per venderlo al minuto in un mercato che prima non esisteva.

Esaminando le edizioni coeve alla data di emanazione, quelle che più probabilmente furono commissionate dalla magistratura competente, scopriamo che fino al 1548, ovvero fino all'inizio dell'esperienza torrentiniana, sono i Giunti a far la parte del leone⁷; e le poche prime edizioni del Doni⁸ e di Gucci e Mazzocchi⁹ dimostrano tutt'al più che non c'era un monopolio. Con Torrentino il discorso non cambiò molto: la sua convenzione con il duca Cosimo e il titolo di "stampatore ducale" prevedevano il privilegio su tutte le opere, ma non sulle leggi delle magistrature che pure egli stampava per la prima volta¹⁰. Anche se sappiamo che in seguito ebbe l'incarico di stampare ordini e "bullettame" vario dell'Ufficio delle farine, procuratogli dalla Magona del ferro per scontare parte del suo debito, fra il 1553 e il 1557¹¹, la sua non era una stamperia al servizio della amministrazione, come Blado a Roma e Giaccarelli a Bologna¹², ma nasceva da un disegno culturale ben altrimenti ambizioso¹³.

⁶ Di sicuro non rimase un'iniziativa isolata, visto che nel giro di qualche anno ne furono stampate almeno altre due con privilegio, a spese dei tipografi. Mi sono note una *Legge sopra gli ornamenti dei giovani*, per la quale Giovanni di Domenico Franceschi, un altro cartolaio, ebbe la privativa di stampa il 27 aprile 1511 (ASF, *Signori e collegi* 113, c. 41r) e una *Provisione sugli ornamenti* della cui pubblicazione a stampa ebbe il privilegio il già citato Lorenzo Peri il 23 ottobre 1516 (ASF, *Signori e collegi* 118, c. 117v).

⁷ Probabilmente è loro la maggior parte delle edizioni, ma la scarsa conoscenza della tipografia del periodo impedisce una attribuzione attendibile.

⁸ Vedi G. BERTOLI, *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit., 23/1.

⁹ Vedi scheda 1543.01.01.

¹⁰ G. HOOGEWERFF, *L'editore del Vasari: Lorenzo Torrentino*, in "Studi vasariani", Firenze, Sansoni, 1950, pp. 93-104.

¹¹ B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., pp. 310-311.

¹² P. BELLETTINI, *Sugli inizi dell'attività tipografica di Anselmo Giaccarelli a Bologna*, in "Sul libro bolognese del rinascimento", Bologna, Clueb, 1994, pp. 155-180.

¹³ Il modello è quello francese del "typographus regius", voluto da Francesco I, che nel 1539 nominò Robert Estienne: L. PERINI, *Editori e potere dalla fine del secolo XV all'Unità*, in "Storia d'Italia", Annali 4, Torino, Einaudi, 1982, p. 789.

Benché domanda e produzione di leggi a stampa aumentassero in modo costante, quest'ultima non aveva ancora una consistenza tale da suscitare appetiti particolari, come dimostra il sostanziale equilibrio fra Torrentino e i Giunti in questo settore. La sua marginalità nell'economia delle tipografie più importanti trova conferma nella supplica che i Giunti inoltrarono subito dopo la morte del fiammingo (febbraio 1563)¹⁴. Essi cercavano di strappare al duca alcuni dei benefici ottenuti a suo tempo dal Torrentino, non ritenendo sufficiente la *Patente* già acquisita nel 1561 - e ben presto estesa a tutti gli stampatori ed editori fiorentini a semplice richiesta *una tantum* - per la quale nessun altro avrebbe potuto stampare le opere nuove che avessero già pubblicato o vendere a Firenze le stesse stampate altrove, leggi escluse. In cambio si obbligavano, oltre a potenziare la tipografia con nuovo personale e nuovi caratteri, a stampare le leggi e i bandi gratis fino a cento copie. La proposta - come si sa - non ebbe l'esito sperato; e i bandi continuarono come prima ad essere stampati dai tipografi scelti dalle magistrature, e ristampati a piacere.

Via via che le quantità diventano apprezzabili aumenta l'interesse degli editori, soprattutto di quelli con limitate capacità imprenditoriali e nei periodi di stagnazione e di crisi, prima per ottenere le commesse e poi per averne l'esclusiva al fine di coltivare i potenziali clienti offrendo loro novità e ristampe da una posizione particolarmente vantaggiosa. Se consideriamo che la committenza ordina, e paga, il numero di copie necessario al proprio consumo (qualche decina di fogli volanti e quantità variabili di esemplari in-4° per dotare gli uffici periferici e per riserva) e che non commercializza eventuali eccedenze, è scontato che il tipografo può aumentare a suo piacimento la tiratura pagando solo i costi di carta, inchiostro e operai, degli esemplari che intende vendere. Rispetto ai decenni precedenti, negli anni '60 i costi tipografici risultano più bassi in seguito ad una maggiore produttività: la carta, che rappresenta ancora la voce di spesa maggiore, non è mai delle migliori, anzi con il tempo diventa sempre più scadente, e non poche volte i fogli volanti vengono stampati sul verso di fogli di scarto. Le giacenze non dovevano essere un pro-

¹⁴ B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., pp. 315-316.

blema, data la non deperibilità del prodotto a breve - ristampe dei concorrenti permettendo. La cura della stampa è minima, non richiede tecniche complicate né materiale speciale, e un solo lavorante sembra essere in grado di coprire le richieste del mercato e delle magistrature¹⁵. Il costo di vendita al pubblico è tenuto sotto controllo fin dagli inizi¹⁶, e nei bandi di privilegio del 1643, 1677 e 1688 viene imposto al tipografo che il prezzo sia quello solito. In un solo bando del 1589¹⁷ è presente il prezzo di vendita, fissato in 3 soldi e 4 denari, ben più alto delle stime d'inventario, presumibilmente basate sui costi reali, riportate da Delfiol¹⁸.

Il primo ad avere coscienza dei benefici complessivi è, nel 1568, Carlo Pettinari, un bolognese che nel 1563 (o 1564) era entrato in società con gli eredi del Torrentino, Romolo e Bonaventura, figli avuti dalla seconda moglie, la fiorentina Lucrezia Albertinelli, già vedova di Francesco Caldaini, sposata nel 1558¹⁹. In anticipo sui tempi, ma più che altro consapevole dei limiti della stamperia da lui gestita e con un occhio forse alle ben sovvenzionate "stamperie camerali", egli chiede l'esclusiva sulla stampa di bandi, leggi e ordini delle magistrature fiorentine, del bullettame e anche delle descrizioni di feste e delle indulgenze. Francesco Vinta nella sua informazione riporta la reazione degli altri tipografi, che è immediata e sembra ben articolata (redigono un memoriale, perduto, come la supplica originale del Pettinari), i cui punti salienti sono il danno personale e quello generale, da un lato cioè la poca soddisfazione del committente costretto a stampare in una tipografia che non ha scelto, dall'altro il restringimento della attività produttiva, in base al convincimento larga-

¹⁵ Almeno così afferma nel 1633 Giovan Battista Landini in *Considerazioni contro il privilegio di stampator ducale* in ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 36, c. 212 sgg., riprodotto in B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., p. 359.

¹⁶ Vedi nota 4.

¹⁷ Vedi G. BERTOLI, *Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit., 541/1.

¹⁸ R. DELFIOL, *I Marescotti, librai stampatori e editori a Firenze tra cinque e seicento*, in "Studi secenteschi", 18, 1977, p. 179.

¹⁹ Nonostante la giovane età e il drastico ridimensionamento dell'attività della bottega, i figli del Torrentino, fin dal febbraio del 1563, pochi giorni dopo la morte del padre, chiedono la conferma del privilegio ottenuto dal padre cinque anni prima con una supplica a stampa (notizia data indirettamente dal Torelli: ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 8, c. 663), che fu ripetuta nel 1566: ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 9, n. 174/2.

mente diffuso che il monopolio deprime il commercio e danneggia la produzione. La richiesta del Pettinari è bocciata²⁰, e non devono trarre in inganno le note tipografiche delle edizioni che continuò a stampare cogli eredi del Torrentino, che riportano “Stampa di loro Altezze Serenissime” e poi “Stamperia di loro Altezze”, perché non avevano nessun valore giuridico o privilegio riconosciuto nei fatti, come non lo avranno subito dopo per chi gli subentrerà, ovvero per il Marescotti²¹.

Tra la fine del 1572 e gli inizi del 1573 Giorgio Marescotti invia, per la seconda volta in breve tempo, una supplica per ottenere quel privilegio universale su ogni opera inedita che avrebbe stampato, privilegio che avevano tutti gli editori fiorentini. I suoi programmi hanno un respiro maggiore di quello del Pettinari e difatti non accenna alla stampa del materiale amministrativo. Ma la prima volta (la supplica, verosimilmente posteriore a quella del 1570²², è perduta e forse fu presentata al momento della apertura della sua stamperia)²³ gli fu risposto con il rescritto *S.A. non vuole*

²⁰ “Illusterrissimo et Eccellentissimo signor principe Carlo Pettinari bolognese libraro et compagno delli heredi del Torrentino alla stamperia di V. Ecc.a Ill.ma espone come sendo stato già tre anni passati in detta compagnia dove si è speso assai a rimetterla a ordine, et far gettare nuove lettere, supplica perciò a farli gratia che nessuno stampatore di questa città possa stampare bandi, leggi o altre ordinazioni fatte o da farsi per li magti di quella, et così feste, trionfi, et indulgentie o perdoni o licenze d'andare a' monasteri ma che tutto si stampi in quella libreria dedicata e nata sotto nome di Vostra Eccellenza Illustrissima acciò più facilmente possa aiutare la sua famiglia et quella delli heredi del Torrentino. Dalaltra banda li Giunti, Valente Panizzi e Bart. Sermartelli [e] altri stampatori della città hanno supplicato in contrario, dicendo che non solo ne seguirebbe il danno loro particolare, ma pregiudizio all'universale, et mala satisfatione di chi volesse fare stampare, essendo forzato andare dove forse non li torneria bene, et che tal arte si dovrebbe allargare, et non restringere, et sicome più largamente nel incluso loro memoriale si contiene.

Et a V.Ecc.a Ill.ma con ogni reverentia humilmente bacio la mano.

Di Casa 30 Gennaio 1567

D. V. Ex. Ill.ma

Humiliss. servo

F° Vintha

S.E. non vuol far preiuditio a ness.o”.

ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 10, n. 117.

²¹ B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., p. 317.

²² ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 10, n. 453. Cfr. R. DELFIOI, *op. cit.*, p. 155.

²³ Se può essere significativa la data di stampa di quella che ritengo essere - per la qualità della stampa e la freschezza dei caratteri - la prima opera del francese nella ex tipografia ducale, la *Proroga della legge dell'Arte di Por Santa Maria sopra la drapperia degli erminini, e modo di dar loro l'acqua*, fermata l'8 e bandita il 17 maggio 1572.

conceder privilegio universale, ma dica che libri vuole stampare. La seconda volta il francese ci prova con la scusa di non voler disturbare di continuo il granduca con le sue istanze, ma inutilmente, e ottiene ancora solo il privilegio per i titoli richiesti in subordine. Questa decisione, ribadita a distanza di qualche mese, segna la fine delle concessioni generali ottenute con una domanda *una tantum*. Non si conosce il motivo di tale cambiamento di rotta. Forse questo tipo di privilegio, che pure garantiva e proteggeva la libertà imprenditoriale e commerciale di librai e tipografi, aveva mostrato i suoi limiti: prima che l'obbligo di specificare i titoli costringesse l'editore ad attenersi a quelle precise richieste, c'erano stati tentativi di aggirare il divieto stampando opere già in commercio con piccole varianti testuali, e procurando un contenzioso continuo. Al momento non ci sono elementi per ipotizzare una stretta censoria: con la nuova procedura l'auditore doveva leggere e giudicare l'opera per cui si voleva il privilegio, ma non è pensabile che qualcuno avesse approfittato del privilegio per pubblicare opere dai contenuti contrari alla religione, alla morale o agli interessi dello stato, e resistere alle eventuali contestazioni.

Nel luglio del 1574, in occasione della successione del granduca Francesco, Marescotti ripresenta la supplica chiedendo sia il titolo di stampatore granducale sia il solito privilegio che nessuno ristampi le sue opere nuove. Ma non viene esaudito (il rescritto granducale dice *questa electione non accade*)²⁴. Insiste nel 1577, senza risultato. Da rilevare, comunque, come in questo frangente l'auditore definisca il pensiero dell'amministrazione circa il significato e il valore del titolo: "questo nome di stampatore ducale a me non pare che convenga concederlo se non in caso che V.A. deliberasse di farci una stamperia tale che potessi pareggiar Venetia, quella del duca di Savoia, Bologna e simili, et non perché lo Stampatore ducale non stampasse altro che cose minime"²⁵. "Stampatore granducale" non è considerato quindi un titolo onorifico né equivale a "stampatore pubblico", ma è da intendere unicamente nella accezione di stampatore pro-

²⁴ In questa occasione Paolo Vinta elogia la sua bravura "nello stampar li bandi et provisioni publiche, come fece alli giorni passati quelli delli officiali de Fiumi": B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., p. 352.

²⁵ B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., pp. 352-353.

tetto (e sostenuto economicamente) per ragioni di prestigio, al fine di gareggiare in qualità con i maggiori editori, italiani e non, quale avrebbe dovuto essere - e in parte fu - il Torrentino.

Nell'ottobre 1585 il Marescotti invia una nuova supplica per ottenere almeno la privativa su tutte le leggi e i bandi che avrebbe stampato²⁶. Per convincere i suoi interlocutori fa presente come le ristampe che i concorrenti gli facevano “addosso” erano spesso molto scorrette, “con mala soddisfazione di chi fa stampare”.

Le lamentele e le critiche alle ristampe non sono del tutto strumentali. Già la trasformazione dal manoscritto è esposta ad una quantità tale di imperfezioni che nemmeno il testo finale è mai completamente sicuro, senza contare gli interventi d'autore in piombo che potevano correggere all'ultimo minuto, anche in modo sensibile, una norma approvata, teoricamente definitiva²⁷, e questo nonostante la cura alla sua confezione da parte delle segreterie delle magistrature²⁸. Per le ristampe poi il discorso è diverso perché solo eccezionalmente non sono lasciate all'iniziativa del tipografo: esse sono fuori dal controllo del committente originario²⁹, e risentono di tutti i difetti propri della stampa di poco pregio: l'impiego di materiale usurato e di bassa qualità, e la scarsa attenzione a quanto si andava componendo, insieme a tutti gli errori tipici della trasmissione da stampa a stampa, con difetti e lacune che aumentano ad ogni passaggio. E se consideriamo che Lorenzo Cantini nella sua *Legislazione Toscana illustrata* utilizza come fonti documentarie, indifferentemente e senza coscienza critica, originali d'archivio ed edizioni a stampa a caso, non pos-

²⁶ ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 15, n. 54, citato da R. DELFIOLO, *op. cit.*, pp. 158-159. La concessione datata 12 ottobre 1585 sta in ASF, *Pratica Segreta di Firenze* 189, c. 35, ed è trascritta da B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., pp. 353-354.

²⁷ G. BERTOLI, *Una bozza di stampa del Cinquecento: problemi ed ipotesi*, cit., pp. 279-295.

²⁸ Si vedano al riguardo le tante bozze di stampa conservate nelle filze del Senato dei 48, del Magistrato Supremo, della Pratica segreta.

²⁹ Non è da escludere che alcune ristampe siano state volute proprio dall'amministrazione, non comunque per pubblicare una legge poco rispettata (in questi casi c'era l'uso di specificare che era “ribandita”) quanto perché c'era stata una richiesta interna, magari imprevista, da soddisfare. È invece probabile che il mercato si autoregolasse e, via via che venivano a mancare esemplari a stampa di una legge importante, vi provvedeva il tipografo a richiesta del consumatore.

siamo non reputare questa compilazione come uno strumento filologicamente incerto e inadeguato alla ricerca storica³⁰.

Il caso seguente è fino a prova contraria una eccezione, ma per come si intrecciano incidente casuale, trascrizione trascurata, trasmissione passiva e infine un espediente tecnico per salvare il salvabile, lo possiamo assumere come un concentrato esemplare delle peggiori caratteristiche della trasmissione da stampa a stampa. Il 3 settembre 1560 fu emanata la *Provisione sopra la fabbrica dei nuovi magistrati*, pubblicata in prima edizione da [Torrentino] nello stesso 1560, un in-4° in 6 cc., con il registro A6³¹. Di questa legge si conoscono due ristampe, una edita dai Giunti nel 1567, l'altra da Giorgio Marescotti nel 1574, ambedue in-4° in 2 cc.³². Però alcuni esemplari della ristampa Giunti di carte ne hanno 4: con la segnatura B è stato inserito un foglietto composto con i medesimi caratteri, e tutta c. A2r è cancellata a penna³³. Questo espediente ha la funzione di restaurare e recuperare un testo incompleto, altrimenti inutilizzabile e invendibile: il compositore dell'edizione 1567 non si era infatti accorto che all'esemplare a stampa che utilizzava come copia di tipografia era caduto il bifolio centrale (A3A4), nessun correttore si era preoccupato che il testo fosse integro e avesse un senso, e naturalmente non c'erano stati controlli superiori. Dopo qualche tempo, con i soliti caratteri un po' più consunti, l'errore viene corretto con il foglietto e la cancellatura della terza facciata, ma Giorgio Marescotti nel 1574 non ne è a conoscenza e ristampa quello che aveva sottomano, un esemplare dell'edizione del 1567 senza il foglietto.

La cattiva qualità testuale delle ristampe - di cui lo stesso francese senza saperlo aveva dato buona prova - è il dato nuovo che l'audite Iacopo Dani fa proprio ed espone con una certa enfasi: "acciò che non habbia a nascere questo inconveniente (come altravolta è occorso) che si sono ristampati scorretti e alterati contro la intentione de legislatori per la poca advertentia di quelli che troppo frettolosamente gli ristampano ...".

³⁰ Vedi anche G. PANSINI, *Le segreterie nel principato mediceo*, in "Carteggio universale di Cosimo I de Medici", I, Firenze, Giunta regionale toscana - La Nuova Italia, 1982, p. xvi.

³¹ Vedi 1560.10.01 (ASF, *Regia Consulta* 28/52).

³² Rispettivamente 1560.10.02 (ASF, *Legisl.* I 45/6) e 1560.10.03 (ASF, *Regia Consulta* 2/55³).

³³ Vedi 1560.10.02 (ASF, *Regia Consulta* 2/55²).

L'informazione è favorevole, e il granduca si convince e concede il privilegio semestrale per i bandi e le leggi che stamperà³⁴.

Nel novembre del 1587, con il nuovo granduca, Giorgio Marescotti ci riprova col privilegio universale su tutte le opere, ma ottiene solo la conferma temporanea sulle ristampe delle leggi da lui stampate³⁵ e, dove propone di riunire in un unico *corpus* a stampa tutte le leggi emanate, riceve un netto diniego in quanto - dice il rescritto - molte di esse sono abrogate e non in uso e "questo potrebbe mettere confusione nella mente dei popoli"³⁶.

Giorgio Marescotti muore nel 1602³⁷ e gli eredi continuano a stampare con privilegi temporanei. Nel 1604 Cristofano chiede al granduca che non venga tolto alla stamperia - e passato ai Giunti - il privilegio su bandi e bullettame, e gli viene confermato il privilegio semestrale. Nel 1611 muore anche lui e Margherita Pugliani, la sua vedova, che già aveva ottenuto il privilegio che per 2 anni nessuno potesse stampare bandi per "sgravarsi dal peso d'una fanciulla (Caterina) lasciatagli da suo marito", il 21 ottobre 1611 rinnova la richiesta perché "si trova haverla accasata a un Domenico Magliani libraio parimente", ma senza l'aiuto del granduca non può pagare la dote. La grazia granducale venne "per carità per allongare una figliola", concedendo quello che per decenni aveva inseguito il Marescotti, ovvero l'obbligo alle magistrature di far stampare la loro produzione presso i Marescotti. Ad onor del vero, a stampare questo materiale sono da tempo i soli: i Giunti si sono allontanati dal mercato da anni, e gli altri stampatori sembrano disinteressati. Comunque, il privilegio fu concesso e prorogato il 7 luglio 1613 per altri due anni³⁸.

Scaduto anche questo e non sussistendo più le condizioni di necessità dei Marescotti, nell'agosto del 1615 è "Zanobi di Francesco Pignoni libraio e stampatore e al presente musico di cappella di V.A.S." a chiedere il privi-

³⁴ R. DELFIOLE, op. cit., p. 160n.

³⁵ C. TIDOLI, *Stampa e corte nella Firenze del tardo cinquecento: Giorgio Marescotti*, in "Nuova Rivista storica", 74, 1990, pp. 615-616.

³⁶ Su questa proposta si veda G. BERTOLI, *Alcune proposte fatte a Firenze nel corso del XVI secolo per riunire le leggi vigenti in un'unica raccolta a stampa*, in C. CIAMPI, F. SOCCI NATALI, G. TADDEI ELMI (a cura di), "Verso un sistema esperto giuridico integrale: esempi scelti dal diritto dell'ambiente e della salute", vol. II, Padova, Cedam, 1996, pp. 767-774.

³⁷ ASF, *Arte dei medici e speziali* 254, 7 aprile 1602 ad v.

³⁸ ASF, *Auditore dei benefici ecclesiastici* 16, c. 150.

legio per 10 anni, “obbligandosi il detto supplicante di stampare tutte le ricette della fonderia di S.A.S. per niente”³⁹. L’informazione redatta da Niccolò dell’Antella ammette che solo per pietà fu concesso a Margherita il privilegio, racconta che nel frattempo essa si è ritirata e in suo luogo e nella medesima bottega è entrato il Pignoni, e chiude consigliando che non si dia a nessuno il privilegio che “parrebbe più servitio pubblico”, parere recepito dal granduca che sottoscrive *facciassi come si propone*.

Però nel settembre del 1616 Margherita si rifà viva chiedendo che venga ulteriormente prorogata la “*gratia speciale*” di stampare bandi, bollettini e comandamenti perché la sua situazione non è migliorata: come aveva anticipato Pignoni, il genero in una rissa nella stamperia aveva ucciso un giovane e ferito un altro, ed era dovuto fuggire lasciando la giovane moglie con due piccoli. L’informatore spiega che, dopo la supplica del Pignoni, i due si erano messi d’accordo per stampare i bandi, ma poi il Pignoni aveva aperto una sua bottega vicino a quella dei Marescotti e, siccome lavorava di più, la vedova ha inviato questa supplica per riottenere il privilegio. Il rescritto granducale, però, sembra sistemare il tutto eliminando le concessioni speciali: *se ne rimetti agli ordini*⁴⁰. Da quanto risulta, da quel momento in avanti, le cose continuarono come prima, con le magistrature che volta volta affidavano alla stamperia di loro fiducia la stampa di bollette o ordini, con gli editori che ottenevano privilegi temporanei ed erano liberi di ristampare a piacere le leggi senza limiti di tempo, fino al 1643, anno in cui fu varato l’appalto universale della stampa di tutti i bandi nuovi e delle ristampe, che impose a tutte le magistrature di far stampare dalla Stamperia granducale tutto il materiale amministrativo da esse prodotto o ad esse necessario.

2. LA STAMPERIA GRANDUCALE DAL 1643 AL 1737: L’APPALTO E L’ACCOMANDITA

Nel 1643 tre stamperie fecero richiesta per ottenere il privilegio di stampatore granducale, in occasione del bando d’appalto. All’Archivio di

³⁹ ASF, *Auditore dei benefici ecclesiastici* 18, c. 478.

⁴⁰ ASF, *Auditore dei benefici ecclesiastici* 18, c. 790.

Stato sono conservate le suppliche⁴¹: caso raro tra i documenti di questo tipo, sono a stampa⁴². Amadore Massi e Lorenzo Landi, dopo aver presentato la loro bottega e il loro lavoro, e aver ricordato che già stampano le gazzette per concessione del granduca (eccetto quelle di Germania, della cui stampa ha il privilegio Pietro Ceconcelli), offrono 100 scudi l'anno, impegnandosi a stampare tutto quel che occorre per il palazzo granducale e per tutti i magistrati di Firenze. Filippo Papini offre di donare alla Camera Granducale una stamperia del valore di 2000 ducati, riservandosene "l'uso e usufrutto vivente" e chiede un privilegio decennale. Ma in seguito, dopo aver sentito le offerte degli altri, aggiunge all'offerta 30 scudi al mese. Pietro Nesti offre 400 scudi l'anno e cerca poi di commuovere il granduca, ricordando che ha una figlia di 15 anni sordomuta.

In calce ad ognuna delle petizioni, in data 14 novembre 1643 Giovanni Battista Gondi, Primo segretario di stato del granduca Ferdinando II⁴³, chiede all'Auditore delle riformazioni Alessandro Vettori di redigere una relazione sull'argomento: questa, datata 22 novembre 1643, è molto interessante perché ci dà notizie sulla storia del privilegio di stampatore granducale. Vettori scrive che, dopo la morte di Lorenzo Torrentino, a cui Cosimo I aveva concesso il privilegio, Giorgio Marescotti, che rimase a lavorare nella bottega del Torrentino, continuò ad usare il titolo di stampatore granducale, ma ebbe la concessione solo a voce, e non ebbe mai un privilegio scritto. La stessa cosa accadde al figlio del Marescotti, Cristoforo, ma dopo la sua morte, nel 1611, la moglie Margherita chiese che le fosse concesso il privilegio di stampare bandi: le fu concesso nel 1611 per due anni, e di nuovo nel 1613 per altri due anni. Nel 1616 la proroga non le fu concessa e, da allora, il privilegio non fu più concesso a nessuno, nonostante le richieste.

A proposito della richiesta del Nesti, l'Auditore afferma che egli è associato nell'impresa a Girolamo Signoretti, un tipografo molto apprez-

⁴¹ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 41, cc. 706r-713r: l'inserto si intitola "Negozio dell'appalto delle stampe pubbliche 1643".

⁴² Ne esistono solo altri due esempi, uno successivo (la richiesta di appalto per la Stamperia granducale fatta da Bernardo Landi nel 1653: si veda più avanti), e uno precedente: si veda la supplica avanzata nel 1566 dai figli del Torrentino (cfr. sopra nota 19: ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 9, n. 174/2).

⁴³ Cfr. ASF, *Indice della Segreteria vecchia*, t. VI, c. 99v: ha questa carica dal 1641.

zato e i cui antenati hanno tenuto per più di cento anni una bottega per la vendita di carta in via della Condotta⁴⁴; inoltre, ha dei possedimenti e dà un idoneo mallevadore, la madre Caterina Signoretti. In conclusione il Vettori suggerisce di concedere l'appalto a Signoretti e Nesti, e così viene fatto, come risulta dalla sottoscrizione manoscritta del Gondi, in calce alla informazione del Vettori, in data 3 dicembre 1643: “si faccia come si propone”. Il contratto d'appalto manoscritto è intitolato “Concessio appaltus diei 16 decembris 1643”⁴⁵, e contiene i capitoli con le condizioni minuziose dell'appalto, con cui Ferdinando II concede a Signoretti e Nesti “il carico di stampatori e Stamperia granducale” per 10 anni: secondo questo contratto nessun altro che loro “e chi avrà causa da loro” potrà sia stampare sia vendere nello stato sia mandare a vendere fuori dello stato “cosa alcuna dependente da S.A. e suo palazzo, et segreteria, et da qualsivoglia magistrato, uffizio, monte, presto, provveditore o cancelliere o altro ministro o luogo pubblico generalmente, comprendendo anche le descrizioni di feste, esequie, et altre cose pubbliche, benché descritte da persone private, né similmente gazzette, gazzettini, o relazioni d'avvisi, e nuove di qualsivoglia luogo, eccettuate solo le gazzette di Germania già concesse a Pietro Ceconcelli, e le polizze delle farine”.

Il Ceconcelli qualche mese dopo, il 27 aprile 1644, chiede di poter contrattare con Signoretti e Nesti la cessione del privilegio di stampare le gazzette di Germania, che aveva ottenuto per 10 anni a partire dal 16 marzo 1641 (ma 1642 secondo lo stile comune)⁴⁶, e il 15 maggio 1644 gli viene concesso⁴⁷.

Nel 1643 si compie quindi un primo cambiamento nel modo di gestire la concessione del privilegio di stampatore granducale: da grazia del principe, come era nel '500, ad appalto che si aggiudica chi corrisponde la maggior somma di denaro o chi dà più garanzie finanziarie. Negli anni tra il 1615, allo scadere del privilegio concesso a Margherita, vedova di Cristoforo Marescotti, e il 1643 vengono richiesti dagli stampatori, e concessi, privilegi per stampare una singola legge, secondo la prassi seguita

⁴⁴ Cfr. G. BERTOLI, *Librai, cartolai e ambulanti*, cit., pp. 125-164, 227-262.

⁴⁵ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 41, cc. 714r-720r.

⁴⁶ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 40, cc. 458r-459r.

⁴⁷ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 41, c. 520r.

per tutte le altre opere a stampa. Il divieto agli altri stampatori di stampare quel bando dura da un minimo di tre mesi⁴⁸ a un massimo di un anno⁴⁹, ma in alcuni casi non ha limiti di tempo⁵⁰; la dichiarazione della concessione di questo privilegio è riportata alla fine del bando.

Nel 1653, allo scadere dell'appalto, Girolamo Signoretti e Pietro Nesti fanno domanda, separatamente, per ottenere il rinnovo del privilegio⁵¹. Fa domanda anche Bernardo⁵², figlio di quel Lorenzo Landi che, come abbiamo visto, aveva fatto una domanda anche 10 anni prima insieme ad Amadore Massi. L'informazione è redatta dall'Auditore delle riformagioni Alessandro Vettori in data 6 novembre 1653, su incarico di Giovanni Battista Gondi, che poi il 7 novembre scrive in calce: "concedesi a Girolamo Signoretti per un decennio". Viene scelto il Signoretti anche perché il Landi non ha ancora nominato un mallevadore, e il Nesti è stato per qualche tempo in carcere "et di presente sta a bullettino⁵³". Le lettere patenti di Ferdinando II sono del 6 dicembre 1653 e stabiliscono che il privilegio cominci il 15 dicembre: il contratto è uguale a quello precedente ed esclude dall'appalto solo le polizze delle farine. La documentazione relativa al privilegio contiene anche un'altra supplica presentata dal Signoretti, che nel privilegio sia compresa anche la città, contado e montagna di Pistoia, e ciò gli viene concesso dal Gondi in data 2 giugno 1654.

Allo scadere dell'appalto il Signoretti fa domanda per la terza volta, ma la fanno anche due librai, Vincenzo Vangelisti e Piero Matini, che ottengono il privilegio⁵⁴. L'informazione concernente l'affare, redatta dall'Auditore delle riformagioni Giovanni Federighi in data 3 settembre 1664, porta in calce la firma del Gondi che in data 6 settembre concede l'appalto a Vangelisti e Matini per 5 anni a partire da tale data. Le lettere patenti di Ferdinando II sono anch'esse del 6 settembre 1664. Un anno dopo viene emanato e stampato un bando con cui si rende noto a tutti

⁴⁸ Cfr. ad es. 1619.02.01.

⁴⁹ Cfr. ad es. 1620.03.01.

⁵⁰ Cfr. 1619.21.01, 1625.08.01, 1625.10.01, 1629.09.01, 1643.14.01.

⁵¹ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformagioni* 44, ins. 328 intitolato "7 novembre 1653 Privilegio di stampa di gazzette, et altro, prorogato per X anni a Girolamo Signoretti".

⁵² La sua supplica è stampata, a differenza delle altre due.

⁵³ Salvacondotto di libertà provvisoria, probabilmente per pagare debiti.

⁵⁴ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformagioni* 46, cc. 411r-418r.

che l'appalto della Stamperia granducale è stato concesso a Vangelisti e Matini: è il *Bando del privilegio delli stampatori granducali del dì XVII novembre MDCLXV*⁵⁵, bandito il 27 novembre 1665 e stampato in quello stesso anno nella Stamperia di S.A.S. sulla piazza di Sant'Apollinare⁵⁶. Il bando riporta anche le condizioni del contratto d'appalto: sono sostanzialmente uguali a quelle dell'appalto precedente, escludendo dal privilegio solo le polizze delle farine. È anche fatto obbligo al Vangelisti e Matini di "ristampare quanto più presto sarà possibile tutte le leggi, e bandi promulgati fino ad hora ne' predetti felicissimi stati".

Vangelisti e Matini fanno domanda nel 1668 per avere il rinnovo dell'appalto, ma con loro fanno domanda anche sia Girolamo Signoretti sia Giuseppe Cocchini⁵⁷. Quest'ultimo, che stampava all'insegna della Stella, come stampatore era migliore (sue sono le migliori edizioni di opere scientifiche uscite in quel periodo) ma offriva meno. Quindi il 23 dicembre 1668 l'Auditore fiscale Bartolomeo Cavallo sottoscrive la decisione di concedere l'appalto a Vangelisti e Matini per 5 anni, anche se nell'informazione l'Auditore Federighi proponeva di concederlo per 10 anni.

La firma di Bartolomeo Cavallo porta alla luce un particolare curioso: alla morte del Primo segretario di stato Giovanni Battista Gondi, il 19 dicembre 1664⁵⁸, era stato deciso che fino alla nomina del nuovo Primo segretario tutti i memoriali e negozi di grazia e giustizia fossero segnati con il nome dell'Auditore fiscale Bartolomeo Cavallo. Il Cavallo risulta morto già il 3 agosto 1666⁵⁹, perché in quella data un rescritto granducale ordina che, nonostante la morte del Cavallo, "per interim" fino alla nomina del nuovo Auditore fiscale si continuino a firmare con il nome del Cavallo rescritti, negozi ed ogni altro affare di grazia e giustizia. Questo stato di cose durerà fino al 18 settembre 1671, data in cui Emilio Luci è eletto Auditore fiscale⁶⁰ e da allora firma tutti i negozi di grazia e giustizia, a causa

⁵⁵ Cfr. 1665.15.01.

⁵⁶ La piazza e la chiesa di Sant'Apollinare erano tra il Bargello e l'attuale chiesa di San Firenze.

⁵⁷ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 48, cc. 89r-97v: "Nuova riconferma dell'appalto delle pubbliche stampe e gazzette 1668".

⁵⁸ Cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4323, p. 70.

⁵⁹ Cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4340, c. 122v.

⁶⁰ Cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4323, p. 357.

del prolungarsi della vacanza della carica di Primo segretario di stato⁶¹ (solo il 12 maggio 1682 sarà finalmente eletto Francesco Panciatichi⁶²).

Vangelisti e Matini in realtà continuano a stampare come Stamperia granducale fino a tutto il 1677, e quindi o il contratto (che non è allegato all'inserto) fu poi fatto per 10 anni, oppure dopo 5 anni ottennero un rinnovo, che però non è stato trovato nella documentazione dell'Archivio.

Nel 1677 un unico stampatore fa domanda per avere il privilegio (e da ora in avanti sarà sempre così, almeno da quello che risulta dai documenti dell'Archivio): Francesco Onofri⁶³. In data 22 maggio 1677 l'Auditore fiscale Emilio Luci chiede una informazione all'Auditore delle riformazioni Carlo de' Ricci, che la fa in data 12 giugno, proponendo di concedere il privilegio per 5 anni a Francesco Onofri. L'appalto è concesso da Cosimo III il 21 giugno 1677; le clausole del contratto escludono dall'appalto, oltre a quello che occorre per l'ufficio delle farine, le polizze di pre-sto del Monte di pietà. Per quanto riguarda gazzette, gazzettini e relazioni di avvisi, saranno oggetto di altri patti particolari. Per la prima volta il privilegio fa distinzione tra pubblicazioni vendibili e non vendibili: queste ultime saranno pagate allo stampatore secondo una tariffa che è allegata, e sono costituite dal cosiddetto "polizzame" cioè "citazioni, bullettini, bullette, soprattieni⁶⁴, rotture di bullettini, protesti, mandati, manifesti, precetti, ricevute, cavallucci⁶⁵, licenze e bullettini che si danno agli arrolati da' soldati, polizze con arme, e senza, che si danno dalla Dogana, ordini della Parte, o altri tribunali per pagare imposizioni e simili, ricette e bocchini⁶⁶ che sogliono ordinarsi dalla fonderia della prefata A.S."

Il 27 luglio 1677 è emanato il *Bando del privilegio dello stampatore granducale ottenuto nel Supremo Magistrato*, che Francesco Onofri stesso stampa nel 1677⁶⁷.

⁶¹ Cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4341, c. 11r.

⁶² Cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4325, c. 66r; *Indice della Segreteria vecchia*, t. VI, c. 101v.

⁶³ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 53, cc. 43r-55v: da c. 48r "Privilegio della Stamperia granducale 21 giugno 1677".

⁶⁴ Dilazione di pagamento.

⁶⁵ Citazione degli Otto di guardia e balia.

⁶⁶ È oscuro il significato di questo termine in questo contesto.

⁶⁷ Cfr. 1677.07.01. Cfr. anche L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XIX, p. 42, ma con data sbagliata: "del dì 24 gennaio 1677 ab Inc."

Francesco Onofri probabilmente muore nel 1681, poiché, da quell'anno fino allo scadere del privilegio nel 1683, la Stamperia granducale risulta essere degli "eredi di Francesco Onofri".

Allo scadere dei 5 anni fa domanda per ottenere il privilegio Ippolito Navesi della Nave⁶⁸, che stampa in via della Condotta, come prima di lui avevano fatto dal 1643 sia Signoretti e Nesti sia gli Onofri, e come poi faranno i suoi eredi, fino al 1693. L'informazione del 14 aprile 1683 è redatta dall'Auditore delle riformagioni Roberto Pandolfini, che afferma che l'offerta del Navesi è risultata la migliore, dopo che anche altri stampatori sono stati consultati. Il Primo segretario di stato Francesco Panciaticchi approva il 15 aprile 1683, e in quella data viene scritto anche il contratto dell'appalto, che durerà 5 anni a partire da quel giorno. I patti e le esclusioni sono quelli del contratto di appalto precedente, ad eccezione di una clausola nuova: si afferma che i magistrati potranno far stampare i loro bandi ad altri stampatori, ma solo se riusciranno a dimostrare che vi è un risparmio nella spesa rispetto al Navesi, e dopo averne avuto licenza dall'Auditore delle riformagioni.

Il bando con cui viene resa pubblica la concessione dell'appalto è intitolato *Privilegio e capitoli per la Stamperia granducale*, ed è emanato nell'aprile del 1683 e stampato nel 1683⁶⁹.

Nell'aprile del 1688 Ippolito Navesi presumibilmente era morto perché la richiesta del rinnovo del privilegio è fatta dagli "eredi di Ippolito Navesi". L'informazione del Pandolfini è del 24 maggio 1688, il Panciaticchi approva il giorno successivo. Il privilegio è concesso per 5 anni a partire dal 25 maggio 1688⁷⁰. Il bando relativo è il *Bando del privilegio, e capitoli della Stamperia granducale. Ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 4 di giugno 1688*, stampato nel 1688⁷¹. Il contenuto dell'appalto è uguale a quello del 1683. Gli "eredi di Ippolito Navesi" stampano fino alla fine del 1691, mentre nel 1692 e 1693 la ragione della Stamperia granducale è "Antonio Navesi".

⁶⁸ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformagioni* 56, cc. 221r-226v.

⁶⁹ Cfr. 1683.04.01.

⁷⁰ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformagioni* 58, cc. 618r-623r: "Stamperia granducale 25 maggio 1688".

⁷¹ Cfr. 1688.06.01. Cfr. anche L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XX, p. 62.

In quegli anni, frattanto, a Firenze era stata aperta una nuova stamperia da Giovanni Filippo Cecchi: nel 1687 questi aveva ottenuto il privilegio di stampare i motivi della Ruota fiorentina e di altri tribunali per 9 anni e poi per altri 4, fino al 17 dicembre 1700⁷².

Nel 1693, allo scadere del privilegio concesso ai Navesi, il Cecchi presenta la supplica per ottenere l'appalto, che è conservata in una filza dell'Auditore delle riformazioni⁷³, con in calce l'autorizzazione di Francesco Panciatichi in data 2 giugno 1693, ma manca la relativa informazione. La bozza dei capitoli è stilata dall'Auditore Pandolfini: il privilegio è concesso per 1 anno, a cominciare dal 2 giugno 1693, a Giovanni Filippo Cecchi, e le clausole sono uguali a quelle del contratto precedente. Il Cecchi stesso dà alle stampe il *Bando del privilegio, e capitoli per la Stamperia granducale ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 5 di giugno 1693*, stampato “nella Stamperia di S.A.S. per Gio. Filippo Cecchi in piazza Peruzzi” nel 1693⁷⁴. Cecchi nel 1693-94 stampa in piazza Peruzzi, mentre nel 1695-96, in seguito al rinnovo del privilegio, stampa in via del Palagio.

Pur essendo scaduto nel giugno 1694, il privilegio viene rinnovato soltanto il 30 agosto 1695 a Giovanni Filippo Cecchi “e compagni di stamperia” per 1 anno e con le stesse clausole del privilegio precedente⁷⁵: il Panciatichi firma l'autorizzazione in quella data, che è anche quella dei capitoli, scritti dall'Auditore Pandolfini. Il bando a stampa, senza titolo e su foglio volante, ha la stessa data di emanazione ed è stampato dal Cecchi nel 1695⁷⁶.

I “compagni” di cui si parla nel privilegio erano Camillo Finetti e Francesco Tempi, che già erano stati soci del Cecchi nel 1687 nell'apertura della nuova stamperia e nel privilegio per stampare i motivi della Ruota fiorentina. Nel 1699, scaduto ancora una volta il privilegio, Finetti

⁷² Cfr. B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., pp. 330-332.

⁷³ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 60, cc. 305r-314v: “Privilegio della Stamperia granducale 2 giugno 1693”. In allegato c'è anche il bando a stampa.

⁷⁴ Cfr. 1693.15.01.

⁷⁵ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 61, cc. 737r-744r. Nelle carte precedenti (726r-729v) sono contenute le dichiarazioni autografe di magistrati, librai e stampatori di aver ricevuto copia del privilegio a stampa.

⁷⁶ Cfr. 1695.11.01.

e Tempi si accordano con il Monte di pietà (che gestisce l'appalto della carta) per richiedere l'autorizzazione ad aprire una "nuova ragione di stamperia" con il beneficio dell'accomandita⁷⁷. Socio accomandante, insieme a Finetti e Tempi, è Francesco Cerretani, Provveditore del Monte di pietà; socio accomandatario è lo stampatore Pietro Antonio Brigonci⁷⁸. I tre soci presentano anche la supplica per ottenere il privilegio della Stamperia granducale⁷⁹: in calce alla supplica, in data 26 settembre 1699, è richiesta una informazione sull'affare. Questa è fatta dall'Auditore delle riformazioni Filippo Buonarroti ed ha la data 14 ottobre; del 15 ottobre è l'autorizzazione del Panciatichi. In realtà il Panciatichi era già morto, nel 1696⁸⁰, ma il granduca dopo la sua morte non assegnò la carica di Primo segretario di stato, che fu esercitata dal segretario di stato Carlo Antonio Gondi "sotto il nome e con la firma" del Panciatichi⁸¹, fino alla morte del Gondi, avvenuta il 19 marzo 1719 (1720 nello stile comune)⁸².

La stessa data 15 ottobre 1699 hanno sia i capitoli per la nuova stamperia sia il privilegio per la Stamperia granducale. La concessione del privilegio viene resa pubblica con il *Bando del privilegio, e capitoli per la Stamperia granducale, ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 18 dicembre 1699*⁸³, stampato in quello stesso anno da Pietro Antonio Brigonci in via del Palagio; in questo luogo Brigonci stamperà ancora nel 1700, ma da quell'anno in poi stampa anche in via del Garbo. Il privilegio è concesso per 10 anni e 2 mesi, a cominciare dal 18 ottobre 1699, a Pietro Antonio Brigonci "ministro, e interessato in detta nuova ragione di stamperia"; le condizioni sono uguali a quelle del precedente privilegio. Brigonci avrebbe dunque dovuto stampare per la Stamperia granducale fino al 17 dicembre 1709, ma risulta attestato solo fino al 1703, poi per tutto il 1704 e buona parte del 1705

⁷⁷ Accomandita è una società commerciale il cui capitale sociale è costituito da somme affidate da soci accomandanti a soci accomandatari che le gestiscono.

⁷⁸ Su questa accomandita cfr. B. MARACCHI BIAGIARELLI, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, cit., pp. 333-335.

⁷⁹ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 64, cc. 48r-84v: in allegato c'è anche il bando a stampa del privilegio del 5 giugno 1693.

⁸⁰ Cfr. ASF, *Archivio Mediceo del principato*, Inventario sommario, Roma 1966, p. 276.

⁸¹ Cfr. ASF, *Indice della Segreteria vecchia*, t. VI, c. 102r.

⁸² Cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. 57, s.v. Gondi, Carlo Antonio.

⁸³ Cfr. 1699.24.01.

i bandi risultano stampati “nella Stamperia di S.A.R. in via del Garbo”, senza il nome dello stampatore, e finalmente, dal settembre 1705 fino allo scadere del privilegio, compare, come stampatore granducale, Antonio Maria Albizzini⁸⁴. Quindi, per qualche motivo il Brigonci non riuscì a portare a termine il suo incarico e fu sostituito dall'Albizzini, ma in Archivio non è stato trovato nessun atto che conferisca a lui il nuovo incarico.

Scaduto il privilegio di stampa, nel 1710 il Monte di pietà acquista la Stamperia granducale e ne affida l'amministrazione ai tipografi Iacopo Guiducci e Santi Franchi; fa poi una supplica per ottenere la conferma del privilegio. Nelle filze dell'Auditore delle riformazioni non è stata trovata la pratica relativa alla concessione del privilegio, ma ci è rimasto il *Bando della conferma del privilegio, e capitoli per la Stamperia granducale. Ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 8 agosto 1710*, stampato in quello stesso anno da Iacopo Guiducci e Santi Franchi nella Stamperia di S.A.R. in via del Garbo⁸⁵. Il privilegio è concesso per 2 anni alla stamperia amministrata da Guiducci e Franchi, con gli stessi patti espressi nel privilegio del 1699. A differenza dei bandi pubblicati precedentemente, che contenevano per esteso tutte le clausole del privilegio, questo bando è brevissimo e contiene soltanto la comunicazione della concessione dell'appalto.

Anche il rinnovo del privilegio nel 1712 non c'è nelle filze dell'Auditore delle riformazioni, ma abbiamo il bando a stampa con cui è reso noto: è il *Bando della conferma del privilegio, e capitoli per la Stamperia granducale ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 11 ottobre 1712*⁸⁶, stampato in quello stesso anno da Guiducci e Franchi. Il bando è uguale a quello del 1710: il privilegio è rinnovato per 2 anni alla Stamperia granducale amministrata da Iacopo Guiducci e Santi Franchi, secondo i patti del privilegio del 1699.

Allo scadere dei due anni il Monte di pietà chiede il rinnovo, che viene concesso per altri due anni a Guiducci e Franchi: la filza dell'Auditore delle riformazioni⁸⁷ conserva solo la supplica, con l'autorizzazione del Panciatichi in data 13 febbraio 1714/15. Ancora una volta il documento

⁸⁴ Questi negli anni successivi fino al 1729 è qualificato come “stampatore dell'Ufficio delle farine di S.A.R.”.

⁸⁵ Cfr. 1710.07.01.

⁸⁶ Cfr. 1712.18.01.

⁸⁷ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 69, c. 550.

è firmato con il nome del Panciatichi, morto da anni, dal facente funzioni Carlo Antonio Gondi.

Ma una filza del Magistrato Supremo contenente le deliberazioni pubbliche alla data 8 marzo 1714/15⁸⁸ registra: “Fu pubblicato il bando della conferma del privilegio per la Stamperia granducale, quale è stampato”. E troviamo allegato un bando a stampa che è in realtà quello dell’11 ottobre 1712, ma con cancellazioni a penna e correzioni manoscritte: invece di 11 ottobre 1712 c’è scritto a mano “8 marzo 1714”. La dichiarazione del banditore è sostituita da un’altra manoscritta (“Bandito da me Niccolò Palmieri pubblico banditore del palazzo questo dì 11 marzo 1714”), e le note tipografiche sono cancellate. Questa era probabilmente la bozza del nuovo bando preparata per la stampa. Il bando stampato invece non ci è rimasto.

Allo scadere dei due anni il privilegio viene rinnovato, ma con dei cambiamenti: per 10 anni ottiene l’appalto “la Stamperia granducale del Monte di pietà e per essa Giovanni Gaetano Tartini e Santi Franchi”. L’inserito nella filza dell’Auditore delle riformazioni⁸⁹, intitolato “Rinnovazione del privilegio della Stamperia granducale fatta l’anno 1717 sotto dì 7 aprile”, contiene l’informazione dell’Auditore Buonarroti in data 2 marzo 1716/17 e l’autorizzazione del Panciatichi (essendo ancora vacante la carica di Primo segretario di stato, ne esercitava sempre le funzioni Carlo Antonio Gondi) del 7 aprile 1717; anche i capitoli hanno quella data. Oltre alle solite condizioni, c’è una nuova clausola: la Stamperia granducale ha anche il privilegio di stampare i motivi della Ruota fiorentina, ma solo in volume, non in foglio volante.

La concessione del privilegio a Tartini e Franchi è poi resa nota a tutti con il *Bando della conferma del privilegio, e capitoli per la Stamperia granducale. Ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 7 settembre 1717*, stampato in quello stesso anno da Tartini e Franchi in via del Garbo⁹⁰, e contenente anche il testo dei capitoli approvati dal granduca.

Ancora a Tartini e Franchi è concesso il rinnovo dell’appalto nel 1727 per 10 anni a cominciare dal 7 aprile: l’inserito dell’Auditore delle riformazioni

⁸⁸ Cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4329, c. 179r.

⁸⁹ Cfr. ASF, *Auditor poi segretario delle riformazioni* 70, cc. 316r-319r. I capitoli del privilegio costituiscono l’ins. 320.

⁹⁰ Cfr. ASF, *Magistrato Supremo* 4329, c. 264.

mazioni⁹¹ è intitolato “Conferma del privilegio della Stamperia granducale per altri 10 anni del dì 30 gennaio 1726 ab Inc.”. Le carte precedenti contengono la supplica, con in calce la richiesta di una informazione, avanzata da Coriolano Montemagni⁹² all’Auditore delle riformazioni in data 25 gennaio 1726/27, e l’informazione scritta dall’Auditore Buonarroti, che ha in calce l’autorizzazione del Montemagni in data 30 gennaio⁹³. Il bando relativo è il *Bando della conferma del privilegio e capitoli per la Stamperia granducale, siccome della conferma del privilegio di stampare il lunario intitolato Almanacco con le nascite de’ principi, ed altro. Ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 11 marzo 1726 ab Inc.*⁹⁴.

Uno degli ultimi atti di governo del granduca Gian Gastone⁹⁵ è il rinnovo dell’appalto alla Stamperia granducale, e per essa a Tartini e Franchi, per altri 10 anni a cominciare dal 7 aprile 1737; la relativa pratica nelle filze dell’Auditore delle riformazioni⁹⁶ contiene i capitoli dell’appalto. Le carte precedenti⁹⁷ contengono la supplica della Stamperia granducale del Monte di pietà e per essa dei suoi ministri Tartini e Franchi, e l’informazione, del Segretario delle riformazioni Carlo Ginori, del 31 dicembre 1736; l’autorizzazione del Montemagni, in calce ad essa, è del 5 febbraio 1736/37. Stessa data hanno i capitoli sottoscritti da Gian Gastone. Coriolano Montemagni era morto l’8 febbraio 1731⁹⁸, ma presumibilmente, come abbiamo visto verificarsi anche nel corso del ’600, gli atti continuavano ad essere firmati con il suo nome, in attesa della nomina del nuovo Primo segretario di stato. Il bando relativo è il *Bando della conferma del privilegio, e capitoli per la Stamperia granducale, ottenuto nel Supremo Magistrato il dì 2 aprile 1737*⁹⁹.

⁹¹ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 75, ins. 287.

⁹² Il Montemagni era Primo segretario di stato dalla morte di Carlo Antonio Gondi, il 19 marzo 1719/20: cfr. ASF, *Indice della Segreteria vecchia*, t. VI, c. 102r.

⁹³ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 75, cc. 285r-286v.

⁹⁴ Cfr. 1727.13.01. Cfr. anche L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XXIII, p. 57, ma con data sbagliata: “del dì 27 marzo 1726 ab Incarnat.”.

⁹⁵ Muore il 9 luglio 1737.

⁹⁶ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 84, ins. 194.

⁹⁷ Cfr. ASF, *Auditore poi segretario delle riformazioni* 84, cc. 192r-193v.

⁹⁸ Cfr. F. DIAZ, *Il granducato di Toscana. I Medici*, cit., vol. XIII, t. I, p. 471.

⁹⁹ Cfr. 1737.11.01: l’esemplare è tagliato, mancano le note tipografiche.